

**GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA**

**Questo giorno** Lunedì 28 **del mese di** Dicembre  
**dell' anno** 2009 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA  
**la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:**

1) Muzzarelli Maria Giuseppina	Vicepresidente
2) Bissoni Giovanni	Assessore
3) Bruschini Marioluigi	Assessore
4) Campagnoli Armando	Assessore
5) Dapporto Anna Maria	Assessore
6) Peri Alfredo	Assessore
7) Rabboni Tiberio	Assessore
8) Sedioli Giovanni	Assessore

Presiede la Vicepresidente Muzzarelli Maria Giuseppina  
attesa l'assenza del Presidente

**Funge da Segretario l'Assessore** Bruschini Marioluigi

**Oggetto:** FORMULAZIONE RISERVE ALLA VARIANTE GENERALE DEL PIANO TERRITORIALE DI  
COORDINAMENTO ADOTTATA DALLA PROVINCIA DI PIACENZA CON D.C.P. N. 17 DEL 16.2.2009

**Cod.documento** GPG/2009/2372

**Num. Reg. Proposta: GPG/2009/2372**

-----  
**LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

Visti:

- la L.R. 24 marzo 2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" e s.m.i.;
- la deliberazione del Consiglio regionale del 4 aprile 2001, n. 173 che, in attuazione dell'art. 16 della L.R. 20/2000, ha approvato l'atto di indirizzo e coordinamento tecnico sui contenuti conoscitivi e valutativi dei Piani e sulla Conferenza di Pianificazione;
- la deliberazione del Consiglio regionale del 28 maggio 2003, n. 484 che, in attuazione dell'art. A-27 della L.R. 20/2000, ha approvato l'atto di indirizzo e coordinamento tecnico denominato "Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione";
- la L.R. 14 aprile 2004, n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali" che definisce i ruoli dei diversi enti in materia di Rete natura 2000; e, in particolare, prevede che i piani territoriali, urbanistici e di settore siano corredati dallo studio d'incidenza;
- la L.R. 17 febbraio 2005, n. 6 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della rete natura 2000" che detta principi e norme per la formazione e la gestione del sistema regionale delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000; e, in particolare, all'art. 7, delle Aree di collegamento ecologico;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo

- 1997, n. 59" che stabilisce i principi e le norme generali sull'esercizio dell'attività commerciale;
- la L.R. 5 luglio 1999, n. 14 "Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114" che disciplina le funzioni amministrative della Regione e degli Enti Locali in materia di commercio in sede fissa;
  - la delibera del Consiglio Regionale n. 1253 del 23 settembre 1999 "Criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti alle attività commerciali in sede fissa, in applicazione dell'art. 4 della L.R. 5 luglio 1999, n. 14" e s.m.i.
  - la L.R. 18 luglio 1991, n. 17 "Disciplina delle attività estrattive" e s.m.i.;
  - la deliberazione della Giunta regionale del 31 luglio 2001, n. 1620 che stabilisce i criteri e gli indirizzi regionali per la pianificazione e la gestione dei rifiuti;
  - la deliberazione della Giunta regionale del 20 febbraio 2001, n. 197 inerente l'applicazione della L.R. 31 ottobre 2000, n. 30 "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico";
  - il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334 "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose", che all'articolo 14, comma 3, stabilisce che i PTCP devono essere adeguati alle norme del DM 9 maggio 2001 sui requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica delle zone a rischio di incidente rilevante;
  - il decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 9 maggio 2001 "Requisiti minimi in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante";
  - la L.R. 17 dicembre 2003, n. 26 "Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose" che in particolare

all'art. 12, dispone che le Province ed i Comuni interessati dalla presenza o dalla prossimità di stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti sono soggetti all'obbligo di adeguamento dei PTCP e dei Piani urbanistici generali secondo i criteri di cui al D.M. 9 maggio 2001;

- la L.R. 29 settembre 2003, n. 19 "Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico" e la direttiva per l'applicazione dell'art. 2 della medesima legge regionale;
- la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 "Norme per la riduzione del rischio sismico";
- i Decreti Legislativi 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e 16 gennaio 2008, n.4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale";
- la L.R. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- la L.R. 4 novembre 2009, n. 19 "Istituzione del Parco regionale fluviale del Trebbia";
- il Piano Territoriale Regionale (PTR), il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), il Piano Regionale Integrato Trasporti (PRIT98), il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e gli altri strumenti di programmazione e pianificazione settoriale regionale;
- il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Po (di seguito denominato PAI), adottato dal Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 18/01 del 26 aprile 2001, successivamente approvato con DPCM del 24 maggio 2001;
- la propria deliberazione n. 312 del 13 marzo 2001 con oggetto "Modifiche ed integrazioni alla delibera della Giunta regionale n. 20/1996 relativa alla costituzione di un gruppo di lavoro permanente per l'acquisizione dei

pareri sui Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale”;

Premesso:

- che la Provincia di Piacenza, con deliberazione della Giunta n. 505 del 21/11/2007, ha approvato i documenti di pianificazione preliminari alla Variante generale al PTCP costituiti da: Quadro conoscitivo, Documento preliminare, Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (VALSAT);
- che, come previsto dagli art. 14 e 27 della L.R. 20/2000, la Provincia di Piacenza ha convocato la Conferenza di pianificazione chiamando a parteciparvi la Regione, le Province contermini, i Comuni, le Comunità Montane e gli enti di gestione delle aree naturali protette interessate, per acquisire, sui documenti richiamati al precedente alinea, valutazioni e proposte;
- che alla Conferenza di pianificazione sono state altresì invitate a partecipare le associazioni economiche e sociali interessate;
- che i partecipanti alla Conferenza di pianificazione, tenutasi dal 19/12/2007 al 24/06/2008, hanno fornito all'Amministrazione Provinciale i propri contributi in merito agli elaborati presentati, come risulta dal verbale conclusivo dei lavori;
- che la valutazione della Regione Emilia-Romagna sui documenti di pianificazione preliminari alla Variante generale al PTCP della Provincia di Piacenza, è stata espressa con propria deliberazione n. 898 del 16 giugno 2008 e depositata nella seduta conclusiva della Conferenza di pianificazione;
- che successivamente alla conclusione della Conferenza di pianificazione, i Presidenti della Provincia di Piacenza e della Regione Emilia-Romagna, in data 3/12/2008, hanno sottoscritto l'Accordo di pianificazione per la Variante generale al PTCP;
- che l'accordo di pianificazione comporta il rispetto di quanto indicato al punto 4.3 "Accordo di pianificazione" dell'atto di indirizzo e coordinamento tecnico di cui alla delibera del Consiglio regionale n. 173/2001 e in

particolare la possibilità di autoapprovare il piano, prescindendo dall'intesa regionale e la riduzione da 120 a 60 giorni del termine entro il quale la Regione può esprimere riserve sul piano adottato;

Preso atto:

- che la Provincia di Piacenza, con deliberazione del Consiglio n. 17 del 16/2/2009, ha adottato, ai sensi dell'art. 27, comma 4, della L.R. n. 20/2000, la Variante generale al proprio PTCP, la ha trasmessa con nota prot. n. 35634 del 23/4/2009 alla Regione Emilia-Romagna che la ha ricevuta in data 5/5/2009;
- che ai sensi dell'art. 27, comma 5, della L.R. 20/2000, la Variante generale al PTCP adottata, comprensiva del Rapporto ambientale, della sintesi non tecnica e della valutazione di incidenza, è stata depositata per sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, presso le sedi del Consiglio provinciale, della Regione, delle Province contermini, dei Comuni, delle Comunità montane e degli Enti gestori delle aree naturali protette interessati;
- che di tale deposito è stata data comunicazione mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 84 del 6/5/2009;
- che in base alle indicazioni della Circolare PG/2008/269360 del 12.11.2008, a firma dell'Assessore alla Programmazione e Sviluppo territoriale, Cooperazione col sistema delle autonomie, Organizzazione e dell'Assessore all'Ambiente e Sviluppo sostenibile, il responsabile del procedimento ha comunicato alla Provincia di Piacenza, con lettera prot. PG/2009/110195 del 13/5/2009, l'interruzione del termine per l'espressione di eventuali riserve, di cui all'art. 27, comma 7 della LR 20/2000, al fine di allinearli al termine per l'espressione del parere motivato sulla valutazione ambientale strategica, di cui al D.Lgs. N. 152/2006 e successive modificazioni;
- che il Consiglio Provinciale di Piacenza, con deliberazione n. 60 del 24 luglio 2009, ha disposto il prolungamento dei termini del deposito della Variante generale adottata fino al 30 settembre 2009 e, quindi, la

formulazione di eventuali riserve e l'espressione del parere motivato in ambito di VAS dovranno essere deliberati entro il 30 dicembre 2009;

Preso atto inoltre che la Variante generale al Piano Territoriale di Coordinamento si compone dei seguenti elaborati:

- Quadro conoscitivo costituito da:
  - Volume A "Sistema economico e sociale";
  - Volume B "Sistema naturale e ambientale" e relativa cartografia;
  - Volume C "Sistema territoriale" e relativa cartografia;
  - Volume D "Sistema della pianificazione" e relativa cartografia;
- Relazione corredata dai seguenti allegati contrassegnati e denominati come segue:
  - 1R (R) "Inquadramento progettuale Asse pedemontano";
  - 2R (R) "Inquadramento progettuale riqualificazione della SS n. 9 via Emilia";
  - 3R (T) "Sistema Ferroviario Piacentino e rete (linee ed assi forti) del trasporto pubblico locale (TPL)";
  - 4R (T) "Rete ciclabile di valenza provinciale";
  - 5R (T) "Principali itinerari e percorsi escursionistici";
  - 6R (T) "Corridoio integrato del F.Po";
- Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (ValsAT) costituita da:
  - Rapporto ambientale e relativi allegati;
  - Sintesi non tecnica;
  - Studio di incidenza;
  - Tavola in scala 1:100.000, denominata "Sensibilità ambientale rispetto al potenziamento del sistema produttivo";
  - Tavola in scala 1:100.000, denominata "Propensione alla tutela naturalistica";
- Norme e relativi allegati che ne costituiscono parte integrante:
  - N1 \_ Elenco degli esemplari arborei singoli o in gruppo, in bosco o in filari di notevole pregio scientifico o monumentale disciplinati ai sensi della L.R. n. 2/1977;

- N2 \_ Elenco delle località sede di insediamenti storici;
- N3 \_ Elenco delle zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale;
- N4 \_ Elenchi dei tratti di viabilità panoramica di interesse provinciale;
- N5 \_ Misure per la tutela quali-quantitativa della risorsa idrica;
- N6 \_ Elaborato descrittivo delle Unità di paesaggio provinciali;
- N7 \_ Schede descrittive dei Poli produttivi di sviluppo territoriale;
- N8 \_ Schede descrittive dei Poli funzionali;
- N9 \_ Schede descrittive delle grandi strutture di vendita;
- R (prospetti n.1, 2 e 3) \_ Elenco fattori escludenti per tipologie di impianto al di fuori di ampliamenti di impianti per rifiuti urbani già autorizzati in aree perimetrate dal precedente Piano rifiuti e confermate dal PPGR;
- Cartografia di piano costituita da:
  - n. 11 tavole in scala 1:25.000, contrassegnate dalla lettera A1 e denominate "Tutela ambientale, paesistica e storico-culturale";
  - n. 11 tavole in scala 1:25.000, contrassegnate dalla lettera A2 e denominate "Assetto vegetazionale";
  - n. 11 tavole in scala 1:25.000, contrassegnate dalla lettera A3 e denominate "Carta del dissesto";
  - n. 11 tavole in scala 1:25.000, contrassegnate dalla lettera A4 e denominate "Carta delle aree suscettibili di effetti sismici locali";
  - n. 2 tavole in scala 1:50.000, contrassegnate dalla lettera A5 e denominate "Tutela delle risorse idriche";
  - n. 1 tavola in scala 1:100.000, contrassegnata dalla lettera A6 e denominata "Schema direttore rete ecologica";
  - n. 1 tavola in scala 1:100.000, contrassegnata dalla lettera T1 e denominata "Ambiti di riferimento delle unità di paesaggio provinciali";
  - n. 2 tavole in scala 1:50.000, contrassegnate dalla lettera T2 e denominate "Vocazioni territoriali e scenari di progetto";
  - n. 2 tavole in scala 1:50.000, contrassegnate dalla lettera I1 e denominate "Collegamenti e mobilità territoriale";

- n. 1 tavola in scala 1:100.000, contrassegnata dalla lettera I2 e denominata "Classificazione e livelli funzionali della rete stradale";
- n. 2 tavole in scala 1:50.000, contrassegnate dalla lettera vR1 e denominate "Aree non idonee per ogni tipo di impianto di gestione dei rifiuti";
- n. 2 tavole in scala 1:50.000, contrassegnate dalla lettera vR2 e denominate "Aree non idonee per tipologia di impianto di gestione dei rifiuti";

Dato atto, relativamente alla VAS:

- che, ai sensi della L.R. n. 9/2008, per i procedimenti in corso, la valutazione ambientale per i piani territoriali previsti dalla L.R. 20/2000 è costituita dalla valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT), integrata dagli adempimenti e fasi procedurali previsti dal D. Lgs n. 152/2006, recepiti nella LR 6/2009 "Governare e riqualificazione solidale del territorio";
- che l'autorità competente alla valutazione ambientale strategica e ad assumere il parere motivato di cui all'art.15 del medesimo D. Lgs. n. 152 del 2006 come modificato dal D. Lgs. 4/08 è la Giunta della Regione Emilia - Romagna, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L.R. 9/08 e in coerenza con le attribuzioni a lei spettanti ai sensi della LR 20/2000, in ordine all'approvazione del piano;
- che in particolare ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1392 dell' 8 settembre 2008, il Servizio Valutazione Impatto Ambientale e Promozione sostenibilità Ambientale è stato, ai sensi dell'art. 1, commi 3 e 5, della LR. 13 giugno 2008, n. 9, individuato quale struttura competente per la valutazione ambientale di piani e programmi di competenza regionale provinciale;
- che la Provincia di Piacenza, con nota prot. 35838 del 6 maggio 2009 ha richiesto l'espressione del parere motivato, ai sensi della L.R. 9/2008;
- che l'insieme dei documenti "Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale" (ValsAT, costituito da Rapporto Ambientale, Sintesi non tecnica, Studio di Incidenza, allegati e relativa cartografia) ha individuato gli impatti ambientali attesi dalla

realizzazione degli interventi previsti nella Variante generale al PCTP della Provincia di Piacenza ed è adeguato a svolgere, ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n. 152/2006, le funzioni affidate al "Rapporto ambientale" di cui all'art. 13 del medesimo Decreto come modificato dal D. Lgs. 4/2008;

- che la Provincia di Piacenza ha trasmesso la Valutazione di Incidenza positiva, con determina n. 2385 del 21/12/2009, che fa proprie le prescrizioni (mitigazioni e compensazioni ambientali) proposte nello Studio di Incidenza;
- che le funzioni di informazione e partecipazione sui contenuti della Variante generale al PTCP della Provincia di Piacenza e sugli impatti ambientali ad essa conseguenti, previste dall'art. 14 del D. Lgs 152/2006, sono state adeguatamente sviluppate nel processo di formazione del piano, nonché durante la fase di deposito e partecipazione, ai sensi della L.R. 20/2000;
- che gli elaborati relativi alla proposta di Variante generale, ivi compresi il documento di VALSAT e lo Studio di incidenza, sono stati trasmessi agli enti territoriali ed ai soggetti competenti in materia ambientale; gli stessi enti territoriali ed i soggetti competenti in materia ambientale sono stati invitati a partecipare alla Conferenza di pianificazione di cui all'art. 14 e 27 della L.R. n. 20/2000;
- che la Variante generale al PTCP della Provincia di Piacenza adottata è stata depositata per sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna nei termini e secondo le modalità precisate all'art. 27, comma 5, della L.R. 20/2000;
- che di tale deposito è stata data comunicazione mediante la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 84 del 06/05/2008;
- che sono stati inoltre messi a disposizione del pubblico il piano adottato e il relativo documento di VALSAT sul sito Web della Provincia di Piacenza e sul sito Web della Regione Emilia Romagna, ai sensi del art. 14, comma 2 del D. Lgs 152/2006;

- che alla Regione Emilia-Romagna sono pervenute le osservazioni, acquisite agli atti d'ufficio, di seguito elencate:

	ENTE/SOGGETTO PROPONENTE	ARGOMENTO
1	Azienda Agricola "Le Sermase"	modifiche normative relative alla possibilità di realizzazione di impianti eolici
2	Oppimitti Costruzioni s.r.l.	modifiche normative relative alla possibilità di realizzazione di impianti eolici
3	Comune di Gazzola	modifiche relative alla previsione del tracciato dell'asse pedemontano
		rettifica perimetrazione "ambiti paesaggistici e geoambientali"
		rettifica tracciato della "viabilità storica"
		rettifica individuazione di "elementi e complessi di interesse storico-architettonico e testimoniale"
4	consiglieri del Comune di Gazzola	modifiche relative alla previsione del tracciato dell'asse pedemontano
5	Comune di Agazzano e Maria Luisa Austoni	modifiche relative alla previsione del tracciato dell'asse pedemontano; mantenimento e migliorie delle strade esistenti
6	Borgo Tavernago s.r.l.	modifiche relative alla previsione del tracciato dell'asse pedemontano

7	Tavernago s.r.l.	modifiche relative alla previsione del tracciato dell'asse pedemontano
8	gruppo consiliare PDL UDC Comune di Agazzano	modifiche relative alla previsione del tracciato dell'asse pedemontano
9	consigliere Comune di Agazzano	modifiche relative alla previsione del tracciato dell'asse pedemontano
1	Callegari Giuliana	modifiche relative alla previsione del tracciato dell'asse pedemontano
1	Scotti Emilio	modifiche relative alla previsione del tracciato dell'asse pedemontano
1	Associazione "Le Merline"	modifiche relative alla previsione del tracciato dell'asse pedemontano
1	Guglieri Anna Maria	modifiche relative alla previsione del tracciato dell'asse pedemontano
1	Coldiretti, sezione Agazzano	modifiche relative alla compatibilità delle previsioni del piano con le attività delle aziende agricole
		modifiche relative alla previsione del tracciato dell'asse pedemontano
1	Comune di Bettola	modifiche relative alla previsione del tracciato della "variante Camia"
		proposta di normativa che consenta l'edificabilità in zona agricola nel rispetto di determinati requisiti

	Comune di Corte Brugnatella	modifica perimetrazione fasce fluviali
--	-----------------------------------	---

- che la Provincia di Piacenza ha trasmesso, con nota prot. 76290 del 14/10/2009 (acquisita al prot.n. PG.2008.0231505 del 16/10/2009 della Regione Emilia - Romagna), le Osservazioni a lei pervenute da Enti, Associazioni e privati;
- che la sintesi delle osservazioni, pervenute alla Regione Emilia Romagna, di carattere paesaggistico - ambientale, nonché quelle il cui accoglimento comporterebbe effetti sull'ambiente, sono sintetizzate nella Scheda A, parte integrante della presente deliberazione;
- che la sintesi delle osservazioni, trasmesse dalla Provincia di Piacenza, di carattere paesaggistico - ambientale, nonché quelle il cui accoglimento comporterebbe effetti sull'ambiente, sono sintetizzate nella Scheda A1, parte integrante della presente deliberazione;
- che le osservazioni sintetizzate nelle schede A e A1 sono state tenute in considerazione nelle valutazioni di cui ai successivi punti;
- che dalle osservazioni sono emerse, tra le altre, le seguenti segnalazioni in merito ai possibili effetti della Variante sull'ambiente:
  - opposizione alle limitazioni, previste dal piano, relativamente alla possibilità di realizzazione in aree tutelate (zone di interesse paesaggistico - ambientale, crinali, etc.) di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, tra cui gli impianti eolici, in assenza di strumenti di pianificazione sovracomunale;
  - analisi non adeguata nel Rapporto Ambientale degli effetti ed impatti della previsione del nuovo tracciato dell'asse pedemontano (alternative di tracciato, ipotesi zero, impatti sull'offerta turistica della collina, previsione di impatti e misure di mitigazione, etc.);

Considerato, in materia di VAS:

- che la Variante generale al PTCP della Provincia di Piacenza:
  - assume valore ed effetti di Piano Operativo per gli Insediamenti Commerciali di interesse provinciale e sovra comunale (POIC), ai sensi della vigente normativa in materia;
  - costituisce adeguamento ai sensi della L.R. 26/2003 in materia di rischio di incidente rilevante;
  - recepisce e coordina le disposizioni del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino del fiume Po, assumendone, per il territorio provinciale, i contenuti nonché il valore e gli effetti;
  - recepisce e coordina le disposizioni del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Emilia-Romagna;
- che, sulla base dell'impostazione metodologica del progetto ENPLAN, la definizione dei contenuti della Variante del PTCP della Provincia di Piacenza è stata condotta attraverso una parallela valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale dello strumento pianificatorio stesso, organizzando il processo di pianificazione/valutazione in quattro fasi:
  - Fase 1 "Analisi delle componenti ambientali e degli obiettivi": definizione delle componenti ambientali da considerare, individuazione e analisi delle norme e delle direttive di riferimento, definizione degli obiettivi generali e specifici di sostenibilità ambientale e territoriale, individuazione degli obiettivi generali degli strumenti di pianificazione sovraordinati, sintesi dello stato di fatto del territorio provinciale, definizione degli obiettivi e delle politiche/azioni del Piano;
  - Fase 2 "Valutazione di coerenza": verifica preliminare degli effetti, potenzialmente indotti dagli obiettivi del Piano, sugli obiettivi degli strumenti di pianificazione sovraordinati e della coerenza degli obiettivi del Piano con la sensibilità ambientale del territorio, al fine di valutare le vocazioni delle differenti porzioni del territorio provinciale e indirizzare la localizzazione delle più rilevanti scelte di trasformazione verso gli ambiti a minor valenza ambientale e minori problematiche territoriali e indirizzare le scelte di tutela e salvaguardia verso

zone caratterizzate da maggiori valenze naturalistiche e paesaggistiche; tale elaborazione viene assimilata alla valutazione delle alternative, considerando che in tale analisi sono fornite informazioni utili alla progettazione e alla scelta della localizzazione maggiormente compatibile per le politiche di trasformazione del territorio e di tutela ambientale e paesaggistica;

- Fase 3 "Valutazione di sostenibilità delle politiche/azioni di Piano": valutazione quantitativa preventiva di sostenibilità ambientale e territoriale delle singole politiche/azioni di Piano (valutazione ex-ante), confrontate attraverso una tecnica di tipizzazione degli impatti con gli obiettivi di sostenibilità, al fine di quantificare la sostenibilità di ciascuna politica/azione e di ciascuna componente ambientale, oltre che dell'intero Piano, e di definire e verificare le opportune azioni di mitigazione e compensazione per garantire la complessiva sostenibilità degli interventi;
- Fase 4 "Monitoraggio degli effetti di Piano": predisposizione di un sistema di monitoraggio nel tempo degli effetti di Piano, con riferimento agli obiettivi ivi definiti ed ai risultati prestazionali attesi (valutazione in-itinere e valutazione ex-post), introducendo alcuni parametri di sorveglianza volti a verificare la bontà delle scelte strategiche adottate dal PTCP e l'evoluzione temporale del sistema ambientale provinciale, oltre all'individuazione di strumenti di valutazione adatti ad evidenziare l'eventuale insorgenza di elementi di contrasto non previsti e che non permettono il perseguimento degli obiettivi prefissati;
- che la Variante del PTCP della Provincia di Piacenza persegue la realizzazione degli obiettivi strategici e le politiche/azioni attraverso un insieme articolato di previsioni, prescrizioni, direttive e indirizzi, organizzati sulla base di cinque assi operativi:
  - asse 1): qualità ambientale;
  - asse 2): qualità del paesaggio e del patrimonio storico e culturale;
  - asse 3): qualità del sistema insediativo;
  - asse 4): qualità del territorio rurale;
  - asse 5): qualità della mobilità e delle reti;

- che nel documento di ValSAT non sono state valutate le ragionevoli alternative, sulla base di scenari di riferimento, delle varie politiche/azioni, ma è stata condotta un'analisi volta all'individuazione delle vocazioni delle differenti porzioni di territorio a livello provinciale, rispetto al potenziamento del sistema produttivo e alla propensione alla tutela naturalistica, rimandando la valutazione delle azioni, che prevedono interventi di trasformazione sul territorio, a specifici approfondimenti locali, condotti anche in sede di PSC e relativa ValSAT;
- che le risultanze dell'analisi della "sensibilità ambientale, rispetto al potenziamento del sistema produttivo" (sulla base di undici indicatori: coerenza urbanistica, vulnerabilità degli acquiferi, fragilità geomorfologica e idraulica, rarefazione sviluppo urbano, rete di mobilità, capacità d'uso agricolo dei suoli, uso reale del suolo, rete ecologica, elementi di interesse naturalistico, elementi di interesse paesaggistico, sistema fognario) e della "propensione alla tutela naturalistica" (sulla base di otto indicatori: vicinanza dell'edificato, vulnerabilità degli acquiferi, fragilità geomorfologica e idraulica, rete di mobilità, uso reale del suolo, rete ecologica, elementi di interesse naturalistico, elementi di interesse paesaggistico), sono state rappresentate cartograficamente mediante sovrapposizione (overmapping);
- che da tali analisi emerge la necessità, fatta propria dal Piano, di indirizzare le scelte di potenziamento del sistema economico-produttivo nella porzione pianeggiante del territorio provinciale, in prossimità della rete autostradale, dei centri abitati più importanti, a completamento delle aree intercluse e comunque in continuità con il tessuto produttivo esistente; emerge altresì che le porzioni di territorio provinciale più idonee alla tutela risultano localizzate nel territorio collinare - montano e lungo i corsi d'acqua principali;
- che la valutazione ambientale del piano è stata condotta attraverso una tecnica di tipizzazione degli impatti, è stata costruita una matrice di controllo al fine di confrontare le politiche/azioni del piano (schematizzate in novantanove voci) con gli obiettivi di sostenibilità per le componenti ambientali considerate (distinte in quattordici voci: aria, rumore, risorse idriche, suolo e

sottosuolo, biodiversità e paesaggio, consumi e rifiuti, energia ed effetto serra, mobilità, modelli insediativi, turismo, industria, agricoltura, radiazioni, monitoraggio e prevenzione), con l'obiettivo di passare da una valutazione qualitativa ad una valutazione numerica quantitativa;

- che dai risultati della valutazione quantitativa emerge che undici politiche/azioni presentano, in assenza di misure di mitigazione, condizioni di "non piena sostenibilità ambientale" (relativamente a determinate politiche/azioni dell'asse 3 "qualità dell'sistema insediativo" e dell'asse 5 "qualità della mobilità e delle reti", tra di esse: le previsioni residenziali, le previsioni produttive, il sistema dei poli funzionali, le previsioni di nuovi assi viabilistici) in relazione alle componenti ambientali "aria" (incremento emissioni), "risorse idriche" (rischio idraulico e potenziali scarichi generati), "Suolo e sottosuolo" (consumo di suolo diretto ed eventualmente indiretto), "Biodiversità e paesaggio" (inserimento di potenziali elementi di intrusione ed ostruzione visuale), "Consumi e rifiuti" ed "Energia ed effetto serra" (incremento di consumi), "Mobilità" (potenziale incremento di traffico veicolare) e "Radiazioni" (potenziale esposizione della popolazione a campi elettromagnetici);
- che per tutte le politiche/azioni che determinano un potenziale impatto negativo sugli obiettivi di sostenibilità sono state elaborate delle "schede tematiche di approfondimento" nelle quali sono esplicitate ed approfondite le azioni di mitigazione ed eventualmente compensazione proposte e il livello di coerenza rispetto alla possibilità di attuare la relativa politica/azione di piano;
- che nel complesso la sostenibilità ambientale del piano si concretizza mediante l'attuazione delle misure di mitigazione proposte, nonostante, sia evidenziato come in alcuni ambiti, le mitigazioni proposte, non compensano completamente gli impatti che risultano comunque non trascurabili (es. sulla componente ambientale "consumi e rifiuti", dovuti al significativo consumo di suolo, alla produzione di scarti e rifiuti e ai consumi, per la quale si rimanda all'applicazione delle misure previste da ATO);

- che è previsto un "piano di monitoraggio" degli effetti del piano, da effettuare tramite la misurazione di una serie di indicatori opportunamente definiti (tramite: unità di misura, riferimenti normativi, scopo, modalità di calcolo o misurazione, frequenza di misurazione, responsabile, eventuale obiettivo prefissato, eventuale stato attuale) al fine di cogliere le alterazioni che può subire lo stato dell'ambiente in conseguenza all'attuazione delle azioni del piano, evidenziando condizioni di criticità non previste (valutazione in itinere e valutazione ex-post):
- che gli indicatori individuati sono riportati nella tabella seguente:

Componente ambientale	Indicatore	Unità di misura
Aria	Numero di superamenti dei limiti di qualità dell'aria (NO <sub>2</sub> , PM <sub>10</sub> , SO <sub>2</sub> , CO, O <sub>3</sub> )	n. giorni
	Concentrazione dei parametri di qualità dell'aria (NO <sub>2</sub> , PM <sub>10</sub> , SO <sub>2</sub> , CO, O <sub>3</sub> )	µg/m <sup>3</sup> , mg/m <sup>3</sup>
	Emissioni di gas serra	t/anno, t/ab.*anno (CO <sub>2</sub> equivalente)
Rumore	Comuni con classificazione acustica	n.
Risorse idriche	Stato ecologico ed ambientale dei corsi d'acqua superficiali (SECA e SACA)	classi (da legislazione)
	Applicazione del DMV alle richieste di derivazione da acque superficiali	%

	Consumo di acqua procapite	Mm3/anno l/gpc (litri al giorno procapite)
	Volumi d'acqua prelevata	m3/anno
	Perdite della rete acquedottistica	m3/anno %
	Livello della falda idrica	m
	Stato chimico (SCAS) e Stato Quantitativo (SquAS) e Stato Ambientale (SAS) delle acque sotterranee	classi (da legislazione)
	Percentuale di AE serviti da rete fognaria	%
	Percentuale di AE serviti da impianti di depurazione adeguati	%
	Percentuale di abitanti serviti dalla rete acquedottistica	%
Suolo e sottosuolo	Territorio urbanizzato ed urbanizzabile	%
	Aree edificate	km <sup>2</sup>
Biodiversità e paesaggio	Superficie forestale	% ha
	Superficie complessiva di aree naturali e paranaturali	ha
	Indice di frammentazione del territorio	-
	Aree tutelate sul totale del territorio	% ha
	Uso reale del suolo	% ha
Consumi e rifiuti	Quantità annuale di rifiuti prodotti	t/anno, kg/ab.*anno

	Percentuale di raccolta differenziata	%
	Produzione di RS annua	t/anno
Energia ed effetto serra	Energia da fonti rinnovabili	%
	Numeri impianti che utilizzano fonti di energia rinnovabile	n.
Mobilità	Velocità commerciale del trasporto pubblico locale	km/h
	Tasso di motorizzazione	Veicoli/100 ab.
	Tasso di incidenti stradali (su viabilità di rango almeno provinciale)	Incidenti/1000 ab. Incidenti/1000 veicoli
	Grado di saturazione della rete infrastrutturale viabilistica principale nell'ora di punta	Flusso/capacità strada
	Dotazione di percorsi ciclabili	km
Sistema insediativo	Dinamica della popolazione	-
	Numero di residenti	n.
Turismo	Numero medio della presenza negli alberghi della provincia	n.
	Offerta ricettiva	n.
Industria	Sistema delle imprese	n.
	Imprese con certificazione ambientale	n.
	Tasso di disoccupazione	%
	Infortuni sul lavoro	infortuni/1000

		occupati
	Numero di APEA	n.
Agricoltura	Numero di aziende agricole	n.
	Superficie Agricola Utile (SAU)	ha
Radiazioni	Densità delle linee elettriche ad alta tensione in rapporto alla superficie territoriale complessiva	km/km <sup>2</sup>
	Numero impianti radio TV	n.
Monitoraggio e prevenzione	Numero stazioni di campionamento della qualità dell'aria	n.
	Numero di stazioni di campionamento della qualità delle acque superficiali	n.
	Numero stazioni di campionamento della qualità delle acque sotterranee	n.

- che è prevista la redazione, ogni due anni e mezzo circa, di un report delle attività di monitoraggio, da rendere pubblico, contenente lo stato dei vari indicatori al momento della sua redazione e gli eventuali approfondimenti e azioni correttive da intraprendere nel caso di scostamenti non preventivati;

Valutato, in materia di VAS:

- che la valutazione degli impatti significativi sull'ambiente, derivanti dall'attuazione delle scelte del piano, con le relative misure di mitigazione e/o compensazione, sia adeguatamente sviluppata nel documento di ValSAT;
- che l'impostazione metodologica generale seguita nella predisposizione del piano e della relativa ValSAT, impostata sulla base di quanto indicato dal progetto

ENPLAN, è sostanzialmente coerente con quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006;

- che le risultanze delle valutazioni di coerenza hanno riportato esiti sostanzialmente positivi, evidenziando che gli obiettivi del piano sono coerenti con gli obiettivi della pianificazione sovraordinata e con gli obiettivi di sostenibilità ambientale delle componenti ambientali considerate;
- che sia coerente con gli obiettivi fissati nella strategia dello sviluppo sostenibile della Regione Emilia Romagna, declinati nel Piano d' Azione Ambientale per un futuro sostenibile della Regione Emilia - Romagna 2008-2010, la scelta degli obiettivi strategici principali del piano volti al miglioramento della qualità ambientale, tra i quali si evidenziano in particolare gli obiettivi dell'asse 1:
  - riequilibrare l'assetto ecosistemico del territorio e rallentare la perdita di diversità biologica;
  - tutelare la salute umana e l'ambiente naturale dall'inquinamento atmosferico, acustico, luminoso, elettromagnetico e climalterante, garantendo una riduzione dei consumi energetici da fonte fossile ed un sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili;
  - prevenire e ridurre i rischi geologici e idraulici e salvaguardare le risorse idriche superficiali e sotterranee;
- positivamente l'analisi effettuata sullo stato dell'ambiente, disponibile a seguito dell'elaborazione del Quadro Conoscitivo, realizzata anche tramite rappresentazione cartografica della "propensione alla tutela naturalistica" e della "sensibilità ambientale rispetto al potenziamento del sistema produttivo", evidenziando in tal modo le caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;
- positivamente l'iniziativa di governare le alterazioni paesaggistico - territoriali derivanti dalla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, (indirizzi, direttive e prescrizioni di cui al titolo V della parte Terza delle NTA); in particolare si valuta positivamente la pianificazione

della sostenibilità dei corsi d'acqua, relativamente agli impianti idroelettrici;

- che si condivide la promozione e valorizzazione degli impianti di autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, nonché di tutti gli impianti che possono essere allocati in modo integrato con gli edifici prevista dal PTCP;
- positivamente le misure di mitigazione e compensazione, individuate nel documento di ValsAT, si rileva tuttavia che tali misure non trovano espressamente riscontro nella normativa di piano, risultando, pertanto, di non facile applicazione;
- positivamente la predisposizione del piano di monitoraggio, (articoli 5 e 98 delle Norme Tecniche di Attuazione NTA), nonché la scadenza temporale di verifica dell'attuazione del piano mediante la previsione di redazione del report;
- positivamente la rappresentazione cartografica della "sensibilità ambientale rispetto al potenziamento del sistema produttivo", sebbene non siano state prese in considerazione altre pressioni previste, quali il potenziamento del sistema infrastrutturale, la previsione di nuove strutture di vendita, la previsione dei poli funzionali, etc.;
- che nel documento di ValsAT non sono state valutate le ragionevoli alternative, sulla base di scenari di riferimento delle varie politiche/azioni, ma è stata condotta un'analisi volta all'individuazione delle vocazioni delle differenti porzioni di territorio a livello provinciale, rimandando la valutazione delle azioni, che prevedono interventi di trasformazione sul territorio, a specifici approfondimenti locali, condotti anche in sede di PSC e relativa ValsAT;

Ritenuto, in materia di VAS:

- che sia necessario approfondire la valutazione ambientale negli strumenti attuativi, comunque denominati, delle previsioni e degli indirizzi del piano con l'obiettivo di disporre di un sistema di valutazione utile alla definizione dei limiti e delle condizioni alla trasformazione del territorio, in particolare

relativamente ai sistemi della viabilità, degli ambiti produttivi di sviluppo, degli insediamenti commerciali, dei poli funzionali e delle trasformazioni insediative residenziali potenziali, sulla base del ruolo e del rango dei centri auspicato;

- che appare necessario approfondire la valutazione ambientale negli strumenti attuativi, comunque denominati, delle previsioni e degli indirizzi del piano tenendo conto anche di "ragionevoli alternative", laddove non siano state adeguatamente valutate, anche per mancanza di elementi fondamentali per la valutazione;
- che con riferimento alla previsione dei poli produttivi, funzionali e commerciali:
  - sia necessario che tali previsioni siano adeguatamente supportate da valutazioni circa la compatibilità ambientale degli interventi previsti, sulla base anche delle risultanze della VALSAT, e in particolare che siano disposte delle norme di attuazione: direttive e prescrizioni, finalizzate ad una progettazione delle opere basata su una preventiva verifica delle condizioni di sostenibilità degli interventi, tenendo conto anche alternative progettuali e localizzative;
  - sia necessario che le "Schede descrittive dei Poli produttivi di sviluppo territoriale" (Allegato N7 delle NTA), "Schede descrittive dei Poli funzionali" (Allegato N8 delle NTA), "Schede descrittive delle grandi strutture di vendita" (Allegato N9 delle NTA), siano integrate sulla base delle risultanze della VALSAT, e in particolare che gli interventi attuativi di tali ambiti siano subordinati alla realizzazione di adeguate condizioni di sostenibilità;
  - sia necessario integrare tali schede riportando le "misure di mitigazione e compensazione" contenute nell'allegato 3.B della VALSAT, in particolare le misure previste per le politiche/azioni 3.e.1, 3.f.1.1 e 3.f.1.2 e le "mitigazioni e compensazioni ambientali" contenute nelle "schede di VALSAT" dello Studio di Incidenza, in particolare per le azioni 3.e.1, 3.f.1.1 e 3.f.1.2;
- necessario che gli Accordi Territoriali, ove previsti dalla normativa regionale vigente, tengano conto dei

contenuti di tali schede, e definiscano conseguentemente gli interventi necessari a garantire la compatibilità e sostenibilità delle previsioni di piano; con riferimento alle principali previsioni di infrastrutture per la mobilità:

- sia necessario che tali previsioni siano adeguatamente supportate da valutazioni circa la compatibilità ambientale degli interventi previsti, sulla base anche delle risultanze della VALSAT, e in particolare che siano disposte nelle NTA direttive e prescrizioni finalizzate ad una progettazione delle opere basata su una preventiva verifica delle condizioni di sostenibilità degli interventi, tenendo conto anche alternative progettuali e localizzative;
- sia necessario elaborare, anche al fine di una migliore comprensione delle scelte del piano, schede relative alle previsioni degli interventi più significativi previsti (quali il nuovo ponte sul Po, l'asse cispadano, l'asse pedemontano, nuovi caselli autostradali etc.), riportando le "misure di mitigazione e compensazione" contenute nell'allegato 3.B della VALSAT, in particolare le misure previste per le politiche/azioni 5.a.1.1 e 5.a.1.2, 5.a.2.1 e le "mitigazioni e compensazioni ambientali" contenute nelle "schede di VALSAT" dello Studio di Incidenza, in particolare per le azioni 5.a.1 e 5.a.2, 5.b.2;
- che con riferimento ai "bacini di accumulo" di cui all'allegato N5 delle NTA, e relative schede 1, 2, 3:
  - sia necessario che tali previsioni siano adeguatamente supportate da valutazioni circa la compatibilità ambientale degli interventi previsti, sulla base anche delle risultanze della VALSAT, e in particolare che siano disposte in normativa direttive e prescrizioni finalizzate ad una progettazione delle opere basata su una preventiva verifica delle condizioni di sostenibilità degli interventi, tenendo conto anche alternative progettuali e localizzative;
  - sia necessario integrare le schede, contenute nell'allegato N5 alle NTA, sulla base degli esiti delle valutazioni del punto precedente, con le "mitigazioni e compensazioni ambientali" contenute nelle "schede di VALSAT" dello Studio di Incidenza, in particolare per l'azione 1.c.3;

- necessario integrare nell'apparato normativo del piano quanto contenuto nell'Allegato 3B della ValSAT, "schede tematiche di approfondimento", relativamente alle azioni di mitigazione e/o compensazione e il loro livello di coerenza rispetto alla possibilità di attuazione della determinata politica/azioni di piano;
- che con riferimento al disposto normativo degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili:
  - sia meglio definita, anche nei successivi strumenti attuativi, la scelta della soglia massima di 10000 mq, per gli impianti di produzione di energia, mediante pannelli solari fotovoltaici, realizzabili nei suoli agricoli, rapportandola adeguatamente, ad esempio, alla superficie agricola utilizzata (SAU);
- che l'accoglimento di osservazioni che comportino effetti ambientali non analizzati e valutati nel documento di ValSAT, allegato al piano adottato, comporti il necessario aggiornamento del documento di valutazione, ed inoltre, si ritiene che nel caso gli effetti ambientali siano significativi sarà necessario aggiornare anche la presente valutazione;
- che siano affidate alla obbligatoria procedura di verifica (screening) di cui al titolo II ovvero alla obbligatoria procedura di VIA di cui al Titolo III della L.R. 9/99 cui devono essere assoggettati gli interventi derivanti dall'attuazione della Variante generale al PTCP, la migliore e specifica determinazione degli impatti ambientali;

Valutato inoltre, in materia di VAS:

- che, relativamente alla procedura di Valutazione di Incidenza che, ai sensi del D.Lgs n. 152/06, come modificato dal D.Lgs 4/2008, deve essere ricompresa all'interno dell'iter procedurale della Valutazione ambientale del piano (VAS), si fa presente quanto segue:
  - in considerazione del fatto che la L.R. n. 7/04 e la successiva Direttiva regionale di recepimento (DGR n. 1191/07), prevedono che la Valutazione di incidenza sia approvata dall'Ente che approva il Piano medesimo, nella fattispecie, tale competenza ricade sulla Provincia di Piacenza che, con Determina del Dirigente n.2385 del 21/12/2009, ha approvato la

Valutazione di Incidenza della variante generale al PTCP di Piacenza, con prescrizioni che si valutano condivisibili;

- i siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) interessati sono:
  - SIC IT4010002 Monte Menegosa, Monte Lama, Groppo di Gora;
  - SIC IT4010003 Monte Nero, Monte Maggiorasca, La Ciapa Liscia;
  - SIC IT4010004 Monte Capra, Monte Tre Abati, Monte Armelio, Sant'Agostino, Lago di Averalde;
  - SIC IT4010005 Pietra Parcellara e Pietra Perduca;
  - SIC IT4010006 Meandri di San Salvatore;
  - SIC IT4010007 Roccia Cinque Dita;
  - SIC IT4010008 Castell'Arquato, Lugagnano Val d'Arda;
  - SIC IT4010011 Fiume Trebbia da Perino a Bobbio;
  - SIC IT4010012 Val Boreca, Monte Lesima;
  - SIC IT4010013 Monte Dego, Monte Veri, Monte delle Tane;
  - SIC/ZPS IT4010016 Basso Trebbia;
  - SIC/ZPS IT4010017 Conoide del Nure e Bosco di Fornace Vecchia;
  - SIC/ZPS IT4010018 Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio;
  - SIC IT4020003 Torrente Stirone;
  - SIC IT4020008 Monte Ragola, Lago Moò, Lago Bino;
- dalle analisi compiute nello Studio di Incidenza emergono potenziali interferenze relativamente agli assi 2 "qualità del paesaggio e del patrimonio storico e culturale", 3 "qualità del sistema insediativo e del territorio rurale" e 5 "qualità della mobilità e delle reti" come specificato nella tabella seguente:

Sito di Rete Natura 2000	Interferenze/azioni
SIC	
SIC IT401000	Ampliamento Zona di Tutela Naturalistica

2	
SIC IT401000 3	nessuna interferenza di rilievo
SIC IT401000 4	nessuna interferenza di rilievo
SIC IT401000 5	nessuna interferenza di rilievo
SIC IT401000 6	nessuna interferenza di rilievo
SIC IT401000 7	nessuna interferenza di rilievo
SIC IT401000 8	nessuna interferenza di rilievo
SIC IT401001 1	nessuna interferenza di rilievo
SIC IT401001 2	Ampliamento Zona di Tutela Naturalistica
SIC IT401001 3	Ampliamento Zona di Tutela Naturalistica
SIC IT402000 3	Asse pedemontano
SIC IT402000 8	nessuna interferenza di rilievo
SIC-ZPS	
SIC/ZPS IT401001 6	Realizzazione di bacini ad uso irriguo
	Ampliamento Zona di Particolare Pregio Paesaggistico e Ambientale
	Asse pedemontano - Tangenziale Sud

	Piacenza
	Polo funzionale/grande struttura di vendita (Colombarola - Gragnano Trebbiense)
SIC/ZPS IT401001 7	Variante alla SP 654R - Asse pedemontano
SIC/ZPS IT401001 8	Poli produttivi di sviluppo territoriale (Polo Logistico, Ex Eridania, San Nazzaro-Caorso); poli produttivi consolidati (PonteTrebbia - SAIB)
	Poli funzionali (Polo energetico, Porto fluviale, Ex-Eridania); grandi strutture di vendita (Caorso; Cà Nova; Barianella di Castel S. Giovanni)
	Realizzazione del nuovo ponte sul Po nel quadrante est di Piacenza; riorganizzazione dell'asse cispadano con nuovo ponte sul Po (Castelvetro)
	"Darsena in progetto" di Caorso-Monticelli

- dalle analisi compiute nello Studio di Incidenza emergono potenziali interferenze significative negative relativamente agli assi 3 e 5 (previsioni di bacini di accumulo, di poli produttivi di sviluppo territoriale, di nuovi poli funzionali, di grandi strutture di vendita e di varianti viabilistiche) e sono proposte conseguentemente proposte "misure di mitigazione e compensazione ambientale;

Dato atto:

- che la Giunta regionale, al fine di assicurare uno stabile coordinamento tra le Direzioni Generali, con delibera n. 20 del 16 gennaio 1996, ha approvato la "Costituzione di un Gruppo di lavoro permanente per l'acquisizione dei pareri sui Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale", e con delibera n. 312 del 13 marzo 2001 ha approvato le modifiche ed integrazioni alla stessa delibera per conferire al medesimo Gruppo lo svolgimento delle nuove funzioni previste dalla L.R. 20/2000, tra le quali, l'organizzazione dei pareri

settoriali, espressi dalle Direzioni Generali, al fine della formulazione delle eventuali riserve regionali previste dal comma 7 dell'art. 27 della L.R. 20/2000 nell'ambito del procedimento di approvazione dei PTCP e delle loro varianti;

- che la delibera n. 312 del 13 marzo 2001 attribuisce al Responsabile della Direzione generale competente in materia di Programmazione territoriale e urbanistica, vale a dire al Direttore generale alla Programmazione territoriale e negoziata, Intese. Relazioni europee e internazionali, il compito di presiedere e organizzare le attività del Gruppo di lavoro, e dispone che le valutazioni delle Direzioni Generali che lo compongono debbano essere espresse attraverso la presentazione di pareri nell'ambito delle apposite riunioni;
- che inoltre la delibera n. 312 del 13 marzo 2001 attribuisce la responsabilità del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 13, della L.R. 32/1993, al Responsabile del Servizio competente in materia di pianificazione territoriale, vale a dire al Responsabile del Servizio Programmazione territoriale e Sviluppo della montagna, il quale provvede, tra l'altro, a richiedere la convocazione del Gruppo di lavoro per lo svolgimento dell'attività istruttoria finalizzata alla formulazione delle eventuali riserve sul PTCP adottato;
- che, in base alle disposizioni dell'art. 27, comma 7, della L.R. 20/2000, il suindicato Gruppo di lavoro ha condotto l'istruttoria sulla Variante generale al PTCP adottata dalla Provincia di Piacenza verificandone la conformità con le previsioni del Piano Territoriale Regionale (PTR), integrato dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) e con le previsioni contenute negli strumenti di programmazione e pianificazione settoriale e territoriale della Regione, il cui esito è contenuto nella relazione riportata nel presente atto;
- che i pareri dei Responsabili delle Direzioni Generali coinvolte nel procedimento istruttorio, conservati agli atti presso il Servizio Programmazione territoriale e Sviluppo della montagna, sono stati espressi negli incontri del Gruppo di lavoro tenutisi il 3 e il 24

giugno e il 18 novembre 2009 ed evidenziano specifiche osservazioni sui contenuti della Variante adottata;

- che la relazione tecnica, contenente la valutazione della Variante generale al PTCP della Provincia di Piacenza, predisposta con le considerazioni espresse dalle Direzioni Generali nelle riunioni del Gruppo di lavoro istruttorio, è stata trasmessa alle medesime Direzioni tramite posta elettronica per la sua condivisione ed eventuale integrazione;

Valutate le proposte delle motivate riserve alla Variante generale al PTCP adottata dalla Provincia di Piacenza, sollevate nel corso delle riunioni del Gruppo di lavoro, contenute nella relazione tecnica condivisa dai componenti il medesimo Gruppo di lavoro e conservata agli atti del Servizio Programmazione territoriale e Sviluppo della montagna, riportata di seguito integralmente:

<<< RELAZIONE ISTRUTTORIA ELABORATA DAL GRUPPO DI LAVORO INTERDIREZIONI - ISTITUITO CON D.G.R. 312/01 - PER LA FORMULAZIONE DI EVENTUALI RISERVE AL PTCP ADOTTATO DALLA PROVINCIA DI PIACENZA CON DELIBERA DI CONSIGLIO N. 17 DEL 16 FEBBRAIO 2009

La presente istruttoria, nell'ambito delle procedure disposte dall'art. 27 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", è volta a corrispondere alle disposizioni inerenti il comma 7, relative alla formulazione di eventuali riserve da parte della Regione in merito alla conformità del PTCP al PTR ed agli altri strumenti della pianificazione regionale, nonché alle determinazioni assunte in sede di accordo di pianificazione e riguarda il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Piacenza, adottato con deliberazione consiliare n. 17 del 16 febbraio 2009, i cui contenuti sono riportati negli elaborati di seguito indicati:

- Quadro conoscitivo costituito da:
  - Volume A "Sistema economico e sociale";
  - Volume B "Sistema naturale e ambientale" e relativa cartografia;
  - Volume C "Sistema territoriale" e relativa cartografia;
  - Volume D "Sistema della pianificazione" e relativa cartografia;

- Relazione corredata dai seguenti allegati contrassegnati e denominati come segue:
  - 1R (R) "Inquadramento progettuale Asse pedemontano";
  - 2R (R) "Inquadramento progettuale riqualificazione della SS n. 9 via Emilia";
  - 3R (T) "Sistema Ferroviario Piacentino e rete (linee ed assi forti) del trasporto pubblico locale (TPL)";
  - 4R (T) "Rete ciclabile di valenza provinciale";
  - 5R (T) "Principali itinerari e percorsi escursionistici";
  - 6R (T) "Corridoio integrato del F.Po";
- Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (ValsAT) costituita da:
  - Rapporto ambientale e relativi allegati;
  - Sintesi non tecnica;
  - Studio di incidenza;
  - Tavola in scala 1:100.000, denominata "Sensibilità ambientale rispetto al potenziamento del sistema produttivo";
  - Tavola in scala 1:100.000, denominata "Propensione alla tutela naturalistica";
- Norme e relativi allegati che ne costituiscono parte integrante:
  - N1 \_ Elenco degli esemplari arborei singoli o in gruppo, in bosco o in filari di notevole pregio scientifico o monumentale disciplinati ai sensi della L.R. n. 2/1977;
  - N2 \_ Elenco delle località sede di insediamenti storici;
  - N3 \_ Elenco delle zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale;
  - N4 \_ Elenchi dei tratti di viabilità panoramica di interesse provinciale;
  - N5 \_ Misure per la tutela quali-quantitativa della risorsa idrica;
  - N6 \_ Elaborato descrittivo delle Unità di paesaggio provinciali;
  - N7 \_ Schede descrittive dei Poli produttivi di sviluppo territoriale;
  - N8 \_ Schede descrittive dei Poli funzionali;
  - N9 \_ Schede descrittive delle grandi strutture di vendita;

- R (prospetti n.1, 2 e 3) \_ Elenco fattori escludenti per tipologie di impianto al di fuori di ampliamenti di impianti per rifiuti urbani già autorizzati in aree perimetrare dal precedente Piano rifiuti e confermate dal PPGR;
- Cartografia di piano costituita da:
  - n. 11 tavole in scala 1:25.000, contrassegnate dalla lettera A1 e denominate "Tutela ambientale, paesistica e storico-culturale";
  - n. 11 tavole in scala 1:25.000, contrassegnate dalla lettera A2 e denominate "Assetto vegetazionale";
  - n. 11 tavole in scala 1:25.000, contrassegnate dalla lettera A3 e denominate "Carta del dissesto";
  - n. 11 tavole in scala 1:25.000, contrassegnate dalla lettera A4 e denominate "Carta delle aree suscettibili di effetti sismici locali";
  - n. 2 tavole in scala 1:50.000, contrassegnate dalla lettera A5 e denominate "Tutela delle risorse idriche";
  - n. 1 tavola in scala 1:100.000, contrassegnata dalla lettera A6 e denominata "Schema direttore rete ecologica";
  - n. 1 tavola in scala 1:100.000, contrassegnata dalla lettera T1 e denominata "Ambiti di riferimento delle unità di paesaggio provinciali";
  - n. 2 tavole in scala 1:50.000, contrassegnate dalla lettera T2 e denominate "Vocazioni territoriali e scenari di progetto";
  - n. 2 tavole in scala 1:50.000, contrassegnate dalla lettera I1 e denominate "Collegamenti e mobilità territoriale";
  - n. 1 tavola in scala 1:100.000, contrassegnata dalla lettera I2 e denominata "Classificazione e livelli funzionali della rete stradale";
  - n. 2 tavole in scala 1:50.000, contrassegnate dalla lettera vR1 e denominate "Aree non idonee per ogni tipo di impianto di gestione dei rifiuti";
  - n. 2 tavole in scala 1:50.000, contrassegnate dalla lettera vR2 e denominate "Aree non idonee per tipologia di impianto di gestione dei rifiuti";

Il PTCP della Provincia di Piacenza è pervenuto all'Amministrazione regionale il 5/5/2009 ed è stato valutato secondo le indicazioni della delibera della Giunta Regionale n. 312 del 13 marzo 2001, che modifica ed integra la precedente delibera della Giunta regionale n. 20 del 16

gennaio 1996, concernente la costituzione di un Gruppo di lavoro permanente avente come finalità l'acquisizione dei pareri sui Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale e delle loro varianti.

Fanno parte del Gruppo di lavoro, come stabilito dalla citata delibera n. 312 del 13 marzo 2001, i Responsabili delle Direzioni Generali Programmazione territoriale e negoziata, intese. Relazioni europee e internazionali; Agricoltura; Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa; Cultura, Formazione e Lavoro; Attività Produttive Commercio e Turismo; Sanità e Politiche Sociali; Organizzazione, Sistemi informativi e Telematica; Reti infrastrutturali, logistica e sistemi di mobilità.

La stessa delibera individua nel Direttore Generale alla "Programmazione territoriale e negoziata, intese. Relazioni europee e internazionali", il dirigente incaricato a sovrintendere alle attività del Gruppo di lavoro e attribuisce al Responsabile del Servizio Programmazione territoriale e Sviluppo della montagna la responsabilità del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 32/93.

L'attività istruttoria, condotta all'interno delle singole Direzioni Generali, ha trovato i propri momenti di concertazione e confronto nelle riunioni del Gruppo di lavoro, che il Direttore Generale alla "Programmazione territoriale e negoziata, intese. Relazioni europee e internazionali" ha convocato per acquisire e coordinare le valutazioni presentate dalle stesse Direzioni Generali nei giorni 3 e 24 giugno e 18 novembre 2009. Successivamente all'ultima riunione, la condivisione da parte del gruppo di lavoro della presente relazione istruttoria è avvenuta con comunicazioni di posta elettronica.

Le Direzioni Generali coinvolte nel Gruppo di lavoro hanno verificato la conformità del PTCP, adottato dalla Provincia di Piacenza, rispetto al Piano Territoriale Regionale, al Piano Territoriale Paesistico Regionale, nonché rispetto agli altri strumenti di settore della programmazione e pianificazione regionale e al quadro normativo vigente.

Nel lavoro istruttorio ha inoltre assunto rilievo la verifica della convergenza dei contenuti del PTCP con quanto stabilito nell'accordo di pianificazione sottoscritto fra la Regione e la Provincia in data 3 dicembre 2008.

Il PTCP della Provincia di Piacenza è allo stesso tempo un documento di programmazione e di pianificazione in quanto, tenendo conto delle disposizioni della LR 20/2000, costituisce strumento di attuazione della pianificazione regionale, definisce gli indirizzi strategici di assetto del territorio a livello sovracomunale, porta a sistema la pianificazione di settore e costituisce riferimento per la pianificazione comunale.

Le Direzioni generali impegnate con le loro strutture a esaminare il PTCP adottato, hanno espresso il loro apprezzamento per il livello tecnico e programmatico degli elaborati presentati, i quali muovono dal Piano tuttora vigente costituendone aggiornamento e implementazione, ed hanno inoltre condiviso la visione strategica di trasformazione del territorio e la complessiva coerenza sui temi di area vasta. Le Direzioni evidenziano che quest'ultimo aspetto assume sempre più rilevanza, in quanto il territorio è costituito da un insieme tale di relazioni e interazioni da non potere essere governato attraverso la semplice sommatoria dei piani di settore e di piani comunali. Nel PTCP della Provincia di Piacenza, il ruolo di coordinamento assume quindi grande rilievo, diventando presupposto indispensabile per il governo del proprio territorio. L'autonomia degli Enti locali nel definire le scelte di governo del proprio territorio e i principi di sussidiarietà, comportano infatti che il PTCP costituisca l'ambito nel quale i Comuni e la Provincia definiscono e condividono il sistema delle regole, basate più su criteri di autorevolezza che di autorità, utilizzando appunto la funzione di coordinamento territoriale assegnata al PTCP.

Quelle del nuovo PTCP della Provincia di Piacenza sono un complesso di regole mirate e comunicative rivolte innanzitutto a perseguire la sostenibilità dei processi di sviluppo sotto il profilo economico, ambientale e sociale. A tal fine, tra l'altro, dettano opportunamente limitazioni alle attività di trasformazione qualora interagiscano con condizioni di instabilità dei versanti o con le esigenze di salvaguardia delle risorse idriche, oppure concorrono alla riduzione del rischio sismico indirizzando la realizzazione degli interventi di trasformazione secondo criteri di prevenzione e mitigazione avvalendosi dell'individuazione dello scenario della pericolosità locale.

Con riferimento al rischio idraulico ed idrogeologico, l'obiettivo della Provincia di Piacenza è di pervenire, sulla

base dell'Accordo preliminare stipulato in data 9 marzo 2004 con l'Autorità di Bacino del fiume Po e la Regione, all'intesa di cui all'art. 21, comma 2 della L.R. 20/2000, al fine di far assumere al PTCP il valore e gli effetti del Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI). A tal fine, come indicato anche nell'accordo di pianificazione sottoscritto in data 3/12/2008, i contenuti della proposta della Variante generale del PTCP devono essere concertati e condivisi anche con l'Autorità di bacino del fiume Po e pertanto, per renderli pienamente conformi ai criteri e alle disposizioni del PAI, gli elaborati del PTCP sono stati esaminati anche dal Gruppo di lavoro "Provincia di Piacenza", istituito con determinazione n. 9975/2004 e s.m.i dal Direttore Generale all'Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa. Le riserve riportate nella presente relazione tengono conto del confronto tenutosi nell'ambito delle attività svolte ed in corso dal succitato Gruppo.

In linea generale, si evidenzia che è stato ritenuto opportuno introdurre nelle Norme una procedura condivisa volta a garantire un'efficace concertazione e partecipazione dei soggetti a vario titolo competenti (Provincia, Autorità di Bacino, Regione e A.I.Po) rispetto alle analisi del rischio esistente effettuate dai Comuni e alle conseguenti linee di intervento, con la finalità di mantenere un adeguato livello di uniformità di valutazione sul territorio provinciale e a scala di bacino, nonché di rendere più efficace la comunicazione e l'informazione tra enti.

Relativamente al tema dell'espansione insediativa è stato visto con interesse che il nuovo PTCP persegue il controllo dell'urbanizzazione ponendo al centro delle proprie politiche gli elementi strutturanti l'assetto del proprio territorio e quindi propone un modello insediativo coeso e integrato con il sistema infrastrutturale, rivolto a compattare gli sviluppi urbani che si rendono necessari privilegiando comunque la riqualificazione dell'esistente e la valorizzazione delle policentriche e complesse identità urbane.

Il Gruppo di lavoro ha apprezzato l'avvio dell'adeguamento alla Convenzione europea del paesaggio e al D.lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio": il paesaggio è considerato "un bene da proteggere indipendentemente dal suo valore specifico" e le aree e i beni soggetti a vincolo culturale e paesaggistico vengono individuati al fine di costituire un riferimento per l'elaborazione, ai sensi dell'art.19 della L.R. 20/2000, della Carta Unica del

Territorio. La Provincia si pone, tra gli altri, l'obiettivo di tutelare l'identità culturale del territorio provinciale, anche attraverso una puntualizzazione e un ridisegno delle Unità di paesaggio del PTCP 2000, che, nella sostanza, assumono il ruolo di ambiti territoriali, con specifiche, distintive ed omogenee caratteristiche di formazione ed evoluzione. L'inquadramento in Unità di Paesaggio ha consentito di formare una matrice territoriale per la formulazione di un giudizio di valore di contesto, di collegare organicamente i diversi oggetti del Piano e le rispettive disposizioni normative, di descrivere l'aspetto strutturale e strutturante il paesaggio e, soprattutto, di pianificare e gestire oggetti eterogenei orientando le azioni di conservazione o di trasformazione nel rispetto degli equilibri esistenti. A tal proposito la Provincia ha elaborato un apposito allegato alle norme, N6, dove sono individuati gli elementi di tipo antropico e naturale costituenti le invarianti del paesaggio, sono specificati gli elementi di criticità e indicati indirizzi e raccomandazioni alla pianificazione comunale e a quella di settore provinciale.

L'Amministrazione provinciale ha correttamente ritenuto di approfondire ulteriormente le tematiche del PTPR; tale attività ha comportato la rilettura dei contenuti del PTCP vigente, determinando specificazioni normative allo stesso piano regionale, seppur mantenendo, nella sostanza, la struttura dell'articolato e la modalità di rappresentazione. Nella Relazione, a pag. 79, è riportato che "La Provincia, previa intesa con la competente Soprintendenza per i beni archeologici, sottopone ai Comuni, per la conseguente approvazione, la "Carta delle potenzialità archeologiche", in modo che le previsioni in essa contenute siano recepite, con specifiche norme, negli strumenti comunali di pianificazione urbanistica." La Regione, nell'ambito dell'attività propedeutica all'adeguamento del PTPR al D.lgs. 42/2004, sta elaborando una metodologia per la redazione della Carta delle potenzialità archeologiche, in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni archeologici, al fine di conciliare la tutela del patrimonio archeologico con le esigenze operative delle attività che comportano lavori di scavo, da quelle edilizie a quelle estrattive, fino alle grandi opere infrastrutturali. Tale metodologia sarà redatta in forma di linee guida ed è volta ad aggiornare le risorse archeologiche negli strumenti territoriali ed urbanistici e a valutarne la potenzialità.

La Carta delle potenzialità archeologiche deve far parte del Quadro conoscitivo del PSC e pertanto, di norma, è riferita

all'estensione del territorio comunale. Può essere anche elaborata da associazioni di Comuni contermini in quanto sono necessarie la raccolta ed interpretazione dei dati d'archivio e bibliografici, cioè le conoscenze "storiche", la fotointerpretazione, cioè lo studio delle anomalie individuabili tramite la lettura delle fotografie aeree, la lettura ed interpretazione delle cartografie storiche, la lettura geologica e geomorfologica del territorio, vale a dire una valutazione interpretativa delle caratteristiche delle aree coinvolte in relazione alle loro potenzialità insediative nel corso di tutto il periodo antico.

Pertanto si invita la Provincia a valutare la possibilità di affiancare i Comuni nell'elaborazione di tale strumento di lavoro e di fornire loro il necessario supporto tecnico e conoscitivo.

Per quanto riguarda gli insediamenti storici va sottolineata l'importanza del lavoro svolto, anche a favore dei piani comunali, e la volontà di non ritenere esaurita la ricerca sul tematismo. Si invita la Provincia a persistere nel riconoscimento del sistema storico, in quanto la salvaguardia dei singoli elementi risulta più efficace se riferita alla correlazione: elementi visti nella loro reciproca influenza, nella loro dinamicità, nella loro possibilità di "essere" attraverso il mantenimento o il ripristino di un equilibrio paesaggistico.

Degne di nota sono inoltre la promozione del contenimento dei consumi energetici, la valorizzazione delle fonti rinnovabili di produzione di energia, lo sviluppo di attività agricole sostenibili e l'individuazione dello schema della rete ecologica provinciale.

Tuttavia, al fine di concorrere al miglioramento del piano adottato, sulla base delle valutazioni e dei pareri espressi dalle Direzioni Generali rappresentate nel Gruppo di lavoro si formulano le considerazioni di seguito riportate:

- 1) ai sensi dell'art. 27, comma 7, della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, si propongono le seguenti motivate riserve:

**a) con riferimento alla Relazione generale:**

l.1pag.173, punto 3.5.1.6 "La logistica in Piacenza, da area di transito ad area logistica ad alta specializzazione e integrata", si chiede di eliminare dal testo la seguente frase: "In questa prospettiva il PTCP assume le linee del progetto "Piacenza città del Ferro", presentato dall'Istituto

per i Trasporti e la Logistica nell'ambito del Piano Strategico.

La riserva viene espressa in quanto il progetto "Piacenza città del Ferro" (marzo 2006) non è in tutte le sue parti coerente con le previsioni del PRIT; in particolare prevede uno scalo merci aeroportuale, riconvertendo parzialmente l'esistente aeroporto militare di S.Damiano (comune di S.Giorgio), e due terminal intermodali, a Fiorenzuola e a Pontenure che sono in contrasto col Piano regionale;

1.2 paragrafo 3.5.1.1.: a pag. 154 nella frase : "Anche gli interventi ipotizzati relativamente alla S.S. 9 sono stati oggetto di approfondimenti...(...). Tali approfondimenti sono riportati nello specifico allegato (all. 2R).", si chiede di sostituire le parole "...prodotto per la verifica di conformità prevista al paragrafo 8.7.10.5 del Prit." con la frase : "che costituisce riferimento per la redazione dello studio specifico per il quadro complessivo delle azioni e dei provvedimenti necessari.";

1.3a pagina 157, Lettera B, punto 3 "Variante alla SS 9 Via Emilia" dopo la frase "L'intervento prevede la riqualificazione della SS 9 via Emilia attraverso il raccordo delle tangenziali (esistenti e previste) dei singoli centri abitati ..." si chiede di inserire: "e gli interventi di riqualificazione della via Emilia storica, ridestinata ad uso urbano, alla viabilità lenta e ciclabile, definendo eventualmente anche criteri guida sul sistema della sosta e privilegiandola come asse forte principale per il TPL attraverso adeguati interventi di preferenziazione, anche secondo i criteri progettuali e i sistemi di soluzioni individuati dallo specifico allegato 2R,...";

1.4 nella Tabella "Potenziamento della SS 9", pagina 158, si chiede di inserire nella colonna "Tratto" la voce: "Sede storica" e nella corrispondente colonna "Tipologia" la descrizione dell'intervento con la frase: "Interventi di riqualificazione per uso urbano e asse forte principale TPL".  
La riserva al paragrafo 3.5.1.1 si rendono necessarie in quanto l'allegato 2R "Riqualificazione

della SS9 via Emilia" non presenta i requisiti di cui al punto 8.7.10.5 del PRIT per la verifica di conformità regionale. In particolare nell'elaborato non risultano affrontati i temi di cui al punto c) del paragrafo 8.7.10.5 del PRIT, se non come richiamo generico ad un repertorio di possibili soluzioni, non contestualizzate sul tratto della via Emilia in esame, ma estratte da altre esperienze (provincia di Rimini) o fonti manualistiche. Come segnalato anche in fase istruttoria invece "...tale studio deve definire il quadro complessivo delle soluzioni previste, evitando sistemi di "doppie tangenziali" o proposte ridondanti, e deve essere completo degli interventi di riqualificazione della via Emilia storica, ridestinata ad uso urbano.. (...). In particolare, essendo finalizzato alla mobilità di breve e medio raggio, dovranno essere definite le modalità di connessione tra il nuovo asse e gli agglomerati e i poli presenti sul percorso attuale e, al fine di non compromettere nel tempo tale ruolo, il rapporto con le previsioni e gli indirizzi relativi allo sviluppo insediativo. Il sistema complessivo dovrà essere valutato anche con riferimento ad eventuali potenziamenti del sistema autostradale";

1.5 recentemente con L.R. 4 novembre 2009, n. 19 pubblicata sul BUR n. 186 del 4 novembre è stato istituito il parco regionale fluviale del Trebbia. In fase di approvazione della legge istitutiva sono state apportate delle modifiche ai confini rispetto alla proposta originaria avanzata dalla Provincia. Tali modifiche sono state comunque concordate con la Provincia. Tuttavia, data la tempizzazione non possono avere trovato recepimento nel Piano. Si segnala alla Provincia la necessità di integrare nel Piano i confini del Parco regionale fluviale del Trebbia definitivamente approvati;

1.6 si chiede di integrare gli elaborati del PTCP con i contenuti relativi alla protezione dall'inquinamento acustico prodotto da sorgenti principali quali le infrastrutture viarie. Si sottolinea, inoltre, l'importanza di integrare la valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale delle previsioni del Piano anche con riguardo a questi aspetti.

In particolare si chiede di assumere nel Quadro Conoscitivo le mappe acustiche strategiche relative agli assi stradali su cui transitano più di 6.000.000 di veicoli l'anno e di implementare i disposti normativi (vedi, ad esempio, art. 69 "Inquinamento acustico" e art. 103 "Misure di rispetto ed integrazione alla viabilità") con contenuti specifici riferiti al tema.

La riserva viene espressa con riferimento a quanto richiesto dalla Direttiva 2002/49/CE e dal D.Lgs. 194/2005 (art.3 e art.4) relativi alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, nonché alla luce del lavoro di mappatura già svolto anche in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna

Si rileva infatti nel Piano l'assenza di contenuti relativi alla protezione dall'inquinamento acustico prodotto da sorgenti principali quali le infrastrutture viarie, come peraltro richiesto dalla Direttiva 2002/49/CE e dal D.Lgs. 194/2005.

L'obiettivo di ridurre il numero di persone esposte al rumore contenuto nella Direttiva europea e l'indicazione di procedere anche attraverso interventi di pianificazione territoriale e del traffico trova, infatti, un riferimento importante nei contenuti del PTCP relativi al sistema insediativo e della mobilità e ai suoi compiti di indirizzo alla pianificazione sotto ordinata;

**b) con riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione:**

1.7 si chiede di valutare l'opportunità di inserire, a specificazione dei disposti normativi e come indirizzo alla pianificazione comunale, definizioni per l'interpretazione univoca delle norme del PTCP e parametri di misura urbanistici e loro modalità di calcolo ed utilizzo al fine di assicurare coerenza ed omogeneità nell'applicazione della norma, nella valutazione degli strumenti di pianificazione comunale e nella verifica e monitoraggio delle politiche del PTCP stesso.

Si ritiene che l'indicazione di definizioni e di parametri di misura possa essere utile per migliorare la chiarezza e la comprensione della norma nonché per una maggiore omogeneità di applicazione e ai fini della raccolta dati e del

monitoraggio della pianificazione territoriale e urbanistica (comma 2, art. 51 della LR 20/2000);

1.8art. 6, comma 3, lettera d: si chiede di modificare la lettera d per farla corrispondere alla lettera d., comma 3, dell'art. 9 del PTPR.

La riserva viene espressa in quanto, pur ritenendo condivisibile la volontà di realizzare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, la previsione, in assenza di criteri regionali per la loro localizzazione e di una interpretazione delle disposizioni del PTPR, si configura come variante normativa al Piano regionale;

1.9art. 10, comma 6: si chiede di valutare una riformulazione del comma finalizzata ad evitare dubbi interpretativi. La richiesta viene fatta perché il comma richiede ai Comuni di recepire, in sede di formazione e di adeguamento degli strumenti urbanistici, le delimitazioni e le disposizioni del PTCP in materia di rischio idraulico. Prevede altresì la possibilità di effettuare una verifica di compatibilità delle previsioni comunali vigenti che porti all'individuazione di situazioni di incompatibilità e delle relative misure di mitigazione. Si ritiene che questo aspetto della norma possa dar luogo ad una distorta interpretazione che possa giustificare l'attuazione di previsioni altrimenti non ammissibili;

1.10 art. 10, comma 7; si chiede di rivedere la formulazione del comma valutando l'introduzione di un ordine di grandezza indicativo per circoscrivere l'ambito delle rettifiche comunali.

Si ritiene che la formulazione del comma non consenta un'opportuna distinzione tra ciò che si configura come semplice rettifica cartografica e ciò che costituisce variante in quanto modifica sostanziale alla delimitazione della fascia.

Inoltre, per quanto riguarda le possibili varianti ai limiti di fascia A e B, si fa presente che la tematica, che il comma risolve con il rimando all'art. 22 della L.R. n. 20/2000, dovrà essere oggetto della specifica Intesa con l'Autorità di bacino per garantire i livelli di tutela a scala di bacino previsti dal PAI in relazione alle fasce fluviali.

Si chiede pertanto di valutare una riformulazione della norma in tal senso.

- 1.11 art. 10, comma 9: si chiede una specificazione della norma al fine di chiarire che gli interventi di difesa del suolo sono mirati a proteggere l'esistente e che devono essere collocati in un quadro programmatico realizzato sulla base della priorità a scala di bacino.  
Si ritiene opportuno che la norma faccia esplicito riferimento, al primo alinea della lett. b), ad opere di messa in sicurezza "programmate". Inoltre, sarebbe opportuno chiarire che, in questo caso, la "cessione" si attua nei confronti dell'amministrazione pubblica;
- 1.12 art. 10, comma 10: si chiede una riscrittura del comma che ne chiarisca meglio l'ambito di applicazione.  
La richiesta viene fatta perché la lett. c), così come formulata, potrebbe essere interpretata come una deroga sostanziale alle limitazioni imposte dalle Norme del PAI ai fini della salvaguardia dei territori ricadenti in aree a pericolosità idraulica;
- 1.13 art. 10, comma 11: il comma fa riferimento ai criteri per la valutazione delle condizioni di rischio idraulico locale effettuata dai Comuni sulla base di linee guida provinciali.  
Considerato che le citate linee guida non sono ancora disponibili, si chiede alla Provincia di fornire, in via transitoria, alcune indicazioni di massima richiamando le direttive vigenti in materia affinché le Amministrazioni comunali possano procedere alle verifiche di compatibilità del caso. Rientrano tra queste direttive quelle approvate dall'Autorità di Bacino e la citata D.G.R. 126/2002;
- 1.14 art. 10, comma 12: per una maggiore chiarezza di quanto formulato alla lett. c), si chiede un esplicito richiamo alla L.R. n. 7/2004 che contiene specifiche disposizioni per la gestione delle aree del demanio idrico;
- 1.15 art. 10, comma 13: il comma, relativo alla salvaguardia delle previsioni urbanistiche vigenti

alla data di adozione del PTPR, non fa riferimento alla fascia A. Si chiede di chiarire se tale omissione costituisca di fatto un'esclusione;

- 1.16 art. 10, comma 14: con riferimento al territorio urbanizzato, si fa presente che l'art. 17 del PTPR fa salve le previsioni dei PRG vigenti alla data di adozione del PTPR stesso. E' pertanto necessario che sia definita con maggiore chiarezza la vigenza dei piani urbanistici. Si chiede pertanto di rivedere la norma in tal senso;
- 1.17 art. 11, comma 4: la lett. b) consente in fascia A il deposito a cielo aperto di alcune fattispecie di materiali in difformità all'art. 29, c. 2, lett. f) delle Norme del PAI. Si chiede pertanto di riformulare quanto indicato alla lett. b) in modo da renderlo coerente alle citate disposizioni;
- 1.18 art. 11, comma 4: la lett. c) non è pienamente conforme alle disposizioni dell'art. 29, c. 2, lett. c) delle Norme del PAI in quanto non esclude espressamente gli ampliamenti di impianti di trattamento delle acque reflue. Si chiede pertanto di riformulare la norma in modo da renderla pienamente conforme alle citate disposizioni;
- 1.19 art. 11, comma 5: la lett. o) non è pienamente conforme alle disposizioni dell'art. 29, c. 3, lett. e) delle Norme del PAI in quanto consente la realizzazione di piste e guadi in fascia A. Si chiede pertanto di adeguare la norma o di riformularla in modo da integrarla introducendo gli obiettivi di tutela previsti dal PAI, specificando che tali interventi non devono ostacolare né il deflusso della piena né la mobilità laterale del corso d'acqua;
- 1.20 art. 11, comma 5: la lett. p) non è pienamente conforme alle disposizioni dell'art. 29, c. 3, lett. f) delle Norme del PAI. Si chiede pertanto di motivare più dettagliatamente la norma;
- 1.21 art. 11, comma 5: la lett. q) non è pienamente conforme alle disposizioni dell'art. 29, c. 3, lett. h) delle Norme del PAI. Si chiede pertanto di

inserire l'inciso "non riconducibili a rifiuti",  
come previsto dalla norma citata;

- 1.22 art. 11, comma 8: il PAI, all'art. 29, non prevede alcune delle fattispecie elencate al comma 8 mentre il PTPR consente tali fattispecie solo per le aree ricadenti nell'art. 17 (corrispondente alla fascia B della Variante al PTCP).  
Si ritiene pertanto necessario rivedere l'elenco tenendo conto del significato idraulico rilevante attribuito dalla stessa variante di PTCP all'intera fascia A e delle specifiche limitazioni imposte dalla normativa del PTPR;
- 1.23 art. 11, comma 8: con riguardo alla lett. g), considerata la pericolosità idraulica associata alle aree ricadenti in fascia A, si chiede di chiarire che gli interventi relativi a strutture tipo campeggi esistenti sono da limitarsi alla riqualificazione funzionale escludendone in ogni caso il potenziamento;
- 1.24 art. 11, comma 9: considerato il prevalente significato idraulico della fascia A, si ritiene opportuno specificare che le attività ammesse dal comma devono essere compatibili con la valenza idraulica di tale fascia e realizzate preservando le condizioni di sicurezza idraulica. Si chiede pertanto di integrare il comma in tal senso;
- 1.25 art. 11, comma 5, lettera f: si chiede di eliminare la lettera f o riportare la valenza di tale previsione alla data di entrata in vigore del PTPR. La riserva è motivata dalla considerazione che l'articolo 11 è formulato in riferimento alla fascia A, che rappresenta l'alveo sede prevalente del deflusso della corrente di piena, ed è assimilabile all'art. 18 "Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua" del PTPR, come si evince anche dal titolo dello stesso art. 11. Il comma consente operazioni di smaltimento o di recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.lgs. 152/2006 alla data di entrata in vigore dei PAI che l'art. 18 del PTPR non prevede;
- 1.26 art. 11, comma 5, lettera m: si chiede di chiarire la scelta effettuata o di eliminare la lettera m. La

riserva è motivata dalla considerazione che "i prelievi manuali di ciottoli (...) per quantitativi non superiori a 150 metri cubi annui" sono consentiti senza specificare se riferiti all'intero corso d'acqua, al territorio comunale o ad altro; inoltre non è chiaro da chi è autorizzato e controllato il prelievo;

- 1.27 art. 12, comma 5, lettera d: si chiede un chiarimento normativo o l'eliminazione delle previsioni di cui alla lettera d. La riserva è motivata dalla considerazione che l'articolo è formulato in riferimento alla fascia B che si articola in B1 di conservazione del sistema fluviale, in B2 di recupero ambientale del sistema fluviale e in B3 ad elevato grado di antropizzazione. Le operazioni di smaltimento o di recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.lgs. 152/2006 alla data di entrata in vigore dei PAI, vengono consentite senza specificare in quale delle 3 zone B e sono in contrasto con i disposti dell'art. 17 "Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua " del PTPR;
- 1.28 art.12, comma 5: Le lettere i) e j) fanno riferimento all'art. 39, c. 4, lettere a) e b) delle Norme del PAI, che subordinano gli interventi consentiti alla rinuncia, da parte del soggetto interessato, al risarcimento in caso di danno. Al fine di rendere pienamente coerenti le disposizioni alla normativa del PAI, si chiede di integrare in tal senso le lettere i) e j);
- 1.29 art.12, comma 6: Il PAI, all'art. 39, c. 4, non prevede la fattispecie di interventi indicati dal comma in esame, che pertanto risulta in contrasto con la pianificazione sovraordinata. Si chiede di chiarire se la norma introdotta, pur non coerente con il PAI, derivi da esigenze specifiche e inderogabili legate a impianti esistenti sul territorio provinciale. In tal caso la loro ammissibilità deve essere subordinata al confronto con l'Autorità di bacino in sede di Intesa ex art. 21 della L.R. n. 20/2000 e s.m.i.;
- 1.30 art. 13, comma 6: con riferimento alle zone C1 e C2, individuate negli elaborati del PTCP adottato, si

ritiene opportuno che la Provincia fornisca ai Comuni indicazioni di massima circa la differenziazione della disciplina da applicare a dette zone. Si chiede pertanto di integrare in tal senso la norma;

- 1.31 art. 15, comma 2, lettera a: si chiede di riformulare la lettera per farla corrispondere alla lettera a), comma 1, dell'art. 19 del PTPR. La riserva è motivata dalla considerazione che il riferimento del Piano regionale era al perimetro del territorio urbanizzato individuato ai sensi della L.R. 47/78; non assoggettare alle disposizioni dell'art. 15 le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato, come perimetrato ai sensi della L.R. 20/2000, costituisce deroga alle disposizioni dell'art. 19, comma 1, lettera a) del PTPR, in quanto è spostata temporalmente la valenza dell'esclusione;
- 1.32 art. 15, comma 4, lettera d: si chiede di rendere conforme la prescrizione a quanto previsto alla lettera d., comma 3, dell'art. 19 del PTPR. Tale riserva viene formulata al fine di garantire la coerenza alla pianificazione regionale. Si chiede inoltre di aggiungere un comma corrispondente al comma 11 dell'art. 19 del PTPR al fine di consentire al PTCP di individuare, all'interno delle aree di particolare interesse paesaggistico-ambientale, ulteriori aree da destinare ad uso extra agricolo, tra cui possono considerarsi ricompresi gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. In tali casi, è necessario però che venga dimostrata l'esistenza o la permanenza di tale necessità non altrimenti soddisfabile e la compatibilità dell'intervento previsto con le caratteristiche paesaggistiche tutelate previo parere favorevole della Provincia;
- 1.33 art. 16, comma 1: si chiede di integrare il comma con la seguente proposizione: "Sono invece escluse dalla categoria dei biotopi le aree realizzate mediante il ritiro ventennale dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali, con gli aiuti previsti dai Piani di Sviluppo rurale della Regione Emilia-Romagna." La riserva è motivata dall'esigenza di non precludere, al termine del periodo ventennale di

impegno, la possibilità di procedere al recupero nelle condizioni di origine dei seminativi delle aree oggetto di intervento per fini agricoli nonché dalla necessità di evitare l'introduzione da parte dei Comuni di ulteriori disposizioni gestionali rispetto a quelle tecnico-attuative già previste dal Piano di Sviluppo rurale della Regione Emilia-Romagna;

- 1.34 art.16, comma 6: si chiede di eliminare la frase: "Tale aggiornamento non costituisce variante al presente Piano.", per conformità alla LR 20/2000;
- 1.35 art.19, comma 4: si chiede di eliminare la parola "preferibilmente". La riserva si rende necessaria in quanto l'indirizzo contenuto al comma 4 e riguardante i calanchi tipici di valenza comunale, dà adito ad interpretazioni erronee; infatti la parola "preferibilmente" sembra far consentire gli ampliamenti anche in zone non già interessate da infrastrutture e attrezzature;
- 1.36 art. 20, comma 4 e comma 20: si chiede di riformulare il comma 4 secondo quanto previsto dagli artt. 9 "Sistema dei crinali e sistema collinare" e 20 "Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi" del PTPR. La riserva si rende necessaria in quanto il consentire nuove previsioni e interventi edilizi lungo le linee di crinale, o parti di esse, storicamente libere da infrastrutture o insediamenti è in contrasto con quanto disposto all'art. 9 e all'art. 20 del PTPR. Conseguentemente dovrà essere modificato, o eliminato, anche il comma 7 del medesimo art.20;
- 1.37 art. 22, comma 1: si chiede di integrare il comma aggiungendo, come nel comma 3, alle parole "D.lgs 42/2004 e successive modifiche" la frase "Parte ii, beni culturali, Capo VI". La riserva muove dalla considerazione che la formulazione proposta potrebbe dar adito a fraintendimenti fra la tutela archeologica riferita ai beni culturali (che si estende anche ai singoli rinvenimenti di reperti) e quella relativa ai beni paesaggistici;
- 1.38 art. 22, comma 2: si chiede di fornire chiarimenti in merito alle tutele di Piano relative ai "siti

oggetto di decreto di vincolo specifico" ovvero di ricomprenderli nelle categorie a. e b1 descritte nel medesimo comma, al fine di una migliore chiarezza applicativa della norma.

Si chiede inoltre di esplicitare, all'ultimo capoverso, se le ulteriori "zone di interesse archeologico" individuate nel Quadro conoscitivo siano sottoposte alla disciplina della categoria o ad altra disciplina "in accordo con la Soprintendenza". Nel caso in cui le zone siano individuate e perimetrare all'interno del Quadro conoscitivo e sottoposte alla categoria b2. si chiede di chiarire che la disciplina della categoria b2 è transitoria, vigente fino agli approfondimenti del PSC. Naturalmente, anche in sede di PSC, la disciplina deve riferirsi alle categorie del PTPR;

- 1.39 art. 22, comma 4: si chiede di rivedere il comma ed eventualmente di riscriverlo per renderlo conforme alle disposizioni dell'art. 21 del PTPR in quanto la possibilità di comprendere le aree classificate b1. (aree di accertata e rilevante consistenza archeologica) entro perimetri di comparti di nuova edificazione non appare consona alle caratteristiche delle zone di cui trattasi, né alle finalità delle norme del vigente PTPR, che le include in parchi regionali, provinciali o comunali;
- 1.40 art. 22, comma 5: si chiede di integrare il comma al fine di considerare la procedura da applicare nel caso in cui i rinvenimenti siano consistenti. La riserva si ritiene necessaria in quanto l'ultimo periodo del comma 5 è formulato prevedendo che le aree possano non restituire alcun materiale archeologico, mentre non è contemplato il caso in cui i rinvenimenti possano essere consistenti;
- 1.41 art. 22, comma 6: Si chiede di riformulare il comma attribuendo ai Comuni la competenza della elaborazione della "Carta delle potenzialità archeologiche" in quanto per il livello di dettaglio richiesto la scala di rappresentazione è più opportunamente quella comunale;
- 1.42 art. 30, comma 3: il comma fa riferimento a "specifiche direttive di settore" sulla cui base i Comuni dovranno effettuare la verifica di

compatibilità, che non sono state però allegate al Piano. Si chiede di chiarire se tali direttive siano in corso di definizione e di prossima approvazione. In caso contrario, poiché i contenuti della verifica sono di fatto espressi al successivo art. 31, c. 4, si ritiene che il rimando alle direttive di settore possa essere omesso;

- 1.43 art. 30, comma 5: il comma prevede che gli strumenti urbanistici comunali possano adottare meccanismi compensativi finalizzati a favorire la riduzione del rischio attraverso alcune azioni tra cui, al primo alinea della lett. b), la realizzazione diretta da parte dei soggetti interessati dalle opere di messa in sicurezza.

Al fine di chiarire che gli interventi di difesa del suolo sono mirati a proteggere l'esistente e devono essere collocati in un quadro programmatico realizzato sulla base della priorità a scala di bacino, si ritiene opportuno fare esplicito riferimento, al primo alinea della lett. b), ad opere di messa in sicurezza "programmate".

Inoltre, sarebbe opportuno chiarire che, in questo caso, la "cessione" si attua nei confronti dell'amministrazione pubblica.

Si chiede pertanto una specificazione della norma sulla base delle succitate considerazioni;

- 1.44 art. 31, comma 3: si chiede una riscrittura del comma che chiarisca meglio l'ambito di applicazione della norma. La richiesta viene fatta perché la lett. d), così come formulata, potrebbe essere interpretata come una deroga sostanziale alle limitazioni imposte dalle Norme del PAI ai fini della salvaguardia dei territori ricadenti in aree a pericolosità idrogeologica;

- 1.45 art. 31, comma 4: il comma fa riferimento a "linee guida approvate dalla Giunta Provinciale", sulla cui base i Comuni dovranno effettuare la verifica di compatibilità, che non sono state però allegate al Piano.

Si chiede alla Provincia se tali linee guida siano in corso di definizione e di prossima approvazione. In caso contrario, poiché i contenuti della verifica sono di fatto espressi nel medesimo comma 4, si

ritiene che il rimando alle linee guida di settore possa essere omesso.

Alla lett. a), inoltre, si chiede, in linea con i contenuti della direttiva approvata con D.G.R. n. 126/2002, di integrare quanto previsto aggiungendo, tra i rilievi, quello "geomorfologico";

- 1.46 art. 31, comma 6, lett. f): si chiede di rivedere la norma rendendola pienamente coerente con la pianificazione sovraordinata.

La richiesta viene fatta perché la norma non è conforme alle disposizioni del PAI che, in frana attiva, prevedono per gli edifici esistenti la sola manutenzione ordinaria e gli interventi volti a mitigarne la vulnerabilità.

Le tipologie indicate (manutenzione straordinaria, restauro scientifico, restauro e risanamento conservativo, ad eccezione del ripristino tipologico) sono previste dal PAI per le aree in frana quiescente.

Si segnala inoltre che, rispetto alla normativa del PAI, manca il riferimento alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere pubbliche o di interesse pubblico;

- 1.47 art. 31, comma 7: si riscontra che, rispetto alla normativa del PAI, manca, tra le fattispecie individuate al comma 7, la disposizione che consente la realizzazione dei nuovi impianti di acque reflue e l'ampliamento degli esistenti.

Si chiede pertanto la motivazione di tale omissione o l'eventuale reintroduzione nel caso si trattasse di mero errore materiale;

- 1.48 art. 31, comma 7, lett. d): si chiede di modificare la norma uniformandola alla disciplina generale in materia.

La richiesta viene fatta perché la lettera d) ammette gli interventi di nuova costruzione in frana quiescente, previa analisi di compatibilità.

Seppure tale disposizione risulti conforme alla normativa del PAI, si fa presente che l'art. 26, c. 7, del PTPR consente per dette aree solo interventi di completamento e nuovi edifici di modesta entità, subordinatamente alla verifica di compatibilità.

Inoltre, l'art. A-2 della L.R. 20/2000 sancisce il principio di divieto di nuove costruzioni e di

cambio di destinazione d'uso che aumentino l'esposizione al rischio negli ambiti caratterizzati da fenomeni di dissesto idrogeologico e da instabilità geologica potenziale.

Sulla base del combinato disposto delle precedenti norme e considerato il significato di frana quiescente, alla quale il PAI associa una pericolosità elevata, non si ritiene condivisibile la possibilità generalizzata di nuove edificazioni. Per altre realtà provinciali, aventi caratteristiche territoriali similari a quelle piacentine, è stata prevista una norma che, con la finalità di coniugare la pericolosità associata a dette aree e di consentire il permanere delle attività socio-economiche esistenti nei territori collinari-montani, consente, in determinate condizioni, interventi di non rilevante estensione a completamento dei centri urbani (all'interno o in stretta contiguità del territorio urbanizzato) e, per quanto riguarda le attività agricole, nuovi interventi edilizi di modesta entità e ampliamenti una tantum fino ad un massimo del 20%;

- 1.49 art. 31, comma 7, commi 8 e 9: in considerazione della portata delle disposizioni contenute nei commi, si ritiene che questi possano essere individuati con la sigla "P" piuttosto che "I". Si chiede pertanto di modificare in tal senso l'indicazione delle sigle;
- 1.50 art. 31, commi 9 e 10: si chiede di motivare meglio la scelta di demandare ai Comuni la definizione dei criteri di delimitazione delle aree Ee. La norma non definisce i criteri di perimetrazione delle aree Ee, che risultano demandati ai Comuni. Ciò in considerazione del fatto che nella direttiva approvata con D.G.R. n. 126/2002 era stato chiesto alle Province di provvedere alla delimitazione di tali aree o di fornire comunque criteri più dettagliati;
- 1.51 Si chiede aggiungere dopo l'art. 33 "Rischio sismico", il seguente articolo e di rinumerare di conseguenza i successivi articoli delle Norme:  
"Art.34 - Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei

1. Tali zone si identificano nella fascia di territorio situata lungo il margine pedecollinare e comprendente parte dell'alta pianura, caratterizzata dalla presenza di conoidi alluvionali dei corsi d'acqua appenninici, che presentano in profondità le falde idriche dalle quali attingono i principali acquedotti per usi idropotabili; in esse sono ricomprese sia le aree di alimentazione verticale degli acquiferi, sia aree proprie dei corpi centrali, caratterizzate da ricchezza di falde idriche. Le caratteristiche morfologiche, le peculiarità idrogeologiche e di assetto storico-insediativo, definiscono questa fascia di transizione come uno dei sistemi fisicoambientali strutturanti il territorio provinciale.
2. Nelle zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei ricomprese nei perimetri definiti nella tavola A1 o, in tale perimetro intercluso, valgono le prescrizioni di cui ai successivi articoli.
3. Gli strumenti di pianificazione comunali potranno elaborare ulteriori specificazioni di zone e di norma, se più restrittive, qualora risultino da studi sulla vulnerabilità degli acquiferi sotterranei di maggiore dettaglio."

La riserva si ritiene necessaria per consentire il perseguimento della tutela delle risorse idriche superficiali e sotterranee congiuntamente al mantenimento della tutela paesaggistica disposta dall'art. 28 del PTPR, come specificato dall'art. 35 del vigente PTCP.

Di conseguenza andrà individuato anche nella nuova tavola A1 "tutela ambientale, paesaggistica e storico culturale" la perimetrazione delle zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei, aggiornata alla luce degli studi condotti per l'attuazione del PTA. Questo consentirà la rappresentazione in maniera omogenea nel territorio regionale di un sistema continuo che connota l'intera fascia dell'alta pianura regionale, anche dal punto di vista paesaggistico;

1.52 art. 38, lettera d.: con riferimento alla frase "e le attività di recupero con impianti mobili presso le aziende agricole" si chiede di chiarire a quale tipo di attività di recupero viene fatto riferimento e di riformulare conseguentemente la norma. La riserva si ritiene necessaria per una maggiore chiarezza esplicativa e applicativa della disposizione normativa;

1.53 art. 56 comma 1, art. 57 comma 2 e 3, art. 58 comma 2 e 3, art. 59 comma 4 e 5, art. 72 comma 3: si chiede di ricondurre la definizione di territorio rurale di cui all'art. 56, comma 1 delle Norme a quanto stabilito dall' art. A-16 della LR 20/2000. Infatti il comma in oggetto definisce il territorio rurale non solo come l'insieme del territorio non urbanizzato ma anche di quello "non destinato dagli strumenti urbanistici comunali vigenti alla data di adozione del presente Piano ad essere urbanizzato". La norma esclude dalla definizione di territorio rurale quello destinato dagli strumenti urbanistici comunali ad essere urbanizzato e che quindi, ad oggi, potrebbe risultare ancora solo pianificato, non in corso di attuazione e ricadere in ambiti con vincoli ambientali o che necessitano una ulteriore valutazione alla luce dei criteri di sostenibilità ambientale e territoriale introdotti dalla LR 20/2000.

Si chiede inoltre di chiarire e puntualizzare i seguenti disposti normativi che non appaiono pienamente condivisibili in quanto ammettono, erroneamente, all'interno degli ambiti del territorio rurale, ampliamenti ed espansioni di abitati e nuclei e, quindi, nuova urbanizzazione, che vanno invece ricondotti agli ambiti compresi nel territorio urbanizzato o urbanizzabile:

- art. 57, comma 2, lett.d), art. 58, comma 2, lett.c) e art. 59, comma 4, lett.c) dove all'interno degli ambiti del territorio rurale si ritrova l'obiettivo di "attuare le previsioni urbanistiche di ampliamento e ristrutturazione degli abitati in modo il più possibile consono alle locali configurazioni edilizie, (...)";

- art. 57, comma 3, lett.i), art. 58, comma 3 lett.f) e art. 59, comma 5, lett.b) nei quali

si richiede, per gli ambiti del territorio rurale, agli strumenti urbanistici comunali di definire "gli ambiti destinati all'espansione dei nuclei rurali attivi" nel rispetto, ad esempio, della centuriazione e degli schemi morfologici del territorio;

- art. 72, comma 3, lett.b) nel quale ci si riferisce nuovamente a "consistenti insediamenti in territorio rurale";

1.54 art. 56 commi 9 e 10, art. 57 comma 3, art. 58 comma 3, art. 59 commi 5 e 7, art. 61 comma 4 e art. 62:

Si chiede di rendere coerenti alle disposizioni della LR 20/2000 i seguenti articoli specificando che la possibilità di realizzare nuove costruzioni, finalizzate alla conduzione dei fondi e, quindi, all'esercizio delle attività agricole, è ammessa nei limiti stabiliti dalla legge regionale e, nello specifico, dai comma 1, 3 e 4 dell'art. A-21 dell'Allegato alla stessa, mentre non è ammessa la realizzazione di nuove costruzioni per attività non connesse a quella agricola. Il comma 1 dell'art. 61 prevede correttamente che "la realizzazione di nuove costruzioni è subordinata al rispetto delle disposizioni della L.R. n. 20/2000 e potrà essere prevista solo in funzione della conduzione del fondo" e delle attività connesse. Tuttavia in differenti disposti normativi sono riportate possibilità e trasformazioni ammesse che non sempre appaiono pienamente conformi a quanto dichiarato e quindi alle politiche e agli obiettivi del territorio rurale stabiliti dalla LR 20/2000:

- art. 57, comma 3, lett.h) negli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico, art. 58, comma 3, lett.e) negli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola e art. 59, comma 5, lett.d) negli ambiti agricoli periurbani, si cita tra gli interventi ammissibili in territorio rurale, la nuova edificazione senza specificare che è ammessa soltanto qualora sia necessaria alla conduzione del fondo, all'esercizio delle attività agricole e di quelle connesse,
- art. 59, comma 7, lett.a) che disciplina gli ambiti agricoli periurbani si dichiara che deve essere esclusa "la possibilità di realizzare nuovi edifici abitativi che non

siano funzionali alla conduzione del fondo" quando la limitazione non è applicabile solo agli edifici abitativi ma a tutti;

- art. 59, comma 7, lett.c) si ammette negli ambiti agricoli periurbani, nei limiti dell'art. 61 e dell'art. 62, la possibilità di realizzare "manufatti quali piccole attrezzature sportive e ricreative ad uso degli ospiti, recinti per animali, tettoie aperte, box per cavalli" con basso impatto ambientale e paesaggistico e funzionali al "riuso di edifici preesistenti per attività turistiche, ricettive, ristorative, ricreative e sportive, culturali e sociali, o per la custodia e l'allevamento di animali d'affezione". Alcuni di questi interventi si prefigurano come nuova costruzione e pertanto dovrà, anche in questo caso, essere specificato che sono ammissibili solo se connessi alla conduzione del fondo e all'esercizio delle attività agricole e di quelle connesse;
- art. 61, comma 4 si ammette la medesima possibilità, con l'aggiunta di piazzole per tende o caravan, concessa all'art. 59, comma 7 lett.c);
- art. 62, comma 1 si dichiara che "la realizzazione di nuove costruzioni per funzioni non connesse alle attività agricole è ammessa soltanto nei casi disciplinati dall'art. 56, commi 9 e 10" e pertanto gli strumenti urbanistici comunali possono ammettere e disciplinare le condizioni per l'insediamento di attività quali ad esempio:
  - art. 56, comma 9 - allevamento e custodia animali non ad uso alimentare, attività di florovivaismo e relativi spazi commerciali, attrezzature sportive pubbliche e private di uso familiare non comportanti la realizzazione di edifici, quali piscine, campi da bocce e simili, con attrezzature di servizio alle attività e non comportanti elevate impermeabilizzazioni, ecc.. In questo caso vengono elencati tra i riferimenti i requisiti dell'imprenditore agricolo ma è

più corretto puntualizzarne il disposto normativo sostituendo alle parole "con riferimento" le parole "nel rispetto";

- art. 56, comma 10 - attività di gestione, trasformazione, lavorazione, magazzinaggio e commercio dei prodotti agroalimentari collocati al di fuori di ambiti produttivi (lett.a), attività esistenti di tipo industriale, artigianale, commerciale, logistico e magazzinaggio collocate al di fuori di ambiti produttivi (lett.b). Si ammette la possibilità per le attività della lett.a) di nuovi interventi per i quali è quindi necessario specificare se si tratta di imprese già insediate e la connessione con le attività agricole o integrative del reddito agricolo. Per le attività della lett.b) è, invece, concesso il trasferimento in "altre aree del territorio rurale" se si migliora ambiente e paesaggio e quindi sono ammesse, in assoluta difformità dalla legge regionale, nuove urbanizzazioni in territorio rurale e, al contrario, non ci si avvale della possibilità concessa dal comma 2 dell'art. A-21 della LR 20/2000 di promuovere meccanismi perequativi che possano favorire il ripristino del territorio agricolo attraverso la demolizione dei fabbricati incongrui e il riconoscimento di diritti edificatori da trasferire in ambiti urbanizzati o urbanizzabili, appositamente individuati;

1.55 artt. 63, 64, 66: con riferimento ai criteri e dispositivi relativi allo sviluppo del sistema insediativo si chiede alla Provincia di provvedere ad una maggiore esplicitazione ed ad una più puntuale definizione degli obiettivi e dei criteri individuati quale riferimento per la pianificazione e localizzazione delle quote insediative dei piani comunali in particolare in relazione alla funzione residenziale. In merito si ritiene opportuno che vengano più propriamente esplicitate ed articolate le condizioni finalizzate a promuovere un ordinato sviluppo del territorio, dei tessuti urbani e del

sistema produttivo, con particolare riguardo al rapporto tra i futuri dimensionamenti dei PSC e i criteri di scelta della localizzazione delle nuove previsioni insediative con: le vocazioni dei differenti contesti territoriali (sistemi territoriali complessi, Aree Programma, gerarchia dei centri), l'infrastrutturazione e la presenza di dotazioni territoriali e servizi sul territorio.

In tal senso si richiamano anche le modifiche apportate all'art. 26 della LR 20/2000 dalla LR 6/2009 che, in particolare, assegnano al PTCP il compito di stabilire le condizioni e i limiti al consumo di suolo non urbanizzato e i requisiti di sostenibilità territoriale e ambientale delle previsioni urbanistiche comunali che comportano rilevanti effetti che esulano dai confini amministrativi di ciascun ente.

Pur condividendo la volontà dell'Amministrazione Provinciale di assegnare "particolare rilevanza al governo dell'assetto del sistema insediativo, della sua crescita e ancora di più delle modalità con le quali questa crescita si realizza" articolando la domanda "secondo un disegno organico e facendo i conti con i vincoli della sostenibilità" e prendendo a riferimento "l'armatura di progetto" del sistema insediativo del PTCP vigente sia per "orientare le scelte di sviluppo dei servizi e delle attrezzature collettive di rango sovracomunale" sia quale "principale riferimento per le scelte relative all'espansione del sistema insediativo" (pagg. 93/95 della Relazione di Piano), la riserva muove dalla considerazione che l'art. 64, commi 1 e 2, dichiara che deve essere contenuta l'espansione urbana su aree esterne al territorio urbanizzato e va considerata come possibilità solo se non è possibile soddisfare la domanda mediante aree residue di PRG, interventi di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente (con un contributo maggiore uguale al 30% del fabbisogno complessivo stimato per recupero patrimonio edilizio esistente salvo sia dimostrabile l'impossibilità di raggiungere detta quota), mentre l'art. 66, commi 1 e 2, richiede che gli ambiti per i nuovi insediamenti siano collocati "in aree limitrofe al territorio urbanizzato, tenendo conto della accessibilità ai servizi primari e secondari e ai servizi di trasporto collettivo" e comunque

escludendo "rilevanti espansioni di territorio urbanizzato nei centri non serviti da sistemi di trasporto pubblico ed in quelli non dotati almeno della gamma dei servizi di base" nonché nelle saldature dei varchi.

Tuttavia il PTCP demanda agli strumenti di pianificazione comunali il compito di verificare la fattibilità e la sostenibilità degli interventi in rapporto alla capacità di servizio delle reti e degli impianti tecnologici, delle reti viabilistiche e della dotazione di servizi pubblici (vedi in particolare art. 64, commi 8 e 9 e art. 109, comma 2) senza entrare nel merito e quindi definire cosa si intende per "gamma completa di servizi di base" o "servizi primari e secondari" oppure senza utilizzare, quali criteri discriminanti ed elementi di riferimento per la localizzazione delle nuove quote insediative, la distinzione del rango dei centri (art. 79 e Tav. T2), l'analisi e il monitoraggio delle dotazioni di servizi presenti sul territorio per categorie di centro (Quadro Conoscitivo, Volume C "Sistema Territoriale", Tavola C1.b "Sistema insediativo territoriale. Gerarchia dei centri urbani") oppure gli "assi forti" (principali e secondari) del TPL suburbano ed extraurbano, i corridoi portanti del trasporto pubblico su gomma e la rete ferroviaria e il servizio ferroviario suburbano provinciale (art. 102 e Tavv. I1 e I2);

1.56 art. 64, comma 7: si chiede di rivedere la norma e ricondurre gli strumenti citati entro quanto fissato dalla LR 20/2000, escludendo la possibilità di modificare i limiti e i criteri fissati dal PTCP al di fuori delle procedure di variante previste dalla LR 20/2000.

La riserva viene espressa in quanto non si comprende la volontà e l'applicabilità del disposto normativo in quanto cita e trova riferimento nell'art. 40 della LR 20/2000 che però non tratta i contenuti dell'Accordo territoriale ma quelli dell'Accordo di programma.

Compito del PTCP, ai sensi dell'art. 26 della LR 20/2000 come modificato dalla LR 6/2009, è quello di definire l'assetto, limitatamente agli interessi sovracomunali, del sistema insediativo e a tal fine stabilire i criteri per la localizzazione e il

dimensionamento degli insediamenti e condizioni e limiti al consumo di territorio non urbanizzato. L'art. 40 della LR 20/2000 come modificato dalla LR 6/2009, si configura come atto negoziale con cui due o più amministrazioni pubbliche si impegnano a collaborare per la realizzazione di opere, interventi o programmi di intervento di rilevante interesse pubblico, eventualmente anche in variante agli strumenti urbanistici (e quindi, ad esempio, in caso di funzioni residenziali per la realizzazione di edilizia residenziale popolare o sociale). In merito si ricorda anche il comma 1 bis della LR 20/2000 come modificato dalla LR 6/2009, che specifica che la variazione degli strumenti di pianificazione, prevista dall'Accordo di programma, riguarda esclusivamente le aree destinate alla realizzazione delle opere, degli interventi o dei programmi di intervento di rilevante interesse pubblico oggetto dell'accordo. Qualsiasi altro tipo di intervento non rientri in questa casistica deve, al contrario, avvalersi della procedura di approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistici. Pertanto, non apparirebbe motivata e assentibile, la volontà dell'Amministrazione Provinciale di prevedere comunque la possibilità di derogare i limiti fissati dallo stesso PTCP e di introdurre, attraverso forme concertate, nuove quote di territorio urbanizzato non giustificate dal soddisfacimento della domanda ipotizzata dal PSC o di quanto stabilito anche in termini di sostenibilità ambientale e territoriale. Non si ritiene inoltre pienamente condivisibile la possibilità di prevedere deroghe, subordinate alla stipula di un Accordo territoriale, ai limiti che il PTCP fissa per il nuovo territorio urbanizzato, ai criteri per determinare la domanda abitativa e per le quote produttive "qualora connesse con la realizzazione di opere, interventi o programmi di intervento, di iniziativa pubblica o privata, aventi rilevante interesse regionale, provinciale o comunale" seppur motivate, nel caso di funzioni abitative, in relazione alle dinamiche demografiche e al dimensionamento del PSC;

- 1.57 art. 64, commi 8 e 9: si chiede di provvedere alla correzione del disposto normativo per renderlo conforme agli artt. 4, 5 e 6 e 28, comma 2, lett. b)

ed e) della LR 20/2000, assegnando alla Valsat del PTCP e non al Quadro Conoscitivo del PSC, il compito di valutare la sostenibilità, volendo anche economica, della tenuta delle infrastrutture e delle dotazioni delle nuove previsioni. Gli esiti di tale valutazione devono necessariamente essere recepiti dai disposti normativi del PSC, e non solo dalla normativa del POC, che ne recepisce i risultati e, quindi, le eventuali condizioni vincolanti o mitiganti l'attuabilità delle nuove previsioni;

1.58 si chiede che nell'articolo 67 e più in generale nel PTCP si consideri maggiormente la pratica della riqualificazione fluviale o gestione integrata dei corsi d'acqua.

La riserva viene espressa in quanto la pratica della riqualificazione fluviale, che rappresenta ormai un approccio alla gestione integrata e pluriobiettivo dei corsi d'acqua, diffusa in tutta Europa e della quale sussistono esempi significativi anche in Italia, e che viene considerata nella Relazione quale "restituzione o mantenimento di spazi e ripristino di processi naturali, di riduzione dell'artificialità, di restituzione dell'equilibrio geomorfologico del rapporto con la piana inondabile e di un regime idrico prossimo a quello di riferimento" viene trattata e proposta nella Relazione, ma richiamata solo marginalmente delle Norme, all'art. 67 -Rete ecologica nell'ambito della trattazione dei "corridoi ecologici" quale intervento da associare. Pertanto non assume compiutamente nell'ambito del Piano la dimensione adeguata a dispiegare la grande potenzialità di consentire contemporaneamente ed a un livello soddisfacente gli obiettivi di riduzione del rischio idraulico, miglioramento della qualità delle acque, miglioramento della qualità ecologica e della biodiversità, miglioramento delle condizioni che rendono gradevole la fruibilità;

1.59 art. 70: si chiede una maggiore articolazione dell'articolo al fine di renderlo più preciso riguardo ai contenuti previsti dalla normativa regionale. In particolare si suggerisce la seguente possibile articolazione:

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett.a) della direttiva DGR n.2263/2005 applicativa dell'art.2 della legge regionale 29 settembre 2003 n. 19 "Norme in materia di riduzione dell'Inquinamento luminoso e di risparmio energetico" si definisce *Inquinamento luminoso* ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperde al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata e se orientata al di sopra della linea di orizzonte.
2. Ai sensi della normativa regionale di cui al comma 1, tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna pubblici e privati, in fase di progettazione o di appalto, devono essere eseguiti su tutto il territorio a norma antiinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico. A tal fine, gli impianti devono rispettare i requisiti di cui all'art. 5 della direttiva applicativa.
3. Il Piano, come previsto dalla norma, tutela dall'inquinamento luminoso il sistema provinciale delle aree naturali protette di cui all'art. 51, i siti della Rete Natura 2000 di cui all'art. 52, e gli osservatori astronomici ed astrofisici, professionali e non professionali, di rilevanza regionale o provinciale, che svolgono attività di ricerca scientifica e di divulgazione che ne fanno richiesta, previa verifica dei requisiti in possesso.
4. A tal fine il Piano identifica come Zone di protezione dall'inquinamento luminoso, ai sensi della normativa regionale:
  - le aree che costituiscono il sistema provinciale delle aree naturali protette e dei siti della rete Natura2000;
  - le aree attorno agli osservatori di cui al comma 3 per i quali siano state esplicitate le procedure previste dalla norma.In tali Zone, oltre al rispetto di quanto previsto al comma 2, i Comuni sono tenuti all'applicazione degli indirizzi di buona amministrazione indicati all'art.4 della direttiva applicativa.
5. I Comuni e gli Enti di gestione delle aree naturali protette e dei siti della rete Natura 2000 adeguano i propri strumenti di

pianificazione, programmazione e regolamentazione recependo le individuazioni di cui al comma 4 e le relative disposizioni di protezione definite dalla legge.

6. Alle Province ed ai Comuni competono rispettivamente le funzioni di cui agli art. 3 e 4 della legge regionale 29 settembre 2003 n. 19;

1.60 art. 72, comma 1 e 2: si chiede di rivedere la definizione e i conseguenti indirizzi normativi relativi alle dotazioni ecologico-ambientali coordinandoli a quanto stabilito dall'art. A-25 e dall'art. A-6 della LR 20/2000.

Si evidenzia che, ai sensi dell'art. A-25 della LR 20/2000, le dotazioni ecologico ed ambientali "sono costituite dall'insieme degli spazi, delle opere e degli interventi che concorrono, insieme alle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, a migliorare la qualità dell'ambiente urbano, mitigandone gli impatti negativi".

Si tratta, pertanto, di dotazioni diverse dalle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti (art. A-23 della LR 20/2000) per le quali gli strumenti di pianificazione devono determinare il fabbisogno e i requisiti prestazionali.

Infatti le infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti sono gli impianti e le reti tecnologiche che assicurano l'accessibilità, la funzionalità e la qualità igienico sanitaria degli insediamenti di cui la pianificazione urbanistica comunale deve sempre assicurare una adeguata dotazione sia per gli insediamenti esistenti, sia per quelli di nuova previsione.

In merito si richiama anche l'art. A-6 della LR 20/2000 che definisce gli standard di qualità urbana ed ecologico ambientale che la pianificazione territoriale e urbanistica deve definire e perseguire, distinguendo il livello quantitativo e qualitativo del sistema delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti e delle attrezzature e spazi collettivi dal grado di riduzione della pressione del sistema insediativo sull'ambiente naturale e di miglioramento della salubrità dell'ambiente urbano.

In tal senso non appare assentibile ricomprendere tra le dotazioni ecologico ed ambientali anche le

reti che assicurano la funzionalità e la qualità igienico sanitaria degli insediamenti nonché i "sistemi di deflusso delle acque meteoriche, per il trattamento dei reflui, per l'approvvigionamento idrico (...)"

- 1.61 art. 73, comma 5 e art.74, comma 1: si chiede di coordinare e integrare i disposti normativi conformandoli ai compiti assegnati ai differenti strumenti di pianificazione comunale dall'art. 28 (in particolare comma 2, lett.b come modificato dalla LR 6/2009) e dall'art. 30 della LR 20/2000 nonché con quanto stabilito al comma 2 dell'art. 64 delle Norme del PTCP stesso.

La riserva muove dalla considerazione che il comma 5 dell'art.73 assegna al POC il compito di prevedere, al fine del soddisfacimento del fabbisogno abitativo complessivo, il recupero di almeno il 30% del patrimonio edilizio esistente dichiarato dimesso o degradato, mentre nel comma 1 dell'art. 74 assegna al POC il compito di stabilire il dimensionamento del settore produttivo e terziario, determinando il fabbisogno di nuove aree. È, invece, il PSC che deve prevedere quali fabbisogni insediativi potranno essere soddisfatti dal POC attraverso la sostituzione dei tessuti insediativi esistenti, ovvero attraverso la loro riorganizzazione, addensamento o riqualificazione, e quali fabbisogni richiedono il consumo di nuovo territorio, non sussistendo alternative insediative nell'ambito del territorio già urbanizzato, nel rispetto dei limiti stabiliti dal PTCP. Al POC spetterà, poi, disciplinare le previsioni per il quinquennio di riferimento, tenendo conto sia della quota per recupero e riqualificazione sia del fabbisogno di aree per funzioni produttive;

- 1.62 art. 75, comma 1, 2 e 3: si chiede di chiarire il disposto normativo, puntualizzando e riconducendo i compiti assegnati al PSC e al POC a quanto richiesto dall'art. A-24 della LR 20/2000.

All'art. 75, commi 1, 2 e 3 si dichiara che la dotazione di attrezzature e spazi collettivi deve essere definita complessivamente dal PSC senza essere differenziata per tipologia o individuata in termini quantitativi e localizzativi. Si prosegue poi dichiarando che "la specifica destinazione delle

dotazioni assicurate dal PSC può essere definitiva attraverso la formazione di un Bilancio dei Servizi con articolazione pluriennale che costituisce allegato alla Relazione del PSC", che diventa obbligo (contestuale alla formazione e adozione del PSC) per la città di Piacenza, i centri ordinatori e integrativi.

In merito si richiamano il comma 2 dell'art. 28 e il comma 6 dell'art. A-24 della LR 20/2000 che richiedono che il PSC fissi i limiti e le condizioni di sostenibilità degli interventi e individui le infrastrutture e le attrezzature di maggiore rilevanza, per dimensione e funzione, stabilendo necessariamente per ciascun ambito del territorio comunale il fabbisogno di attrezzature e spazi collettivi da realizzare e i relativi requisiti funzionali di accessibilità e fruibilità sociale, articolati per bacini di utenza. Sarà poi il POC, in conformità a quanto stabilito dal PSC, ad articolare e specificare la dotazione complessiva avendo riguardo alle diverse tipologie.

Pertanto si ritiene che i compiti assegnati ai differenti strumenti non siano pienamente conformi a quanto richiesto dalla legge regionale; il PSC, in particolare, dovrà stabilire, a scala comunale, l'assetto complessivo e l'articolazione dei servizi per garantire le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni previste, nonché fissare la dotazione quantitativa minima per ciascun ambito per rispondere agli obiettivi sociali e ai requisiti prestazionali fissati. Sarà poi il POC a definire la localizzazione delle opere e dei servizi pubblici e a programmare la contestuale realizzazione degli interventi di trasformazione e delle connesse dotazioni territoriali.

Si sottolinea che non appare, inoltre, necessario individuare elaborati tecnici (Bilancio dei Servizi) non riconducibili alla legge regionale, con contenuti che appaiono essere più normativi che illustrativi e riconducibili ai compiti assegnati al POC;

- 1.63 art. 75, comma 4 e 5: si chiede di tenere conto delle disposizioni degli artt. A-22 e A-26 della LR 20/2000 in quanto la norma proposta appare formulata in maniera indifferenziata e non sufficientemente

motivata e conforme a quanto richiesto dalla legge regionale.

Nei commi 4 e 5 dell'art. 75 il PTCP consente ai centri di base di ridurre del 10% il limite minimo di attrezzature e spazi collettivi "a condizione che con apposito Bilancio dei Servizi abbiano dimostrato, sotto il profilo funzionale, l'adeguata dotazione di attrezzature e spazi collettivi commisurata alla sola capacità insediativa residenziale" mentre i comuni "a più marcata impronta rurale" (puntualmente individuati dal Piano) possono arrivare ad una riduzione pari al 20%.

In merito si richiamano il comma 2 e 3 dell'art. A-22 della LR 20/2000 che stabiliscono che gli strumenti urbanistici, nel definire il sistema delle dotazioni territoriali, devono confermare la quota complessiva dell'attuale patrimonio di aree pubbliche destinate a servizi e devono fissare per ciascun ambito del territorio comunale il fabbisogno di dotazioni, tenendo conto delle eventuali carenze pregresse.

Pertanto la possibilità del PTCP di modificare motivatamente la dotazione minima complessiva di aree per attrezzature e spazi collettivi per adeguarla alle specifiche situazioni locali (art. A-24, comma 4) deve comunque fare salva la quota complessiva di servizi pubblici già realizzata e deve valutare le eventuali carenze pregresse. Va inoltre ricordato che la legge richiede sempre, e non solo per le funzioni residenziali, la dotazione di attrezzature e spazi collettivi; il calcolo degli standard viene inoltre riferito non più agli abitanti teorici ma agli abitanti effettivi e potenziali e quindi sia ai residenti sia alla popolazione che gravita sul Comune per motivi di studio, lavoro o turismo o per fruire dei servizi.

Si richiama, inoltre, l'art. A-26, comma 2 della LR 20/2000 che richiede che, sia nell'attuazione dei nuovi insediamenti sia nella riqualificazione di quelli esistenti, si debba complessivamente provvedere al reperimento delle aree per la realizzazione delle dotazioni territoriali nella quantità fissata dalla pianificazione urbanistica in misura non inferiore a quanto previsto dalla legge regionale;

- 1.64 art. 76: si chiede di chiarire e integrare il disposto normativo, in particolare puntualizzando la necessità di disciplinare l'attuazione delle previsioni di dotazioni territoriali sovracomunali attraverso accordi territoriali e provvedendo a individuare, in coerenza con la pianificazione di settore, i centri urbani idonei ad ospitare le attrezzature pubbliche di carattere sovracomunale caratterizzate da bacini di utenza che vanno oltre i confini comunali, oppure a dettare indirizzi per la loro individuazione.
- Si chiede inoltre di integrare la tavola T2-Vocazioni territoriali e scenari di progetto, allegata al Piano, con l'indicazione delle previsioni di nuove dotazioni territoriali sovracomunali, come indicato al comma 2.
- Compito del PTCP è quello di individuare i centri urbani nei quali realizzare spazi e attrezzature pubbliche di interesse sovracomunale (art. A-24, comma 5) e poi disciplinarne l'attuazione attraverso il ricorso all'Accordo territoriale. Il PSC dovrà provvedere, invece, alla definizione di massima delle aree più idonee alla loro localizzazione.
- L'art. 76, comma 1 dichiara che la Provincia individuerà degli "ambiti subprovinciali ottimali" per la gestione di questo tipo di servizi, tenendo conto delle Associazioni e delle Unioni di Comuni, senza specificare con quali strumenti e modalità e rimandando quindi tali scelte ad un momento successivo alla formazione del PTCP che non procede, pertanto, all'individuazione dei centri urbani idonei alla localizzazione e neppure stabilisce norme di indirizzo legate alla gerarchia dei centri del sistema insediativo.
- Si stabilisce, inoltre, che "i comuni possono prevedere spazi ed attrezzature collettive di rilievo sovracomunale connesse con previsioni insediative di scala sovracomunale contenute in accordi territoriali" non specificando se si tratta delle stesse dotazioni stabilite dalla Provincia oppure di ulteriori e nuove previsioni proposte dalla pianificazione comunale e richiamando solo in maniera generica lo strumento dell'Accordo territoriale;
- 1.65 art. 78: si chiede di puntualizzare che gli "incrementi di volumetrie premiale" (comma 5,

lett.a) sono possibili fermo restando il dimensionamento massimo sostenibile stabilito dal PSC, in conformità agli artt. 7 bis, A-6 bis e A-6 ter della LR 20/2000 come modificata dalla LR 6/2009. Infatti l'art. A-6 ter richiama tra le modalità con le quali concorrere alla realizzazione del fabbisogno di alloggi ERS la possibilità del ricorso "ad appositi incentivi, permuta ovvero ad altre misure compensative"; tali modalità però dovranno sempre trovare riferimento nei fabbisogni insediativi e quindi nel dimensionamento massimo sostenibile delle trasformazioni stabilito dal PSC. Il PTCP richiede ai Comuni di perseguire un incremento dell'offerta di edilizia residenziale sociale commisurata ai fabbisogni individuati dal Quadro Conoscitivo degli strumenti di pianificazione urbanistica, fissando per la città di Piacenza, per i centri ordinatori e per i centri integrativi appartenenti al "corridoio insediativo della pianura" e alla prima cintura, di regola, una quota pari al 25% delle nuove aree di trasformazione aggiuntive rispetto al residuo non attuato dei PRG vigenti. L'obiettivo complessivo del 25% può essere ripartito e differenziato tra i Comuni "in applicazione della perequazione territoriale" e attraverso Accordo territoriale;

- 1.66 art. 84, comma 6 e art. 91, comma 10: si chiede di ricondurre l'utilizzo dell'accordo di programma esclusivamente a quanto stabilito dall'art. 40 della LR 20/2000 come modificato dalla LR 6/2009. L'art. 84, comma 6 delle NtA prevede la possibilità, "per l'insediamento di nuove attività produttive aventi ricadute e impatti di rilievo sovracomunale, in aree non previste dal PSC", di applicare la procedura dell'Accordo di programma (art. 40 della LR 20/2000). Mentre il comma 10 dell'art. 91 dichiara che "è facoltà dei Comuni, anche su proposta di altri soggetti pubblici o privati, promuovere l'individuazione di nuovi Poli funzionali (...), le modifiche all'assetto territoriale dei Poli funzionali dovranno essere definite all'interno di apposito Accordo di programma, redatto ai sensi dell'art. 40 della L.R. n. 20/2000". In merito non si ritiene assentibile il ricorso agli accordi di programma in variante agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti

per l'insediamento di nuove previsioni, sia di carattere produttivo sia relative ai poli funzionali, con caratteristiche e rilievo sovracomunale. Pertanto

Il comma 7 dell'articolo A-13 e il comma 5 dell'art. A-15 della LR 20/2000 prevedono rispettivamente per l'attuazione degli ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale e per i poli funzionali, il ricorso all'Accordo territoriale e correttamente anche le Norme prevedono tale forma di accordo, tuttavia, l'obiettivo perseguito con tale istituto appare in contrasto con la possibilità di ricorrere all'Accordo di programma, in variante agli strumenti di pianificazione vigenti, per insediare nuove attività produttive o poli funzionali aventi ricadute e impatti di rilievo sovracomunale.

Si ricorda, infatti, che l'Accordo di programma (art. 40 comma 1 ter della LR 20/2000 come modificato dalla LR6/2009) si configura come l'atto negoziale con cui due o più amministrazioni pubbliche si impegnano a collaborare per la realizzazione di opere, interventi o programmi di intervento di rilevante interesse pubblico, ed è teso a regolare i reciproci obblighi assunti da ciascuna amministrazione partecipante all'accordo di programma finalizzato all'attuazione dell'intervento (tempi, modalità, finanziamento).

Ai sensi dell'art. 10, comma 1 bis della LR 20/2000 come modificato dalla LR 6/2009, la variazione degli strumenti di pianificazione, prevista dall'Accordo di programma, riguarda esclusivamente le aree destinate alla realizzazione delle opere, degli interventi o dei programmi di intervento di rilevante interesse pubblico oggetto dell'accordo;

1.67 art. 85, comma 6: con riferimento a quanto convenuto in Accordo di Pianificazione, si chiede di implementare il contenuto dei disposti normativi e delle schede allegate (allegato N7) relative agli ambiti produttivi di rilievo sovra comunale, in particolare le politiche relative ai poli produttivi consolidati (PPC).

Si rileva che per i poli produttivi consolidati, l'Amministrazione Provinciale non ha provveduto ad elaborare specifiche schede e quindi ad approfondire condizioni e criteri per il loro sviluppo. La norma non specifica la necessità di ricorso all'Accordo

territoriale ma l'art. 85, comma 7 prevede comunque che per questi ambiti "i comuni, attraverso i propri strumenti di pianificazione urbanistica, possono prevedere limitati ampliamenti (...) prioritariamente per far fronte ai fabbisogni di sviluppo e di riorganizzazione di aziende già insediate (...)";

- 1.68 art. 85, comma 7: si chiede di meglio articolare, in termini di obiettivi e politiche attese, le direttive per l'attuazione degli ambiti produttivi di rilievo sovracomunale, in particolare negli aspetti che riguardano la caratterizzazione dell'ambito, le sue linee evolutive e gli indirizzi relativi ai criteri insediativi. Si ritiene, inoltre, necessario integrare o richiamare all'interno dei disposti normativi le indicazioni e i risultati della Valsat e, in particolare, le misure di mitigazione e compensazione previste nell'Allegato 3.B della stessa. Nel comma si dichiara, infatti, l'obbligatorietà della trasformazione in APEA "per le nuove aree di dimensioni superiori ai 10 ettari", acconsentendo implicitamente a prevedere nuove espansioni anche di dimensione superiore ai 10 ettari;
- 1.69 art. 85, comma 7 e 8: si chiede di rivedere il disposto normativo richiamando le differenti casistiche e tipologie di aree ecologicamente attrezzate della delibera della Assemblea legislativa regionale n. 118/2007. La richiesta è motivata dal fatto che non appare chiaro il combinato disposto tra il comma 7 e il comma 8 in merito alla necessità di trasformare o realizzare le condizioni di APEA, dal momento che nel comma 7 si afferma, che gli ampliamenti superiori ai 10 ettari sono subordinati alla trasformazione in APEA mentre il comma 8 richiede il raggiungimento delle condizioni per tutte le "aree di nuova previsione e non ancora attuate dei PPST" alla data di adozione del piano; per i poli produttivi consolidati e le aree già insediate dei poli produttivi di sviluppo territoriale richiede, invece, di favorirne il raggiungimento;
- 1.70 art. 85 e art. 91: si ritiene opportuno che l'Amministrazione Provinciale meglio puntualizzi gli obiettivi da perseguire e i contenuti degli accordi

territoriali riconducendone l'utilizzo alle finalità riconosciute dell'art. 15 della LR 20/2000, ed in particolare a quanto previsto dal comma 7 dell'art. A-13 e dal comma 5 dell'art. A-15 dell'Allegato alla legge, rivedendo il comma 4 dell'art. 85 e il comma 6 dell'art. 91 per rimuovere i riferimenti relativi alle scelte pianificatorie che non sono da ricomprendere nei contenuti degli Accordi territoriali. Si richiede pertanto di adeguare le affermazioni con cui si attribuisce allo strumento dell'Accordo territoriale il compito di definire le linee evolutive, assetti infrastrutturali nonché i limiti e le condizioni a cui subordinare le trasformazioni, contenuti propri del PTCP definiti dai disposti normativi e dalle specifiche schede allegate alle Norme. per rimuovere i riferimenti relativi alle scelte pianificatorie. Si ritiene necessario, inoltre, che la Provincia specifichi, nei corrispondenti disposti normativi, quale disciplina urbanistica deve essere applicata dalle amministrazioni comunali in assenza della sottoscrizione dell'accordo territoriale;

- 1.71 Art. 85 e art. 86: si chiede di puntualizzare, e nel caso ricomprendere nei rispettivi disposti normativi, il rapporto che intercorre tra gli ambiti definiti dal PTCP quali Poli del sistema produttivo o funzionali e Poli delle funzioni logistiche verificandone le direttive e gli indirizzi dettati all'art. 86 e valutando la possibilità di utilizzare le stesse diciture della legge regionale. La riserva muove dalla necessità di rendere gli articoli conformi a quanto indicato all'art. A-13 della LR 20/2000: infatti il comma 2 dell'art. 85 delle Norme definisce gli ambiti specializzati per attività produttive utilizzando le diciture, differenti da quelle dell'art. A-13 della LR 20/2000, di Poli produttivi di sviluppo territoriale (PPST) e Poli produttivi consolidati (PPC). L'art. 86 introduce una ulteriore tipologia di ambiti sovracomunali riferita ai Poli funzionali dello scambio intermodale delle merci senza chiarire il rapporto che intercorre tra questi, quelli definiti nell'art. 85 o i poli funzionali definiti dall'art. 91;

- 1.72 art. 87: si chiede di eliminare le incongruenze e di coordinare il disposto normativo in conformità alla definizione di aree produttive di rilievo comunale dell'art. A-13, comma 2 lett.b) della LR 20/2000, al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi dichiarati e a quanto convenuto in Conferenza di Pianificazione. Pur condividendo l'obiettivo che gli ambiti produttivi comunali devono prevalentemente "rispondere al fabbisogno di spazi espresso dal sistema produttivo locale, connesso ad esigenze di ampliamento o rilocalizzazione di imprese già insediate e caratterizzate da impatti afferenti la dimensione locale" e che pertanto "la previsione di contenute espansioni degli ambiti comunali esistenti, oppure di nuove localizzazioni, può essere effettuata quando la domanda espressa dal sistema produttivo locale non trova risposta nel recupero di aree e edifici da riqualificare, oppure nelle previsioni di espansione già in essere" (Relazione pag.131), si rileva che l'art. 87 disciplina gli ambiti specializzati per le attività produttive di rilievo comunale, esistenti e nuovi, senza riprendere la connessione con le imprese già insediate o la dimensione locale. Inoltre, alla lett.d) del comma 1, si dichiara l'obbligatorietà del raggiungimento dei requisiti di APEA "per le nuove aree di dimensioni superiori ai 10 ettari", acconsentendo implicitamente agli strumenti di pianificazione comunale a prevedere più di un ambito di nuova espansione anche di dimensione superiore ai 10 ettari, e quindi caratteristiche che potrebbero far assumere all'ambito rilievo sovra comunale;
- 1.73 art. 90, comma 11: si chiede di sostituire il testo del comma 11 con il seguente: "I Comuni, in sede di predisposizione dell'Elaborato RIR previsto al precedente comma 4, in ragione di particolari situazioni di vulnerabilità degli elementi presenti nello specifico contesto territoriale locale, possono estendere l'elenco degli elementi ritenuti vulnerabili di cui ai commi 5 e 6 al fine della verifica delle relative compatibilità.". La riserva viene formulata in quanto il testo del comma 11 si pone in contrasto con il principio generale alla base della disciplina stessa di riduzione del rischio prevista dal DM9/5/2001 che

prevede una valutazione specifica degli effetti di possibili scenari incidentali, e la conseguente valutazione delle aree di danno che determinano opportune distanze di sicurezza e compatibilità territoriali.

Si evidenzia inoltre che il testo del comma prende a riferimento il "doppio del raggio dell'area di massimo danno" ma non è corretto parlare né di "raggio" dell'area di danno, in quanto la maggior parte delle aree sono inviluppi di aree e quindi dalla forma tutt'altro che circolare, né fare riferimento all'area di " massimo danno " in quanto questa, è solo il "cuore" dell'area di danno, come definita al comma 1, lett.b) dell'Art.A3-bis della LR.20/2000;

- 1.74 art. 91, comma 2 :si chiede di valutare la possibilità di stralciare il comma 2 dell'art. 91 oppure di rivederlo conformemente alla definizione del comma 1 dell'art. A-15 della LR 20/2000.
- La riserva viene espressa per chiarezza e una migliore comprensione della norma in quanto l'art. A-15, comma 3 della LR 20/2000 caratterizza i poli funzionali in base alla forte attrattività e al bacino d'utenza di carattere sovra comunale e dispone che il PTCP provveda alla ricognizione dei poli funzionali esistenti e alla programmazione dei nuovi poli funzionali, prospettando gli ambiti idonei per la loro localizzazione e definendo per ciascuno di essi: i bacini di utenza; la scala territoriale di interesse, gli obiettivi di qualità e le condizioni di sostenibilità ambientale e territoriale dei nuovi insediamenti, pertanto non si comprende la necessità di definire, solo in due casi specifici, cosa non costituisce polo funzionale. Il comma 2 dell'art. 91 definisce due casi di specifiche funzioni che non costituiscono Polo funzionale ai sensi dell'art. A-15 della LR 20/2000. Non si ritiene quindi necessaria detta puntualizzazione dal momento che è compito del PTCP (art. A-15, comma 3 della LR 20/2000) provvedere alla ricognizione dei poli funzionali esistenti e alla programmazione dei nuovi poli funzionali e che, in conformità, nella Tavola T2 allegata al Piano e all'art. 91 delle NtA si procede proprio a detta individuazione;

- 1.75 art. 92, comma 2: si chiede di rivedere le definizioni riportate, in particolare la definizione di "complesso commerciale di vicinato o galleria commerciale di vicinato" di cui al punto h) e le conseguenti procedure autorizzative che possono essere applicate solo nei casi espressamente stabiliti dalla normativa regionale sia per quanto attiene gli interventi ammessi che la loro localizzazione.  
Si segnala inoltre che alla lettera d) "grandi strutture di vendita di livello inferiore" appare un refuso il richiamo ai limiti dimensionali della lettera f): pare trattarsi invece della lettera e). La riserva è formulata perché le indicazioni del comma non corrispondono sempre a quelle della normativa regionale (delibera C.R. 1253/99 e s.m.i.);
- 1.76 art. 95, comma 3: si chiede di eliminare le parole "senza che ciò costituisca variante al PTCP" per conformità alla normativa vigente;
- 1.77 art. 107 , comma 5: si chiede di sostituire il comma con il seguente : "La Provincia favorisce, in collaborazione con i Comuni, nel contesto di un'offerta di trasporto pubblico unitaria e integrata ferro-gomma, la valorizzazione della rete delle stazioni e fermate ferroviarie minori. Eventuali realizzazioni di nuove fermate, interventi di modifica a stazioni, fermate, collegamenti o servizi ferroviari necessitano del preventivo assenso della Regione. La fattibilità di tali interventi è subordinata a specifiche analisi e verifiche volte ad accertare la convenienza realizzativa e la compatibilità con l'esercizio ferroviario vigente.". La modifica viene richiesta per evidenziare la necessità che gli eventuali sviluppi del servizio ferroviario si inseriscano all'interno di un'offerta di trasporto che contempli un'integrazione modale e di servizi del trasporto pubblico e per tener conto di tutti i possibili interventi sul servizio e l'infrastruttura;
- 1.78 art. 107 , comma 7: si chiede di integrare il comma con il riferimento al DPR 459/98, alla DGR 2053/2001 e alla LR 15/2001 per maggiore completezza dei

riferimenti normativi in materia di inquinamento acustico;

1.79 art. 116, comma 6: si chiede di modificare il comma come segue:

"Il PIAE, in applicazione degli obiettivi del PTA tiene conto delle indicazioni derivanti da specifiche programmazioni in materia di realizzazione di invasi, disciplinando la realizzazione delle attività estrattive propedeutiche".

La riserva viene sollevata in quanto il comma 6 recita che il PIAE, in applicazione degli obiettivi del PTA, disciplina la realizzazione di invasi aziendali ed interaziendali, funzionali alla raccolta ed allo stoccaggio delle acque per uso irriguo. Si ritiene che questo non sia compito di tale tipo di Piano, che può solo disciplinare la realizzazione di attività estrattive ed individuare le modalità di recupero delle aree dedicate a fine attività, indicando quindi anche la necessità di destinare i vuoti di determinate cave alla successiva realizzazione di invasi e individuando le prescrizioni da mettere in atto nelle fasi di coltivazione e recupero atte a far sì che ciò avvenga;

**c) con riferimento all'allegato N5 "Misure per la tutela quali-quantitativa della risorsa idrica":**

1.80 art. 2: al fine del raggiungimento degli obiettivi di qualità fissati per il 2015, si chiede di integrare le misure volte al miglioramento della qualità dell'acque con la previsione di fasce tampone boscate per la riduzione dei nutrienti (azoto e fosforo) disponendo adeguate direttive. La riserva viene espressa perché, al fine di migliorare le qualità delle acque, il Piano agisce sulla disciplina degli scarichi, delle acque meteoriche e di dilavamento e di prima pioggia e sulle misure di tutela per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ma tra le misure e le azioni individuate non compare la realizzazione di fasce tampone boscate per la riduzione dei nutrienti. Si sottolinea l'importanza della realizzazione di tali fattispecie per la depurazione del non collettato

(che in assenza di depurazione defluisce tal quale nei corsi d'acqua) in ragione della efficacia che dimostrano, particolarmente nell'abbattimento del carico di azoto. Si sottolinea altresì l'importanza che le Norme di Piano forniscano criteri per la strutturazione delle fasce secondo principi che ne assicurino la massima efficienza (collocazione trasversale allo scorrimento iporreico delle acque, nell'ambito del reticolo minore);

- 1.81 art. 3.2.1: si chiede di integrare la norma estendendo l'obbligo di installazione e manutenzione di dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi di acque prelevata dalle falde e dalle acque superficiali anche ai canali di bonifica. Si rileva inoltre che l'obbligo della misurazione non è accompagnato dalla previsione di eventuali modifiche, anche in diminuzione, dei prelievi (come disposto peraltro, quale disposizione generale, al precedente punto 3.1 - ultimo comma). La riserva viene espressa perché, posto che la misura è volta al risparmio della risorsa e che i consumi a fini irrigui in agricoltura sono i più elevati, non si comprende perché la misura volta alla loro quantificazione e quindi, prevedibilmente, al conseguente loro contenimento, non sia estesa anche ai canali di bonifica, che svolgono anche funzioni di scolo, funzioni ecologiche e di depurazione e sovente recapitano le acque reflue dei depuratori. Si fa presente, a tal proposito, che i risultati derivanti dagli studi e dalle esperienze sperimentali condotte sul territorio regionale (in particolare, l'elaborazione di Piani consortili di conservazione della risorsa idrica sviluppati e redatti dai Consorzi di Bonifica Parmigiana Moglia-Secchia e Bentivoglio-Enza nell'ambito del Protocollo d'Intesa tra Regione Emilia-Romagna e URBER - Unione regionale delle Bonifiche dell'Emilia-Romagna), hanno concretamente dimostrato come la misurazione dei flussi idrici nei territori di competenza consortile e la conseguente elaborazione del relativo bilancio idrico rappresentino le fasi di indagine e di conoscenza assolutamente necessarie e indispensabili per il successo delle conseguenti misure e azioni volte al risparmio ed alla conservazione della risorsa e alla generale riduzione dei consumi;

- 1.82 art. 3.2.4: si chiede di integrare la norma individuando e prescrivendo tecniche e tecnologie irrigue a bassa dispersione di acqua in agricoltura, definite sulla base delle tipologie di coltivazioni idroesigenti presenti. A questo riguardo si richiama anche quanto espressamente indicato nella Relazione Generale del Piano di Tutela delle Acque, ove si specifica nel Punto 1 delle Linee di azione prioritaria "Riduzione dell'utilizzo della tecnica irrigua dello scorrimento superficiale - infiltrazione laterale sulle province emiliane, portando la percentuale per quanto possibile a non più del 50% della previsione al 2016 e concentrando l'azione sui territori provinciali sottesi da areali irrigui con approvvigionamento 'appenninico'";
- 1.83 art. 3.2.4: si chiede che le Norme e, conseguentemente, gli altri elaborati del Piano siano integrati tenendo conto che l'articolo richiama il Piano di conservazione per il risparmio idrico in agricoltura (di cui all'art. 68 del PTA) e ne elenca le finalità che oltre che irrigue sono di rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e di fitodepurazione. Tuttavia fa riferimento ad un Piano di conservazione provinciale che tratta soprattutto di bacini di accumulo, considerandoli quali misure di risparmio idrico nel settore agricolo. Di tali bacini definisce i rapporti con la gestione e la pianificazione del settore estrattivo. Non stabilisce le caratteristiche e le qualità specifiche che i bacini dovranno assumere per renderne ambientalmente sostenibile la realizzazione e l'esercizio, moderarne l'impatto ambientale, far loro assumere la capacità di svolgere funzioni ecologiche e di fitodepurazione. Lo stesso paragrafo prevede la realizzazione di invasi a carattere aziendale ed interaziendale, per i quali parimenti sono definiti solo i rapporti con la pianificazione e la gestione delle attività estrattive, ma non gli indirizzi volti alla loro sostenibilità ed al conseguimento di obiettivi multipli (depurazione acque, rete ecologica, ambiente e paesaggio, sicurezza territoriale). Ciò contrasta con la ripetuta asserzione negli elaborati di Piano della necessità di integrare la gestione del territorio e

delle sue risorse con gli obiettivi di miglioramento della qualità ambientale e di rinaturalizzazione;

1.84 art. 4.1 : La norma riconosce l'importanza della integrità ecologica dei corsi d'acqua per una adeguata capacità autodepurativa, una conveniente disponibilità idrica e una sufficiente sicurezza idraulica. A tal fine riconosce l'importanza del mantenimento e del ripristino della vegetazione spontanea e la diversificazione morfologica dell'alveo. Si ritiene che per dare attuazione a tali obiettivi e strategie, il Piano debba considerare anche gli impatti ambientalmente fortemente negativi della possibile impermeabilizzazione degli alvei, misura frequentemente prevista per la riduzione delle perdite di risorsa dai canali irrigui, a fronte di un modesto e non sufficientemente dimostrato effettivo contenimento delle perdite. Si chiede pertanto che il Piano consideri tale problematica, valutandone le ricadute positive e negative ed esprima indirizzi in tal senso.

1.85 Si chiede di integrare le Schede relative alle previsioni di bacini di accumulo con gli elementi che ne consentano una concreta valutazione in rapporto al soddisfacimento del fabbisogno, agli impatti ambientali, alla sostenibilità, con riferimento anche alle caratteristiche degli oggetti in funzione delle loro prestazioni ecologiche. Le Schede allegate all'allegato 5 alle Norme relative alle ulteriori previsioni di bacini di accumulo (relative a soli tre invasi) sono estremamente sintetiche e non consentono una valutazione degli oggetti previsti, della loro effettiva efficienza ai fini della adeguata disponibilità di acqua per scopi irrigui, degli impatti sul corso d'acqua adduttore e di scarico, degli effettivi impatti sull'ambiente e della loro concreta sostenibilità. Si sottolinea inoltre che nessuna delle previsioni dei bacini di accumulo di acqua è trattata nel Rapporto Ambientale della VALSAT al fine di determinarne gli impatti sull'ambiente.

**d) con riferimento agli elaborati cartografici:**

1.86 con riferimento alle tavole A1 (Tutela ambientale, paesaggistica e storico-culturale) e alla tavola QC.B1.f (Carta delle aree di pertinenza fluviale), si osservano, in corrispondenza di tratti già delimitati dalle fasce fluviali nel PAI, talune difformità con la cartografia del PAI; per i tratti di corsi d'acqua oggetto di nuova delimitazione, si osserva invece che tale delimitazione non è conforme in alcuni casi rispetto ai criteri assunti dalla pianificazione di bacino per la definizione delle fasce.

Considerato che la delimitazione delle fasce fluviali rappresenta un elemento imprescindibile per il perfezionamento dell'intesa con l'Autorità di bacino del fiume Po, in considerazione dei riflessi che tale delimitazione assume nel raggiungimento degli obiettivi della pianificazione di bacino, si ritiene che le modifiche cartografiche alle fasce fluviali debbano essere oggetto di ulteriore e specifico confronto tra la Provincia e l'Autorità di bacino del fiume Po, confronto peraltro già ampiamente avviato nell'ambito del Gruppo di lavoro "Provincia di Piacenza" per l'intesa PAI-PTCP.

In considerazione di quanto sopra esposto, si invita la Provincia a concludere le attività di analisi con la medesima Autorità e la Regione in sede del succitato Gruppo di lavoro al fine di pervenire, prima dell'espressione dell'intesa regionale al PTCP, ad una completa condivisione delle scelte del PTCP in materia di rischio idraulico, anche alla luce delle richieste di modifica alle fasce fluviali pervenute alla Provincia nella fase delle osservazioni.

In sintesi, le principali questioni che si evincono dall'analisi della cartografia delle fasce fluviali sono le seguenti:

1) La mancata rappresentazione della cosiddetta "fascia B di progetto", concordata in sede di Gruppo di lavoro, in assenza di opere di difesa realizzate induce, laddove viene indicata una fascia C1 o C2 in luogo di una fascia B di progetto, ad una perdita di informazioni circa la pericolosità associata alle aree poste a tergo del limite della fascia B di progetto o in corrispondenza di aree a rischio idraulico ex L. 267/1998 individuate nella cartografia del PAI. Si segnalano, a titolo

esemplificativo, le situazioni relative al fiume Trebbia in loc. S. Nicolò, al torrente Chiavenna in loc. Saliceto e in loc. Roveleto, al torrente Arda in loc. Castell'Arquato.

Sarebbe pertanto opportuno evidenziare con maggior chiarezza che le valutazioni idrauliche a carico dei Comuni non possono prescindere da tali valutazioni di rischio, peraltro indicate dalla Provincia nello specifico elaborato All. B1.9 (R) - La revisione delle fasce fluviali;

2) Alcuni Comuni hanno presentato alla Provincia studi idraulici di dettaglio volti a meglio definire le condizioni di pericolosità idraulica a scala locale, sui quali la Provincia ha espresso valutazioni positive.

Per alcuni dei contesti territoriali, per i quali si è in possesso di tali approfondimenti, la rappresentazione cartografica non risulta chiara in relazione alle scelte effettuate per la delimitazione delle fasce fluviali, anche a fronte di una diversa impostazione rispetto alla cartografia del PAI (ad esempio, il torrente Arda in loc. Villanova e loc. Fiorenzuola).

Si chiede alla Provincia di fornire un chiarimento in tal senso, eventualmente specificando, nelle relazioni associate alla revisione delle fasce fluviali (All.B1.9 (R)) e al quadro delle criticità idrauliche (All.B1.10 (R)), le motivazioni che hanno condotto ad assumere o meno i risultati degli studi di dettaglio comunali, anche in relazione alla cartografia del PAI;

3) Nelle relazioni di riferimento (All. B1.9 (R) - La revisione delle fasce fluviali; All.B1.10 (R) - Criticità idrauliche della rete idrografica e linee di intervento) le modifiche proposte per la delimitazione delle fasce fluviali risultano talvolta poco argomentate o addirittura assenti e pertanto di difficile comprensione, anche per alcune situazioni già concordate in sede di Gruppo di lavoro per l'intesa PAI-PTCP e correttamente riportate in cartografia.

Si chiede pertanto alla Provincia di aggiornare le relazioni indicate in modo da rendere completi ed esaustivi i documenti di piano;

1.87 si chiede di eliminare dalle Tavole I1.1 e I1.2 l'indicazione delle nuove fermate ferroviarie (c.d.

da programmare) in quanto la localizzazione indicata non trova rispondenza nei documenti di Piano. Lo studio e la progettazione verranno eventualmente effettuati nell'ambito di quanto indicato nelle Norme (in particolare art. 107 comma 5 come modificato dalla precedente riserva) e nella Relazione;

- 1.88 si chiede di indicare la fermata di Alseno come soppressa per aggiornamento della rappresentazione cartografica;
- 1.89 si chiede di modificare la tavola I1.1 indicando, relativamente al Collegamento con Cremona attraverso Bretella autostradale, connessione con casello autostradale e nuovo ponte sul fiume Po per cui sono riportati due itinerari, uno a partire dal casello esistente a Castelvetro e l'altro a partire da un nuovo casello, quale è la soluzione adottata od indicare che sono da intendersi come ipotesi alternative, anche con riferimento al mantenimento del casello esistente o alla apertura di un nuovo casello.  
La riserva viene espressa in quanto il mantenimento di entrambe le soluzioni non è conforme al vigente Prit. La Regione Emilia Romagna in sede di valutazione di VIA con Delibera 727 del 25/05/2009 si è espressa positivamente per la soluzione che prevede lo spostamento del casello, ferma restando la necessità di garantire il raccordo diretto con la Cispadana;
- 1.90 si chiede di definire fra i due interventi di variante in nuova sede alla SP 654R descritti: a lato del fiume Nure, tra Ponte dell'Olio, località Albarola, e Podenzano - San Rocco di Sopra, con collegamento a Grazzano Visconti oppure in parallelo alla SP654R, tra Podenzano e Grazzano Visconti, quello prescelto.  
La riserva viene espressa in quanto le disposizioni di cui al capitolo 8.7.10.3 del Prit, prevedono su tale strada interventi di adeguamento della piattaforma stradale allo standard IV CNR con eventuali varianti di carattere locale. Il sistema delle soluzioni individuato, anche se gerarchicamente diversificato, presenta caratteri di ridondanza infrastrutturale, tutte in nuova sede,

rispetto alle quali il PTCP deve effettuare una scelta, nel rispetto delle finalità delle vigenti disposizioni;

- 2) di richiede alla Provincia di Piacenza di adeguare la Variante generale al PTCP alle riserve di cui al precedente punto 1, ovvero di esprimersi sulle stesse riserve con motivazioni puntuali e circostanziate, ai sensi dell'art. 27, comma 8, della L.R. 20/2000 e s.m.i., tenendo conto che l'eventuale mancato accoglimento integrale delle riserve determina, ai sensi del comma 9 dell'art. 27, la necessità dell'intesa della Regione per l'approvazione della Variante al PTCP;
- 3) si invita la Provincia di Piacenza a fornire, in sede di controdeduzioni, una stesura organica degli elaborati controdedotti ed una cartografia che evidenzi le variazioni al PTCP introdotte in accoglimento sia delle riserve regionali di cui all'art. 27, comma 7, della L.R. 20/2000 sia delle osservazioni avanzate dalle Amministrazioni pubbliche e dai soggetti privati di cui al comma 6 dell'art. 27 della medesima legge regionale;
- 4) si dà atto che i verbali delle riunioni del Gruppo di lavoro, unitamente alle valutazioni e i pareri trasmessi dalle Direzioni Generali coinvolte nel medesimo Gruppo, sono depositati, con la presente relazione presso il Servizio Programmazione Territoriale e Sviluppo della montagna della Direzione Generale Programmazione territoriale e negoziata, Intese. Relazioni europee e relazioni internazionali. >>>

Ritenuto di condividere le valutazioni espresse dal Gruppo di lavoro interdirezioni in merito alla Variante generale al PTCP della Provincia di Piacenza, contenute nella relazione tecnica predisposta dallo stesso Gruppo di lavoro e conservata agli atti del Servizio Programmazione Territoriale e Sviluppo della montagna;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore a Programmazione e Sviluppo Territoriale. Cooperazione col sistema delle Autonomie. Organizzazione, Gian Carlo Muzzarelli;

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

- a) di assumere, ai sensi dell'art. 27, comma 7, della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, le riserve alla Variante generale al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) adottata dalla Provincia di Piacenza con deliberazione di Consiglio n. 17 del 16.2.2009, formulate dal Gruppo di lavoro interdirezioni, così come riportate e numerate dal n. 1.1 al n. 1.90 nella parte narrativa del presente atto e qui integralmente richiamate;
- b) di richiedere alla Provincia di Piacenza di adeguare la Variante generale al PTCP alle riserve di cui al precedente punto a), ovvero di esprimersi sulle stesse riserve con motivazioni puntuali e circostanziate, ai sensi dell'art. 27, comma 8, della L.R. 20/2000, tenendo conto che l'eventuale mancato accoglimento integrale delle riserve determina, ai sensi del comma 9 dell'art. 27, la necessità dell'intesa della Regione per l'approvazione della Variante generale al PTCP;
- c) di invitare l'Amministrazione Provinciale, qualora ritenesse necessaria l'acquisizione dell'intesa sulle controdeduzioni alle riserve, a fornire una stesura organica degli elaborati del PTCP controdedotto che evidenzi le eventuali variazioni apportate, anche in accoglimento delle osservazioni pervenute;
- d) di dare atto che la relazione istruttoria sottoscritta dal Gruppo di lavoro, unitamente ai pareri trasmessi dalle Direzioni Generali coinvolte nel medesimo Gruppo, sono depositati presso il Servizio Programmazione territoriale e Sviluppo della montagna della Direzione Generale Programmazione territoriale e negoziata, intese. Relazioni europee e internazionali della Sede regionale di Viale A.Moro 30 - Bologna;

d e l i b e r a   i n o l t r e  
in merito alla Valutazione Ambientale Strategica:

- e) di dare atto che la valutazione ambientale del piano in oggetto, di cui al D. Lgs. N. 152/2006 e successive modificazioni, è svolta ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. n. 9/2008;

f) di esprimere parere motivato positivo alla Variante generale al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Piacenza, adottato con delibera del Consiglio Provinciale n. 17 del 16 febbraio 2009, a condizione che si tenga adeguatamente conto dei seguenti elementi:

1. sia necessario approfondire la valutazione ambientale negli strumenti attuativi, comunque denominati, delle previsioni e degli indirizzi del piano con l'obiettivo di disporre di un sistema di valutazione utile alla definizione dei limiti e delle condizioni alla trasformazione del territorio, in particolare relativamente ai sistemi della viabilità, degli ambiti produttivi di sviluppo, degli insediamenti commerciali, dei poli funzionali e delle trasformazioni insediative residenziali potenziali, sulla base del ruolo e del rango dei centri auspicato;
2. si evidenzia la necessità, di approfondire la Valutazione Ambientale negli strumenti attuativi, comunque denominati, delle previsioni e degli indirizzi del piano tenendo conto anche di "ragionevoli alternative", laddove non siano state adeguatamente valutate, anche per mancanza di elementi fondamentali per la valutazione;
3. con riferimento alla previsione dei poli produttivi, funzionali e commerciali:
  - sia necessario che tali previsioni siano adeguatamente supportate da valutazioni circa la compatibilità ambientale degli interventi previsti, sulla base anche delle risultanze della ValSAT, e in particolare che siano disposte in normativa direttive e prescrizioni finalizzate ad una progettazione delle opere basata su una preventiva verifica delle condizioni di sostenibilità degli interventi, tenendo conto anche alternative progettuali e localizzative;
  - sia necessario che le "Schede descrittive dei Poli produttivi di sviluppo territoriale" (Allegato N7 delle NTA), "Schede descrittive dei Poli funzionali" (Allegato N8 delle NTA), "Schede descrittive delle grandi strutture di vendita" (Allegato N9 delle NTA), siano integrate sulla base delle risultanze della ValSAT, e in

particolare che gli interventi attuativi di tali ambiti siano subordinati alla realizzazione di adeguate condizioni di sostenibilità;

- sia necessario integrare tali schede riportando le "misure di mitigazione e compensazione" contenute nell'allegato 3.B della VALSAT, in particolare le misure previste per le politiche/azioni 3.e.1, 3.f.1.1 e 3.f.1.2 e le "mitigazioni e compensazioni ambientali" contenute nelle "schede di VALSAT" dello Studio di Incidenza, in particolare per le azioni 3.e.1, 3.f.1.1 e 3.f.1.2);
- sia necessario che gli Accordi Territoriali, ove previsti dalla normativa regionale vigente, tengano conto dei contenuti di tali schede, e definiscano conseguentemente gli interventi necessari a garantire la compatibilità e sostenibilità delle previsioni di piano;

4. con riferimento alle principali previsioni di infrastrutture per la mobilità:

- sia necessario che tali previsioni siano adeguatamente supportate da valutazioni circa la compatibilità ambientale degli interventi previsti, sulla base anche delle risultanze della VALSAT, e in particolare che siano disposte in normativa direttive e prescrizioni finalizzate ad una progettazione delle opere basata su una preventiva verifica delle condizioni di sostenibilità degli interventi, tenendo conto anche alternative progettuali e localizzative;
- sia necessario elaborare, anche al fine di una migliore comprensione delle scelte del piano, delle schede relative alle previsioni degli interventi più significativi previsti (quali il nuovo ponte sul Po, l'asse cispadano, l'asse pedemontano, nuovi caselli autostradali etc.), riportando le "misure di mitigazione e compensazione" contenute nell'allegato 3.B della VALSAT, in particolare le misure previste per le politiche/azioni 5.a.1.1 e 5.a.1.2, 5.a.2.1 e le "mitigazioni e compensazioni ambientali" contenute nelle "schede di VALSAT" dello Studio di Incidenza, in particolare per le azioni 5.a.1 e 5.a.2, 5.b.2:

5. con riferimento ai "bacini di accumulo" di cui all'allegato N5 delle NTA, e relative schede 1, 2, 3:
  - sia necessario che tali previsioni siano adeguatamente supportate da valutazioni circa la compatibilità ambientale degli interventi previsti, sulla base anche delle risultanze della VALSAT, e in particolare che siano disposte in normativa direttive e prescrizioni finalizzate ad una progettazione delle opere basata su una preventiva verifica delle condizioni di sostenibilità degli interventi, tenendo conto anche alternative progettuali e localizzative;
  - sia necessario integrare le schede, contenute nell'allegato N5 alle NTA, sulla base degli esiti delle valutazioni del punto precedente, con le "mitigazioni e compensazioni ambientali" contenute nelle "schede di VALSAT" dello Studio di Incidenza, in particolare per l'azione 1.c.3;
  - sia necessario integrare nell'apparato normativo del piano quanto contenuto nell'Allegato 3B della VALSAT, "schede tematiche di approfondimento", relativamente alle azioni di mitigazione e/o compensazione e il loro livello di coerenza rispetto alla possibilità di attuazione della determinata politica/azioni di piano;
  
6. con riferimento al disposto normativo degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili:
  - si ritiene, necessario sia meglio definita, anche nei successivi strumenti attuativi, la scelta della soglia massima di 10000 mq, per gli impianti di produzione di energia, mediante pannelli solari fotovoltaici, realizzabili nei suoli agricoli, rapportandola adeguatamente, ad esempio, alla superficie agricola utilizzata (SAU);
  
7. si ritiene che l'accoglimento di osservazioni che comportino effetti ambientali non analizzati e valutati nel documento di VALSAT, allegato al piano adottato, comporti il necessario aggiornamento del documento di valutazione, ed inoltre, si ritiene che nel caso gli effetti ambientali siano significativi sarà necessario aggiornare anche la presente valutazione;

8. siano affidate alla obbligatoria procedura di verifica (screening) di cui al titolo II ovvero alla obbligatoria procedura di VIA di cui al Titolo III della L.R. 9/99 cui devono essere assoggettati gli interventi derivanti dall'attuazione della Variante generale al PTCP, la migliore e specifica determinazione degli impatti ambientali;

d e l i b e r a i n o l t r e  
in merito alla valutazione di incidenza:

- g) di dare atto della Valutazione di Incidenza approvata dalla Provincia di Piacenza con Determina del Dirigente n.2385 del 21/12/2009;
- h) di ritenere necessario integrare nell'apparato normativo del piano (art. 52) il livello di coerenza delle schede dalle della Valutazione d'Incidenza in particolare le "mitigazioni e compensazioni ambientali";
- i) di ritenere necessario approfondire le analisi e le misure di "mitigazioni e compensazioni ambientali" contenute nello studio di incidenza, tra le quali quelle relative ai poli produttivi di sviluppo territoriale (1, 2, 5), ai poli produttivi consolidati (2,3), ai poli funzionali (1, 6, 7), alle grandi strutture di vendita(1, 2, 4, 6), alle principali infrastrutture per la mobilità (ponte sul Po, asse cispadano, asse pedemontano, etc) nelle successive fasi di attuazione (accordi territoriali, PUA, etc.);
- j) di raccomandare una specifica attenzione alle possibili interferenze con gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nei sopra citati siti Natura 2000 ed una conseguente attenta valutazione dell'incidenza nelle successive fasi di pianificazione e di progettazione dei singoli interventi, ponendo particolare attenzione soprattutto ai seguenti aspetti:
- compatibilità degli interventi previsti con le Misure generali di conservazione delle ZPS (DGR n. 1224/08);
  - compatibilità con le prescrizioni e dei pareri già espressi dagli Enti gestori delle Aree naturali protette;

- analisi delle possibili alternative, soprattutto nei casi di nuovi tracciati stradali, al fine di allontanare il più possibile queste infrastrutture dai siti stessi;
- predisposizione di idonee e congrue misure di mitigazione e di compensazione ambientale da realizzarsi soprattutto nei pressi delle opere considerate impattanti;

d e l i b e r a   i n f i n e

- k) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, del D. Lgs 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08, copia della presente deliberazione alla Provincia di Piacenza; ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08, la Provincia dovrà provvedere a rendere pubblica la decisione finale in merito all'approvazione del piano, nonché il parere motivato, la dichiarazione di sintesi e le misure adottate in merito al monitoraggio;
- l) di informare che è possibile prendere visione del piano e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria in materia di valutazione ambientale strategica presso la Regione Emilia - Romagna, Via dei Mille 21, Bologna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale;
- m) di rendere pubblico attraverso la pubblicazione sul proprio sito web, ai sensi dell'art. 17, del D. Lgs 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08 il presente partito di deliberazione, la Dichiarazione di sintesi nonché le misure adottate in merito al monitoraggio;
- n) di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione.

SINTESI DELLE OSSERVAZIONI, PERVENUTE ALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA, DI CARATTERE PAESAGGISTICO - AMBIENTALE, NONCHÉ QUELLE IL CUI ACCOGLIMENTO COMPORTEREBBE EFFETTI SULL'AMBIENTE, ALLA VARIANTE GENERALE AL PTCP DELLA PROVINCIA DI PIACENZA, ADOTTATA DALLA PROVINCIA DI PIACENZA CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 17 DEL 16 FEBBRAIO 2009

n.	Ente/Soggetto proponente	Argomento	Contenuto
ENTE/ISTITUZIONE PUBBLICA (Enti Locali e Istituzioni pubbliche)			
1	Comune di Gazzola	rettifiche perimetrazioni e individuazione tutele	si propone la modifica del tracciato della nuova viabilità prevista in prossimità del centro abitato di Canneto Sopra, che ne limita lo sviluppo urbano e genera impatti ambientali, a favore di un tracciato alternativo proposto in una precedente bozza di variante
			si propone la rettifica della perimetrazione di una parte degli "ambiti paesaggistici e geoambientali" secondo quanto previsto dalla variante al PRG approvata con DCC n. 8/05
			si propone la rettifica del tracciato degli "elementi costitutivi della costruzione storica del territorio, ovvero della "viabilità storica" secondo quanto rilevato e previsto nella variante al PRG approvata con DGP n. 146/02
			si propone la modifica all'individuazione di alcuni "elementi e complessi di interesse storico-architettonico e testimoniale", stralciando elementi ritenuti privi di valore e segnalandone altri ritenuti di interesse, secondo quanto previsto dalla variante al PRG approvata con DGP n. 146/02 e dalla variante approvata con DCC n. 8/05
2	Comune di Agazzano	tracciato del nuovo asse pedemontano	si propone lo stralcio della previsione del nuovo asse pedemontano e il mantenimento e la riqualificazione della viabilità esistente (SP 33). A supporto di tale osservazione sono fornite motivazioni tra le quali: - compromissione del pregio

			<p>paesaggistico del territorio e contrasto con gli obiettivi delle zone del "paesaggio naturale e seminaturale protetto" (L.R. 6/05);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- penalizzazione previsioni urbanistiche locali finalizzate al mantenimento della vocazione agricola e promozione sviluppo turistico;</li> <li>- ostacolo alla realizzazione del polo turistico Bastardina-Tavernago, previsto in un'area interessata dal tracciato del nuovo asse;</li> <li>- frazionamento delle superfici agricole delle aziende esistenti;</li> <li>- rilevante impatto urbanistico, socio-economico, paesaggistico e ambientale;</li> <li>- mancata presa in considerazione del tracciato nel Rapporto Ambientale ai fine della Valutazione Ambientale Strategica (assenza di valutazioni degli effetti, delle alternative, tra cui l'ipotesi zero, degli impatti e delle eventuali mitigazioni da prevedere, etc.)</li> <li>- contrasto con gli obiettivi del Programma Rurale Integrato Provinciale</li> </ul>
3	Comune di Corte Brugnatella	modifica perimetrazione fasce fluviali	<p>si chiede di eliminare una Fascia A - Zona A3 sulla sponda destra del F. Trebbia in Loc. Rovaiola, dove si intende collocare un campeggio, riclassificandola da zona di tutela naturalistica a zona di particolare interesse paesaggistico ambientale. Non risulta allegata documentazione tecnica di supporto</p> <p>si chiede di modificare la classificazione di un'area, sulla sponda destra del F. Trebbia in corrispondenza del capoluogo, da Fascia A - Zona A2 a Fascia C di tutela fluviale, sulla base di alcune motivazioni tecniche. Non risulta allegata documentazione tecnica di supporto</p>
4	Comune di Bettola	tracciato della "variante Camia"	<p>si chiede che nella progettazione preliminare della variante Camia, relativa alla SP654R, sia opportunamente valutato l'impatto paesaggistico-ambientale nonché salvaguardate le previsioni urbanistiche del Comune</p>

		edificabilità in zona agricola	in considerazione delle condizioni morfologiche e delle problematiche relative ai territori collinari e montani (spopolamento e abbandono dell'attività agricola, necessità di adeguamenti volumetrici di edifici esistenti per svolgimento di attività turistico-ricettive, richiesta di seconde case, presenza di edifici esistenti e che potrebbero essere ristrutturati in zone a rischio idrogeologico), si chiede di elaborare una norma generale che consenta, ove vi siano le condizioni geologiche, per aree agricole intercluse o adiacenti ai perimetri dei nuclei rurali e case sparse, l'edificazione di singole unità abitative, nel rispetto dell'impianto morfologico e delle tipologie costruttive e compositive locali
SOGGETTO PRIVATO (Cittadini e Comitati di cittadini)			
5	Callegani Silvia	tracciato del nuovo asse pedemontano	si evidenzia sinteticamente l'inutilità del tratto di pedemontana - lato ovest - l'impatto negativo sulle attività economiche e sull'ambiente, propone il recupero della SP33 (Cantone)
6	Scotti Silvio	tracciato del nuovo asse pedemontano	si evidenzia sinteticamente l'inutilità del tratto di pedemontana - lato ovest - l'impatto negativo sulle attività economiche e sull'ambiente, propone il recupero della SP33 (Cantone)
7	Guglieri Anna Maria	tracciato del nuovo asse pedemontano	si evidenzia sinteticamente l'inutilità del tratto di pedemontana - lato ovest - l'impatto negativo sulle attività economiche e sull'ambiente, propone il recupero della SP33 (Cantone)
IMPRESE			
8	Azienda Agricola "Le Sermase"	modifiche normative relative alla possibilità di realizzazione di impianti eolici	si propone la modifica dell'art. 15 comma 4, dell'art. 20 comma 5, dell'art. 7 comma 7, al fine di consentire la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, tra cui impianti eolici, in "zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale", nei "crinali spartiacque principali e crinali minori" e nelle aree oltre il

9	Oppimitti Costruzioni s.r.l.	modifiche normative relative alla possibilità di realizzazione di impianti eolici	"limite storico all'insediamento umano stabile", concidente con la quota 1200 m, anche per gli impianti non previsti dalla pianificazione sovracomunale (tra cui il PPEP)
			si propone la modifica dell'art. 8 comma 7, stralciando il limite di potenza di 3 MW termici previsto per gli impianti per la produzione e il trasporto di energia da fonti rinnovabili di interesse meramente locale non previsti dalla pianificazione sovracomunale
			si propone la modifica dell'art. 15 comma 4, dell'art. 20 comma 5, dell'art. 7 comma 7, al fine di consentire la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, tra cui impianti eolici, in "zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale", nei "crinali spartiacque principali e crinali minori" e nelle aree oltre il "limite storico all'insediamento umano stabile", concidente con la quota 1200 m, anche per gli impianti non previsti dalla pianificazione sovracomunale (tra cui il PPEP)
			si propone la modifica dell'art. 8 comma 7, stralciando il limite di potenza di 3 MW termici previsto per gli impianti per la produzione e il trasporto di energia da fonti rinnovabili di interesse meramente locale non previsti dalla pianificazione sovracomunale
10	Borgo Tavernago s.r.l.	tracciato del nuovo asse pedemontano	si propone lo stralcio della previsione del nuovo asse pedemontano e il mantenimento e la riqualificazione della viabilità esistente (SP 33). A supporto di tale osservazione sono fornite motivazioni tra le quali:
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- compromissione del pregio paesaggistico del territorio e contrasto con gli obiettivi delle zone del "paesaggio naturale e seminaturale protetto" (L.R. 6/05);</li> <li>- penalizzazione previsioni urbanistiche locali finalizzate al mantenimento della vocazione agricola e promozione sviluppo turistico;</li> <li>- ostacolo alla realizzazione del polo turistico Bastardina-</li> </ul>

			<p>Tavernago, previsto in un'area interessata dal tracciato del nuovo asse;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- frazionamento delle superfici agricole delle aziende esistenti;</li> <li>- rilevante impatto urbanistico, socio-economico, paesaggistico e ambientale;</li> <li>- mancata presa in considerazione del tracciato nel</li> </ul>
11	Tavernago s.r.l.	tracciato del nuovo asse pedemontano	<p>si propone lo stralcio della previsione del nuovo asse pedemontano e il mantenimento e la riqualificazione della viabilità esistente (SP 33). A supporto di tale osservazione sono fornite motivazioni tra le quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- compromissione del pregio paesaggistico del territorio e contrasto con gli obiettivi delle zone del "paesaggio naturale e seminaturale protetto" (L.R. 6/05);</li> <li>- penalizzazione previsioni urbanistiche locali finalizzate al mantenimento della vocazione agricola e promozione sviluppo turistico;</li> <li>- ostacolo alla realizzazione del polo turistico Bastardina-Tavernago, previsto in un'area interessata dal tracciato del nuovo asse;</li> <li>- frazionamento delle superfici agricole delle aziende esistenti;</li> <li>- rilevante impatto urbanistico, socio-economico, paesaggistico e ambientale;</li> <li>- mancata presa in considerazione del tracciato nel Rapporto Ambientale ai fine della Valutazione Ambientale Strategica (assenza di valutazioni degli effetti, delle alternative, tra cui l'ipotesi zero, degli impatti e delle eventuali mitigazioni da prevedere, etc.)</li> </ul>

			- contrasto con gli obiettivi del Programma Rurale Integrato
ASSOCIAZIONI (Associazioni di categoria/economiche/ambientaliste, Sindacati, Ordini professionali, etc.)			
12	Coldiretti, sezione Agazzano	modifiche relative alla compatibilità delle previsioni del piano con le attività delle aziende agricole	<p>si propone di considerare le attività e la possibilità di sviluppo delle aziende agricole site tra il fiume Trebbia e il torrente Tidone, prevedendo, anche in caso di sopravvenute tutele, la possibilità di modificare i fabbricati agricoli, realizzare nuove strutture e impianti tecnologici, consentire l'allevamento allo stato brado, etc.</p> <p>si propone la modifica della previsione del nuovo asse pedemontano, che genererebbe danni ingenti alle aziende agricole, e il mantenimento e la riqualificazione della viabilità esistente</p>
13	Associazione "Le Merline"	tracciato del nuovo asse pedemontano	si evidenzia sinteticamente l'inutilità del tratto di pedemontana - lato ovest - l'impatto negativo sulle attività economiche e sull'ambiente, propone il recupero della SP33 (Cantone)
FORZE POLITICHE (Partiti, etc.)			
14	gruppo consiliare Pdl-UdC Comune di Agazzano	tracciato del nuovo asse pedemontano	si evidenzia sinteticamente l'inutilità del tratto di pedemontana - lato ovest - l'impatto negativo sulle attività economiche e sull'ambiente, propone il recupero della SP33 (Cantone)
15	consigliere Pdl-UdC Comune di Agazzano	tracciato del nuovo asse pedemontano	si evidenzia sinteticamente l'inutilità del tratto di pedemontana - lato ovest - l'impatto negativo sulle attività economiche e sull'ambiente, propone il recupero della SP33 (Cantone)
16	consiglieri Comune di Gazzola	tracciato del nuovo asse pedemontano	si richiede che venga rivisto il tracciato dell'asse pedemontano lato ovest, variante su nuova sede; in alternativa si propone che venga mantenuto il precedente tracciato, PTCP2000, come riqualificazione della viabilità esistente tra ponte di Tuna-Rivalta-Gazzola-Agazzano-Pianello anche in sintonia con il PSC in elaborazione, attualmente in Conferenza di Pianificazione.

SINTESI DELLE OSSERVAZIONI, TRASMESSE DALLA PROVINCIA DI PIACENZA, DI CARATTERE PAESAGGISTICO - AMBIENTALE, NONCHÉ QUELLE IL CUI ACCOGLIMENTO COMPORTEREBBE EFFETTI SULL'AMBIENTE, ALLA VARIANTE GENERALE AL PTCP DELLA PROVINCIA DI PIACENZA, ADOTTATA DALLA PROVINCIA DI PIACENZA CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 17 DEL 16 FEBBRAIO 2009

n .	Ente/Soggetto proponente	Argomento	Contenuto
ENTE/ISTITUZIONE PUBBLICA (Enti Locali e Istituzioni pubbliche)			
1	Alessandro Ghisoni - Sindaco del Comune di Podenzano (PC)	Rete ecologica	Tav. 6 e Tav. T 2.1.. Si chiede che la "direttrice da istituire in ambito planiziale" posizionata fra Podenzano e San Polo sia traslata verso est in corrispondenza della strada comunale di Albone in fregio alla quale si sviluppa il Rio Bertone, in Comune di Podenzano.
		Viabilità e mobilità	Si evidenzia l'opportunità di traslare, verso Nord, l'intersezione della variante SP42 - tratto pedemontana - con l'SP654r in quanto confligge con un tessuto edificato preesistente ( Tav. P8 vig. PRG )
		Viabilità e mobilità	Si evidenzia la contrarietà del Comune al tratto in variante della SP654r tra Grazzano Visconti e SP42 (San Rocco). Determinato da: 1) suddetta tratta non assolve alla funzione di tangenziale dell'abitato di Podenzano; 2 ) il tracciato previsto ha un rilevante impatto su zone di notevole interesse ambientale del comune di Podenzano (SIC/ZPS IT4010017 Conoide del Nure e Bosco di Fornace Vecchia); 3) il tracciato previsto creerebbe lo snaturamento dell'asse viabilistico storico dell'SP654r che da sempre attraversa i nuclei urbani della vallata. Pertanto il Comune rimarca l'opportunità di prevedere, in alternativa, il collegamento SP42 e SP35, lato ovest del centro, di cui è già previsto, in PRG, un segmento di circa 600 m. Inoltre per mantenere un collegamento territoriale est-ovest si propone un prolungamento della bretellina, già prevista tra la variante e la sede storica in

			<p>corrispondenza della località Grazzano Visconti, fino alla strada di Godi (SP36) attraverso un nuovo ponte sul T. Nure</p>
		Viabilità e mobilità	<p>Tav.  1.1 e T2.1.  Si evidenzia che il tratto di variante SP654r compreso tra loc. Cabina e loc. S.Rocco di Podenzano non assolve alla funzione di tangenziale dell'abitato di Podenzano; mentre ha un elevato impatto sulla zona limitrofa al T. Nure.  Come alternativa si propone un collegamento tra sp 35 e sp42 ad ovest del centro abitato, sfruttando un primo tratto di 600 m. già pianificato, evidenziando che il traccaito previsto dal PTCP crea uno snaturamento dell'asse viabilistico storico della Val Nure che da sempre attraversa i nuclei urbani della vallata.  Inoltre si propone un collegamento alternativo con l'sp6 e l'SP36 attraverso un nuovo ponte sul T.Nure in allineamento con il tratto congiungente la variante e l'attuale SP654r, già previsto.</p>
5	Anna Tanzi - Sindaco di Sarmato (PC)	Ambiti di valorizzazione	<p>Vasche ex Eridania individuate come SIC/ZPS e "ambito di valorizzazione e gestione del territorio- area progetto".  Si chiede di ripерimеtrare l'area in questione in quanto si ritiene discutibile il valore ambientale di tale area di origine artificiale.</p>
6	Antonio Agogliati - Sindaco del Comune di Ferriere (PC)	Energia	<p>Art. 100 - "Prescrizioni per le derivazioni ad uso idroelettrico", aggiunta di un comma 7.  *Il divieto di installazione di impianti idroelettrici su Trebbia, Aveto e Nure non si deve applicare agli impianti che prelevano immediatamente a monte di uno sbarramento artificiale e rilasciano immediatamente a valle.</p>
		Energia	<p>Art. 100 - "Prescrizioni per le derivazioni ad uso idroelettrico".  Le disposizioni non si devono applicare ai procedimenti avviati anteriormente alla</p>

			data di adozione del Piano.
8	Antonio Mazzocchi - Sindaco del Comune di Farini (PC)	Energia	Art. 7 - "Limite storico all'insediamento umano stabile", comma 1. Si chiede di prevedere la possibilità di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili anche oltre il limite storico all'insediamento umano stabile, non subordinatamente alla approvazione del PPEP.
		Energia	Art. 8 - "Assetto vegetazionale", comma 7.  Si chiede di togliere il limite dei 3 Mwt agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, in quanto non congruente con la produzione elettrica e ridondante rispetto al limite del carattere "meramente locale" della produzione.
		Energia	Art. 15 - "Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale", comma 4. Si chiede di sostituire la frase "...qualora la normativa non preveda pianificazione settoriale..." con "...in assenza di tali strumenti...", cioè si chiede di non subordinare la possibilità di installare nelle zone di particolare interesse paesaggistico - ambientale impianti da fonti rinnovabili alla approvazione del Piano Energetico Provinciale.
		Energia	Art. 20 - "Crinali spartiacque principali e crinali minori", comma 5. Si chiede di prevedere la possibilità di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili anche lungo i crinali spartiacque principali e i crinali minori, non subordinatamente alla approvazione del PPEP.
		Fasce fluviali	Tav. A1 - Tav. QC.B1.f Si chiede lo stralcio della Fascia A - Zona A2 - di tutela fluviale, sulla sponda sinistra del T. Nure in corrispondenza del capoluogo, a seguito di lavori di messa in sicurezza realizzati dal Servizio Tecnico di Bacino regionale. Non risulta allegata documentazione tecnica di supporto.
		Viabilità e mobilità	Viabilità. In considerazione dell'onerosità dell'intervento nonché della prossimità delle attuali previsioni urbanistiche si propone lo stralcio della variante fuori sede della SP654R in prossimità del centro di Farini.

14	Armando Piazza - Sindaco del Comune di Gropparello (PC)	Fasce fluviali	Tav. A1 - Tav. QC.B1.f Si chiede una riduzione della Fascia A - Zona A1 - di tutela fluviale, sulla sponda destra del T. Vezzeno in Loc. Sariano, in corrispondenza di un'area di proprietà comunale destinata ad attrezzature sportive. Si allega documentazione tecnica di supporto.
15	Carlo Giovanni Capelli - Sindaco del Comune di Castel San Giovanni (PC)	Commercio	Si chiede la conferma del Polo Funzionale previsto dal PTCP 2000 sul territorio comunale, con la previsione di una grande struttura di vendita non alimentare (superficie di vendita pari a mq. 10.000) ed una alimentare (superficie di vendita di mq. 4.500) nella configurazione di centro commerciale di livello inferiore. Inoltre, si chiede che la previsione di nuova struttura di vendita ubicata sul territorio comunale di Rottofreno sia effettivamente subordinata alla realizzazione degli interventi infrastrutturali previsti nella specifica scheda descrittiva.
		Fasce fluviali	Tav. A1 - Tav. QC.B1.f Si chiede di modificare la classificazione di un'area, sulla sponda destra del T. Boriacco in Loc. Bariana, da Fascia C - Zona C2 a Fascia C1 di tutela fluviale. Sono fornite alcune motivazioni tecniche di supporto.
		Fasce fluviali	Tav. A1 - Tav. QC.B1.f Si chiede di escludere un'area dalla Fascia A - Zona A2 di tutela fluviale, sulla sponda destra del T. Carona in Loc. Molino Zanetti presso il capoluogo. Sono fornite alcune motivazioni tecniche di supporto.
		Rete ecologica	Indicazioni contenute nella Ta. A6. Si osserva che il territorio di Castel San Giovanni pur presentando scarse valenze ecologiche è interessato da 2 direttrici critiche, 4 varchi insediativi a rischio, 1 nodo ecologico, 1 direttrice di collegamento esterno, 4 ambiti destrutturati. Si chiede di confermare la non cogenza di tali indicazioni cartografiche e la loro modificabilità in sede di formazione degli strumenti urbanistici.
		Sistema produttivo	Con riferimento al Polo Produttivo Consolidato (PPC) presente in loc. Campo d'Oro, si evidenzia che il Documento Preliminare del PSC prevede per esso una significativa espansione. Considerato che la norma del PTCP 2007 prevede per tali Poli limitati ampliamenti,

			prioritariamente per far fronte ai fabbisogni di sviluppo e di riorganizzazione di aziende già insediate negli stessi, si chiede di stralciare tale insediamento dai PPC censiti dallo strumento provinciale.
		Viabilità e mobilità	Si propongono le seguenti previsioni viabilistiche: * collegamento ovest: si propone un primo tratto di circa 1200 mt. Che dalla Sp412R a nord del casello autostradale - via Dogana Po - si colleghi la strada del Colombarone in direzione parallela all'A21. * collegamento sud: si propone di allineare, sulla SP412R, gli innesti per i collegamenti est e ovest alla SP10R - via Emilia, come da DP del PSC . * collegamento nord-ovest: si propone un raccordo nord-ovest, tra via Emilia e sp412R, come da DP del PSC.
21	Denis Pagani - Responsabile del Servizio Urbanistica Ambiente del Comune di Rivergaro (PC) integrata con successiva nota prot. prov.le n° 0074472 del 06/10/2009	Ambiti paesaggistici	Si richiede la revisione della perimetrazione del vincolo paesaggistico di cui all'art.136 del D.Lgs.42/2004 (Galassino) relativo ad un'area di notevole interesse pubblico denominata "Area di Monte Pillerone e Castello di Montechiaro", riguardante parte dei territori dei Comuni di Rivergaro e Travo, con lo stralcio di alcune aree fortemente urbanizzate/antropizzate che non presentano i valori naturali, paesaggistici e architettonici descritti dal decreto di tutela; ciò sulla base di uno studio specialistico, comprendente indagini conoscitive e approfondimenti sulla lettura del paesaggio caratterizzante l'area sottoposta a tutela, commissionato dai due Comuni citati.
		Viabilità e mobilità	Come da DGC 86/09, si propone una variante fuori sede della SP28 in località Roveleto Landi, come già da istanza del 2004, per eliminare il transito all'interno della frazione.
23	Domenico Ferrari - Sindaco del Comune di Agazzano (PC)	Viabilità e mobilità	Art. 101, 102, 103 - Tav. T2.1,  1.1 Come da DCC 27/09 propone di mantenere il tracciato della Pedemontana - lato ovest - previsto nel ptcp2000 - sul tracciato della Cantone - SP33 - previo adeguata riqualificazione in quanto: a) presenta già alcuni pti di instabilità; b) Sp33 rappresenta sia un itinerario turistico sia di connessione di emergenze storiche. Il tracciato previsto invece: a) è in contrasto con la zona del 'Paesaggio

			naturale e seminaturale protetto (lr6/05),b) ha un forte impatto paesaggistico - come tracciato tutto su nuova sede - interessando centri di valenza storica-culturale anche tutelati e non compatibili con una vocazione agricola e di valorizzazione del turismo ( polo turistico Bastardina-Tavernago) Si rileva inoltre la mancata valutazione dell'impatto della nuova infrastruttura, anche con riferimento ai corridoi ecologici e quindi assenza di determinazione in merito alle mitigazioni. Inoltre risultano assenti le valutazioni in merito alle previsioni del PRIP 2007: mantenimento della ruralità del territorio secondo modelli integrati e multisettoriale.
24	Emanuele Emani - Assessore ai LL.PP. e Urbanistica del Comune di Villanova sull'Arda (PC)	Fasce fluviali	Tav. A1 - Tav. QC.B1.f Si chiede di chiarire le motivazioni che hanno portato a modificare, rispetto al PTCP vigente, la classificazione di un'area, sulla sponda destra del T. Arda in Loc. Il Giardino, da Fascia B - Zona B3 a Fascia A - Zona A2 di tutela fluviale. Pur riconoscendo il rischio idraulico dell'area, si segnala l'apparente incongruenza del disegno rispetto allo stato dei luoghi, quantomeno in corrispondenza del passaggio alla Fascia C, non contrassegnato da evidenze morfologiche. Non risulta allegata documentazione tecnica di supporto.
		Viabilità e mobilità	Si propone di ripristinare la previgente tangenziale del centro di Villanova comprendendo il superamento della frazione di Ciriano a nord del cimitero. Si condivide il tracciato della cispadana, con i nuovi caselli autostradali, che consente di evitare l'attraversamento dei centri di San Pietro e S. Giuliano.
26	Ettore Bossini - Sindaco del Comune di Corte Brugnatella (PC)	Fasce fluviali	Tav. A1 - Tav. QC.B1.f Si chiede di modificare la classificazione di un'area, sulla sponda destra del F. Trebbia in corrispondenza del capoluogo, da Fascia A - Zona A2 a Fascia C di tutela fluviale, sulla base di alcune motivazioni tecniche. Non risulta allegata documentazione tecnica di supporto.
		Fasce fluviali	Tav. A1 - Tav. QC.B1.f Si chiede di eliminare una Fascia A - Zona A3 sulla sponda destra del F. Trebbia in Loc. Rovaiola, dove si intende collocare un campeggio, riclassificandola da zona di tutela naturalistica a zona di particolare interesse paesaggistico ambientale. Non

			risulta allegata documentazione tecnica di supporto.
28	Fabio Callori - Sindaco del Comune di Caorso (PC)	Ambiti di valorizzazi one	Aree Sic/Zps. Si chiede che venga ridotto il perimetro di individuazione del SIC/ZPS limitandolo alla sola Oasi De Pinedo.
		Ambiti di valorizzazi one	Si chiede di prevedere la valorizzazione dell'area denominata Isola De Pinedo sia con una tutela attiva dell'area sia con forme di promozione turistico-culturali con interventi di valorizzazione dell'area quali ad es. visite guidate e percorsi attrezzati.
		Tutela delle acque	Si sollecita le realizzazione di interventi per il risanamento del T. Chiavenna, quali posizionamento pompe di sollevamento in loc. Ronchi per la movimentazione dell'acqua nel Centro del capoluogo, un nuovo collegamento al canale "la Valle" , peraltro già contenuti in un progetto presentato dal Consorzion Bacini.
		Viabilità e mobilità	Si chiede un potenziamento degli attracchi lungo il Po e il Chiavenna.
		Viabilità e mobilità	Si chiede la previsione di barriere antirumore lungo la A21.
		Viabilità e mobilità	Modificare la viabilità SP 53 Muradolo ( è riportata una classifica C mentre come da tav. I2 è classificata come locale F) in modo da escludere la frazione e prevedere un nuovo innesto alla sp10r.
		Viabilità e mobilità	Visto i volumi di traffico si richiede una viabilità alternativa all'attraversamento del centro. Si richiede inoltre un nuovo collegamento tra SP10r e SP587r-Cortemaggiore con innesto in prossimità della ditta SAIB.
35	Fausto Zermani - Presidente Consorzio di Bonifica Bacini Tidone Tebbia - Piacenza	Fasce fluviali	Art.30 - "Particolari tutele dell'integrità fisica del territorio". Si chiede di introdurre la citazione di una Direttiva volta a promuovere interventi di laminazione delle portate di piena (canali scolmatori, casse d'espansione, ecc., realizzati dagli Enti competenti alla difesa idraulica e dai Consorzi di bonifica per le rispettive competenze) a salvaguardia degli aggregati urbani a rischio di esondazione, con priorità alla situazione di vulnerabilità di Piacenza rispetto al T. Rifiuto, confluyente nel Canale Diversivo Ovest, per la quale si propone una cassa d'espansione in Loc. Galleana.

36	Fausto Zermani - Presidente del Consorzio di Bonifica Bacini Tidone Trebbia - Borgonovo V.T. (PC)	Ambiti paesaggisti ci	Art. 6 - "Sistema dei crinali e della collina". Al comma 6 si chiede di sostituire alle parole "previsti e consentiti" la parola "realizzati"; si chiede lo stralcio della prima parte del comma 7 con cui si chiede che alcune opere non alterino negativamente l'assetto idrogeologico.....
		Ambiti paesaggisti ci	Art. 15 - "Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale", comma 9. 1. Occorre che tra gli interventi consentiti elencati alla lett. d. vengano ricompresi gli impianti ad uso plurimo (dighe); 2. Occorre eliminare alla lett. e. le parole "di modesta entità" riferite a cabine elettriche, ...impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, piste di esbosco....." 3. si propone di eliminare l'ultimo periodo del comma 10.
		Energia	Art. 100 - "Prescrizioni per le derivazioni ad uso idroelettrico", comma 1. Si propone la modifica della prima parte del comma nel modo seguente: "La realizzazione di opere volte allo stoccaggio delle acque derivate dai corsi d'acqua naturali per uso plurimo della risorsa (potabile, irriguo ed energetico) deve garantire il rispetto...";
		Energia	Art. 100 - "Prescrizioni per le derivazioni ad uso idroelettrico", comma 2. Si propone la modifica sostanziale del comma, ammettendo le opere di derivazione ad uso plurimo anche sui torrenti Trebbia, Aveto e Nure purchè venga garantito un idoneo inserimento ambientale.
		Identità culturale	Art. 23 - "Zone di tutela della struttura centuriata", comma 4. Si chiede di integrare l'Art. 23 comma 4, inserendo fra le attività consentite, oltre a quanto previsto alle lettere d. ed e., la possibilità di eseguire interventi volti alla razionalizzazione della rete promiscua di drenaggio ed irrigazione.

		Rete ecologica	<p>Art. 34 - "Risorse idriche". Si chiede (1) di inserire nella Tav. A5, negli areali di competenza (montagna Tidone-Trebbia), la rete degli acquedotti rurali, allegando a tal fine 1 tavola (scala 1:40.000 circa) contenente la loro individuazione, comprensiva delle sorgenti captate, (2) di aggiungere dopo la lettera a. del comma 2 un punto che preveda "la salvaguardia quantitativa delle acque superficiali e di subalveo destinate all'irrigazione anche per mezzo dello stoccaggio della risorsa acqua in bacini di accumulo artificiali" e (3) di precisare al comma 2, lettera b., ultimo alinea, che la tutela ecologica attuabile anche a mezzo del mantenimento o ripristino della vegetazione spontanea non riguardi il reticolo artificiale di bonifica.</p>
		Rete ecologica	<p>Art. 67 - "Rete ecologica". Si chiede di escludere la canalizzazione artificiale dai vincoli dettati per la rete ecologica, per garantire le attività di sfalcio e spurgo e il rispetto delle disposizioni di legge in materia Polizia idraulica..</p>
		Rete ecologica	<p>All. N5 - punto 4 - ...integrità ecologica... Si chiede di precisare che la tutela ecologica attuabile anche a mezzo del mantenimento o ripristino della vegetazione spontanea non riguardi il reticolo artificiale di bonifica.</p>
		Tutela delle acque	<p>Art. 2 - "Efficacia del PTCP e rapporti con gli atti di pianificazione e programmazione generali e settoriali sovraordinati, di livello provinciale e comunale". Viene aggiunto il comma 13 per rendere più agevole la realizzazione dei 3 laghi d'uso irriguo previsti dall'allegato N5 dei Comuni di Gragnano e Rivergaro.</p>
		Tutela delle acque	<p>All. N5 - punto 3.1 - ...DMV. Si chiede di prevedere la possibilità di derogare temporaneamente al rispetto del DMV negli areali riconosciuti dalla Regione quali aree che presentano deficit idrico o aree a ricorrente crisi idrica per uso irriguo.</p>

		Tutela delle acque	All. N5 - punto 3.2.4, punto a3) Si propone la formulazione di uno specifico articolo nelle NTA del PTCP, come riportato integralmente nell'osservazione, per consentire agli agricoltori di realizzare laghetti aziendali in variante al PIAE con la sola previsione del PAE e con il parere vincolante del Consorzio di Bonifica e della Provincia.
47	Gian Luigi Repetti - Sindaco di Cortemaggiore (PC)	Fasce fluviali	Tav. A1 - Tav. QC.B1.f Si chiede di modificare la classificazione di un'area, sulla sponda destra del T. Arda in Loc. S. Martino in Olza, ora classificata in Fascia A - Zona A2 di tutela fluviale, sulla base di alcune motivazioni tecniche. Non risulta allegata documentazione tecnica di supporto.
48	Giancarlo Tagliaferri - Sindaco del Comune di San Giorgio P.no (PC)	Fasce fluviali	Tav. A1 - Tav. QC.B1.f Si chiede la riduzione della Fascia B - Zona B3 - di tutela fluviale, sulla sponda sinistra del T. Riglio nell'area di confluenza con il T. Ogone, in Loc. Case Nuove. Si allega documentazione tecnica di supporto.
		Viabilità e mobilità	In merito all'innesto della prevista variante all'SP6, in prossimità di C.se la Croce a sud del centro di S. Giorgio, si richiede di valutare e risolvere opportunamente gli accessi delle aree produttive già insediate. (all.to f.lli Casotti srl)
50	Gianni Zanrei - Sindaco del Comune di Carpaneto P.no (PC)	Commercio	Con riferimento alla programmazione di medio-grandi strutture di vendita, si propone di introdurre a livello normativo un maggiore controllo circa la loro diffusione sul territorio; nello specifico, si chiede che sia assoggetta a pianificazione provinciale anche la prima medio-grande struttura di vendita (alimentare o non alimentare) da insediarsi sul territorio. Inoltre, si propone un ruolo di maggiore controllo da parte della Provincia sull'intero iter amministrativo, in coordinamento con le associazioni di categoria e gli enti locali tramite apposite Conferenze dei Servizi. Infine, si chiede di integrare l'art.92, c.2 (forse il riferimento corretto è all'art.94, c.2) con la redazione di studi di fattibilità economica che supportino le nuove previsioni di insediamenti commerciali

		Commercio	Si chiede di inserire tra i Poli Produttivi di Sviluppo Territoriale (PPST) l'ambito produttivo ubicato nella zona est di Carpaneto
52	Gianpaolo Fornasari - Sindaco del Comune di Pianello V.T. (PC)	Commercio	Si chiede che la previsione di nuova struttura di vendita ubicata sul territorio comunale di Rottofreno sia effettivamente subordinata alla realizzazione degli interventi infrastrutturali previsti nella specifica scheda descrittiva.
53	Giovanni Compiani - Sindaco del Comune di Fiorenzuola d'Arda (PC)	Commercio	La previsione di tipo commerciale proposta dal PTCP 2007 non è ritenuta del tutto adeguata alle potenzialità del territorio, pertanto, si chiede di affiancare alla previsione di una grande struttura di vendita non alimentare, associata ad una medio-grande struttura alimentare (competenza comunale), anche un'aggregazione di esercizi configurabile come galleria o complesso commerciale di vicinato e di poter concertare con la Provincia la definizione di tale proposta.
		Tutela delle acque	Art. 36 - "Sorgenti, risorgive e fontanili", comma 4, lettera d.. Si chiede di rivedere il divieto di captazione delle acque sotterranee nell'intorno dei fontanili, considerato eccessivamente limitativo.
		Viabilità e mobilità	Tav Il.1. Si richiede di rivedere la previsione di riqualificazione della SP di S. Protaso, nell'attraversamento del centro abitato omonimo, o prevedere adeguate misure di mitigazione in specifico per i mezzi pesanti. Si evidenzia la necessità che i nuovi tracciati in variante della SS9 - variante di Cadeo e di Alseno - siano mantenuti all'interno dei rispettivi territori evitando la saturazione dell'urbanizzazione a ridosso della viabilità statale e dei confini comunali.
56	Irina Ciammaichella - Sindaco del Comune di San Pietro in Cerro (PC)	Viabilità e mobilità	Si evidenzia la criticità del nuovo casello a Fontanazza sia per motivi sociali - prossimità di nuclei abitati - sia storico-ambientali sempre per prossimità di edifici di valenza storico-culturale: Rocca di Fontanazza e cascina di Fontanazza. Si propone un nuovo innesto alla diramazione A21 in allineamento col tratto in variante alla SP41, sempre in comune di S.Pietro in Cerro.

57	Ivano Rocchetta - Sindaco del Comune di Castell'Arquato (PC)	Attività estrattive	Si chiede che il cantiere di lavorazione inerti in attività dal 1970 ubicato in località Colombarola, sponda sinistra del T. Arda, possa essere idoneo al trattamento e stoccaggio di rifiuti inerti (macerie da demolizione) mediante modifica normativa del PTCP che consenta l'attività anche in Fascia B del PTCP. E' allegata anche la proposta della Ditta interessata pervenuta con osservazione separata n° di reg. 157 inerente la modifica della fascia di tutela fluviale da Zona B2 a Zona B3.
		Viabilità e mobilità	Si evidenziano i seguenti interventi infrastrutturali prioritari: * adeguamento del ponte sull'Arda nel capoluogo ed esclusione dell'ipotesi di un nuovo ponte; * rotatoria in loc. Scartazzini, SP4 - SP31. * inoltre per risolvere il problema del traffico pesante determinato dagli stabilimenti di Lugagnano e Vernasca si propone la soluzione già individuata nel 1989 (studio fattibilità promosso dal Comune) che prevede una bretella di collegamento di circa 1,2 Km - con tratto in galleria - tra SP4 (in prossimità dello stabilimento Danesi) e la SP12 di Genova in loc. Riotto, comune di Vernasca.
59	Jonathan Papamarengi - Sindaco del Comune di Lugagnano Vald'Arda (PC)	Ambiti di valorizzazione	Tav. Al.9 In loc. Bianchi ridurre il perimetro che delimita il parco provinciale di Monte Moria.
60	Luca Giovanni Quintavalla - Membro Commissione Amministratrice dell'Agenzia Reg.le di Navigazione interna della R.E.R. (ARNI) - Castelvetro P.no (PC)	Altro	Allegato Relazione 6(T) Nuova Conca di navigazione di Isola Serafini. Si fa notare che nell'ambito del progetto è prevista un'iniziativa di impianto di risalita della fauna ittica e di osservatorio/centro di ricerca sul sistema fluviale, già proposto come Progetto Bandiera del Piano Strategico e oggetto di una convenzione tra Provincia, ARNI e Com. di Monticelli.
61	Luigi Francesconi - Sindaco del Comune di Gazzola (PC)	Viabilità e mobilità	Si rileva la contrarietà del comune al nuovo tracciato della pedemontana lato ovest, in particolare per la vicinanza del tracciato al centro di Canneto Sopra che ne causa sia l'impatto negativo (aria, suono) sia di ostacolo allo sviluppo. Si propone in alternativa il tracciato a sud

			del capoluogo (come nella prima bozza di variante!?!?)
62	Mario Ferri - Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di Coli (PC)	Ambiti paesaggistici	Tav. A1.8 - Art. 15 "Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale", comma C. Richiesta di rilevazione delle strutture ed attrezzature esistenti nelle aree denominate "Lago Maiarda" e "Costa Camparolino" con relativa proposta per la delimitazione e realizzazione di idoneo campeggio/rifugio.
		Fasce fluviali	Tav. A1 - Tav. QC.B1.f Si chiede di modificare un'area, sulla sponda destra del F. Trebbia in Loc. Ponte Barberino, classificata come Fascia A - Zona A1- di tutela fluviale, adiacente ad una Fascia A - Zona A2 - di tutela fluviale, per ampliare il campeggio esistente, tenendo conto degli interventi di messa in sicurezza idraulica realizzati dagli Enti competenti ma anche della pericolosità del corpo di frana retrostante. Non risulta allegata documentazione tecnica di supporto.
		Identità culturale	Tav. A1.8 Si chiede di modificare la Tav.A1.8 eliminando relativamente a due tratti della ex S.S. 45, "Perino-Trebbia" e "Labrè-Pradella-Barberino" la classificazione a "viabilità panoramica", in quanto a causa della costruzione della nuova strada statale l'attuale stato dei luoghi risulta alterato, non presentano più i requisiti originari e quindi la valenza panoramica. (1) Si evidenzia inoltre che essendo gli stessi tratti individuati oltre che come "viabilità panoramica" anche come "viabilità storica: percorso consolidato", sono soggetti a diverse limitazioni di cui agli artt.27 e 28 delle Norme del PTCP (esclusione di edificazione di nuovi manufatti ai margini della viabilità panoramica, divieto di installazioni pubblicitarie, divieto di soppressione, privatizzazione, alienazione e chiusura, etc.); in considerazione di ciò si evidenzia che sarebbe opportuno cedere i tratti citati alla Provincia che potrebbe predisporre un programma di intervento. Il Comune non prevede comunque interventi di miglioramento a carattere estetico ma solo interventi primari di messa in sicurezza.

			(2)
65	Paolo Epifani - Sindaco del Comune di Cadeo (PC)	Fasce fluviali	Tav. Al - Tav. QC.B1.f Il Comune ripropone una richiesta di riduzione della Fascia B - Zona B3 - di tutela fluviale, sulla sponda sinistra del T. Chiavenna in Loc. Roveleto S. Cristina, già inoltrata durante la Conferenza di Pianificazione del PTCP, trasmessa ora con documentazione tecnica di supporto.
		Fasce fluviali	Tav. Al.6 - Tav. QC.B1.f Il Comune ripropone una serie di richieste di riduzione delle fasce di tutela fluviale già inoltrate durante la Conferenza di Pianificazione del PTCP. A differenza di allora, ora alcune presentano documentazione di supporto e sono trasmesse con nota separata.
		Viabilità e mobilità	Tav Il.1. - Viabilità. Richiamando quanto già formulato in occasione della C. di P. si evidenzia la non condivisione del tracciato che prevede un sovrappasso alla linea ferroviaria Bo MI mentre si conferma l'ipotesi dello sviluppo ad est verso rio Mezzano fino all'intersezione della SP462R, sfruttando la viabilità già esistente, da riqualificare.
68	Rosario Milano - Sindaco del Comune di Alseno (PC)	Altro	Art. 70 - "Inquinamento luminoso". Si chiede di rinominare l'intestazione dell'articolo aggiungendo la dicitura "risparmio di energia elettrica" oltre ad "inquinamento luminoso"; inserire inoltre indirizzi per i RUE che prevedano l'obbligo di una progettazione accurata dei nuovi impianti, l'obbligo della riduzione del flusso luminoso, la promozione di forme di telecontrollo, la promozione dell'uniformità delle soluzioni tecniche, la ristrutturazione degli impianti esistenti, l'utilizzo di orologi astronomici per la temporizzazione dell'accensione o spegnimento.

	Ambiti paesaggistici	Art. 6 - "Sistema dei crinali e della collina", comma 3 e comma 6. * Comma 3: Si chiede di specificare che al norma si applica solo alle nuove infrastrutture ed alle significative modificazioni di quelle esistenti; * Comma 6: Si ritiene la definizione inutile e ridondante, ed inoltre il richiamo alla norma regionale risulta obsoleto in quanto non più vigente.
	Ambiti paesaggistici	Art. 18 - "Zone di tutela naturalistica". Si chiede di estendere a tutto il territorio provinciale la tutela dei prati polifiti.
	Energia	Art. 99 - "Sostenibilità energetica e impianti di produzione di energia elettrica e termica", comma 17 bis. Si chiede di introdurre l'obbligo di installare i pannelli sulle coperture e contemporaneamente l'attenuazione del limite di 1 Ha per gli impianti a terra.
	Fasce fluviali	Art. 11 - "Fascia A - Fascia di deflusso - Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua", comma 9. Con riferimento al divieto di introduzione di specie non autoctone, si chiede di introdurre uno specifico riferimento alla nutria e di introdurre un indirizzo circa lo sviluppo di efficaci programmi di controllo di tali roditori su scala quantomeno provinciale, opportunamente finanziati.
	Fasce fluviali	Tav. A1 - Tav. QC.B1.f Si chiede, reiterando una proposta già inoltrata alla Provincia in passato, di eliminare alcuni tratti di canale, ritenuti non più esistenti o tombinati, ma tuttora inopportuno sottoposti alle fasce di integrazione di cui all'art.14 (ex art.17 del PTCP vigente). Si tratta del Rio della Fontana e del Canale del Mulino o Pallavicino, cui ora si aggiunge il Rio Gerola. Si allega documentazione fotografica.
	Fasce fluviali	Tav. A1 - Tav. QC.B1.f Si chiede di tutelare il Rio Piacentino e il T. Ongina, per i quali il PTCP pare non prevedere alcuna forma di tutela, probabilmente in ragione della loro collocazione al confine con la provincia di Parma.

		<p>Tav. T2.1 - Vocazioni territoriali e scenari di progetto.</p> <p>Con riferimento all'armatura del sistema insediativo, presente sulla Tav.T2.1, dove Alseno è classificato come "centro di base", si chiede di valutare se invece possa essere ricompreso fra i "centri integrativi"; ciò in considerazione della sua particolare collocazione territoriale, della dinamicità economica e sociale che lo contraddistingue, dell'obbligo di redazione del PPA, e per il fatto che il Comune risulta collocato nel sistema di parametrizzazione degli oneri ad un livello superiore rispetto a quello che sarebbe determinato dalla sua consistenza demografica.</p>
	Territorio rurale	<p>Tav. T2.1 - Vocazioni territoriali e scenari di progetto.</p> <p>Si chiede di inserire sulla Tav.T2.1, fra gli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico, l'ambito già individuato come "Zona di tutela naturalistica" posto al limite nord del territorio comunale, nel quale si intende realizzare un'Area di riequilibrio ecologico.</p>
	Tutela delle acque	<p>Art. 34 - "Risorse idriche" e Art. 35 - "Acque destinate al consumo umano".</p> <p>Si chiede di introdurre una disposizione mirata a disincentivare la realizzazione di pozzi privati (sempre più diffusa per l'irrigazione degli spazi verdi, stanti i divieti comunali di prelievo nei periodi siccitosi e gli aumenti delle tariffe), incentivando al contempo l'impiego di acque meteoriche accumulate individualmente e la creazione di reti acquedottistiche separate alimentate con acque provenienti dalle reti irrigue.</p>
	Tutela delle acque	<p>Art. 36 - "Sorgenti, risorgive e fontanili", comma 4.</p> <p>Si propone di estendere quanto proposto con riferimento all'art. 11 comma 9 in merito al problema di degrado provocato dalle nutrie, per le quali anche in corrispondenza dei fontanili non sussiste un problema di inserimento quanto di controllo degli individui già presenti.</p>
	Viabilità e mobilità	<p>Art. 104 - "Rete ciclabile ed escursionistica di valenza territoriale", comma 2.</p> <p>Si propone di rendere maggiormente cogente la previsione che le nuove strade urbane siano dotate di piste ciclopedonali. Si chiede di integrare la tavola I1.1</p>

			inserendo il tracciato del percorso ciclabile tra Chiaravalle della Colomba e Castell'Arquato come percorso di rilevanza provinciale. Si chiede di integrare la tavola I1.1 con un nuovo tracciato della "via francigena" che rappresenta il grande itinerario internazionale.
		Viabilità e mobilità	Art. 110 "Divieto di installazioni pubblicitarie", comma 1. Si propone di rivedere la tassatività della norma, sostituendo al divieto quasi generalizzato un controllo puntuale.
		Viabilità e mobilità	Tav.  1.1. Si propone una variante alla SP31 Salsediana funzionale ad escludere, dal flusso di traffico, il centro di Castelnuovo Fogliani, come prevista dal PSC adottato.
82	Sergio Montanari - Sindaco del Comune di Monticelli d'Ongina (PC)	Viabilità e mobilità	Si chiede una modifica della posizione e tipologia di attracco presso Isola Serafini individuando una darsena/attracco interno all'ambito di cava Isola Pioppaio.
83	Simone Mazza, Sindaco - Franco Morisi, Assessore all'Urbanistica del Comune di Bettola (PC)	Territorio rurale	In considerazione delle condizioni morfologiche e delle problematiche relative ai territori collinari e montani (spopolamento e abbandono dell'attività agricola, necessità di adeguamenti volumetrici di edifici esistenti per svolgimento di attività turistico-ricettive, richiesta di seconde case, presenza di edifici esistenti e che potrebbero essere ristrutturati in zone a rischio idrogeologico), si chiede di elaborare una norma generale che consenta, ove vi siano le condizioni geologiche, per aree agricole intercluse o adiacenti ai perimetri dei nuclei rurali e case sparse, l'edificazione di singole unità abitative, nel rispetto dell'impianto morfologico e delle tipologie costruttive e compositive locali.
		Viabilità e mobilità	Si chiede che nella progettazione preliminare della variante Camia, relativa alla SP654R, sia opportunamente valutato l'impatto paesaggistico-ambientale nonché salvaguardate le previsioni urbanistiche del Comune.
SOGGETTO PRIVATO (Cittadini e Comitati di cittadini)			
85	Aldo Conz - Varallo - (VC)	Viabilità e mobilità	Si evidenziano le criticità dell'ubicazione del nuovo casello sulla diramazione A21. Propone che vengano valutate alternative al tracciato/innesto.

86	Ana Matilde Perez - Castelvetro P.no (PC)	Viabilità e mobilità	Propone lo stralcio del progetto relativo al nuovo casello autostradale a castelvetro e raccordo tra SS10 e SS234 con nuovo ponte sul Po.: in quanto non giustificato dal flusso di traffico e considerati i numerosi interventi di miglioramento e compensazioni previsti dalla GPG 821 del 25/5/09.
87	Anna Maria Guglieri - Piacenza	Viabilità e mobilità	Evidenzia sinteticamente l'inutilità del tratto di pedemontana - lato ovest - l'impatto negativo sulle attività economiche e sull'ambiente, propone il recupero della SP33 (Cantone).
88	Antonietta Turano - Castelvetro P.no (PC)	Viabilità e mobilità	Propone lo stralcio del progetto relativo al nuovo casello autostradale a castelvetro e raccordo tra SS10 e SS234 con nuovo ponte sul Po.: in quanto non giustificato dal flusso di traffico e considerati i numerosi interventi di miglioramento e compensazioni previsti dalla GPG 821 del 25/5/09.
89	Antonio Maldotti - Castelvetro P.no (PC)	Viabilità e mobilità	Propone lo stralcio del progetto relativo al nuovo casello autostradale a castelvetro e raccordo tra SS10 e SS234 con nuovo ponte sul Po.: in quanto non giustificato dal flusso di traffico e considerati i numerosi interventi di miglioramento e compensazioni previsti dalla GPG 821 del 25/5/09.
90	Antonio Papagno - Presidente del Comitato "Difendiamo la nostra salute" - Alseno (PC)	Energia	Art. 99 - comma 17: integrare con prescrizioni relative a: limitazione della provenienza della materia prima al comune o ai comuni limitrofi o, per impianti a biogas da industrie agroalimentari, agli scarti dell'azienda; rispetto dei requisiti dell'art. 183 p) del Dlgs 4/2008; distanza minima di 500 m. da case sparse e centri abitati per gli impianti senza stoccaggio; distanza di 1500 m. per gli impianti con stoccaggio di biomassa con ss>30% se sopravvento a case sparse o centri abitati; divieto di stoccaggi prolungati per biomasse con ss<30% o distanza minima di 2000 m. da case sparse o centri abitati purchè non sottovento; considerare gli scarti agroindustriali e le biomasse animali rifiuti a tutti gli effetti; lo stoccaggio di biomassa con ss<30% può essere effettuato a 500 m. da case sparse e centri abitati se realizzato in capannoni o tunnel depressurizzati; ammettere solo impianti di cogenerazione con utilizzo totale del calore prodotto; sottoporre gli impianti alla normativa sull'inquinamento acustico e effettuare un monitoraggio preventivo delle falde

			freatiche.
91	Avv. Raffaele Veneziani - Avv. Antonio Salice per conto di Filiberto Prati - Piacenza	Fasce fluviali	Tav. A1 - Tav. QC.B1.f Si chiede una riduzione della Fascia B - Zona B3 - di tutela fluviale sulla sponda sinistra del F. Trebbia in Loc. Pizzilgherra. Si allega documentazione tecnica di supporto.
92	Avv. Umberto Fantigrossi per conto di Giuseppina Riscassi - Presidente dell'Associazione "Difendiamo la Valditone" - Piacenza	Viabilità e mobilità	Si richiede di stralciare la tratta di pedemontana da Canneto a c.s.giovanni o di prevedere un tracciato realizzato tramite riqualificazione di strade esistenti. L'osservazione è corredata da due allegati tecnici: Note giuridiche e Perizia tecnica sugli aspetti urbanistici, di mobilità, ambientali e paesaggistici. Nelle Note si rileva che l'art 102, in merito all'effettivo tracciato della infrastruttura, rende indeterminato l'oggetto pianificato e di conseguenza lo sottrae alla valutazione ambientale e 'priva di contenuto prescrittivo e di effetti la scelta di localizzazione'. Al punto 3) si evidenzia che il tracciato della Pedemontana tra Canneto - SP412R, non è previsto dai piani sovraordinati e pertanto difforme dagli stessi. Al pto4) si rileva che nel Piano è presente il documento della ValsAT e non della VAS come previsto dalle norme comunitarie e dlgs 152/06. Nello specifico allegato tecnico si evidenzia che i flussi di traffico, sulla base dei dati attuali, non giustificano l'intervento proposto in nuova sede; d'altra parte intercetta un territorio ricco di valenze storico-culturali e di notevole pregio paesaggistico.
93	Boselli Emanuela - Castelvetro P.no (PC)	Viabilità e mobilità	Si propone lo stralcio del nuovo casello Castelvetro con relativo raccordo autostradale ss234.

94	Bruno Antonoli - Castelvetro P.no (PC)	Viabilità e mobilità	Propone lo stralcio del progetto relativo al nuovo casello autostradale a castelvetro e raccordo tra SS10 e SS234 con nuovo ponte sul Po.: in quanto non giustificato dal flusso di traffico e considerati i numerosi interventi di miglioramento e compensazioni previsti dalla GPG 821 del 25/5/09.
95	Carlo Baroncelli - Monticelli d'Ongina (PC)	Viabilità e mobilità	Propone lo stralcio del progetto relativo al nuovo casello autostradale a castelvetro e raccordo tra SS10 e SS234 con nuovo ponte sul Po.: in quanto non giustificato dal flusso di traffico e considerati i numerosi interventi di miglioramento e compensazioni previsti dalla GPG 821 del 25/5/09. Inoltre evidenzia l'impatto sulla realtà agricola, con l'utilizzo di 300 ha di terreno.
96	Carlo Maria Bussolati - Milano	Viabilità e mobilità	Propone lo stralcio del progetto relativo al nuovo casello autostradale a castelvetro e raccordo tra SS10 e SS234 con nuovo ponte sul Po.: in quanto non giustificato dal flusso di traffico, danneggia i fondi di proprietà dello scrivente, interferisce con la rete idraulica e le pratiche irrigue, apporta gravi modifiche ambientali e paesaggistiche, compromette aspetti urbanistici. Si propongono alternative più praticabili e meno impattanti.
97	Carlo Politi - Castelvetro P.no (PC)	Viabilità e mobilità	Propone lo stralcio del progetto relativo al nuovo casello autostradale a castelvetro e raccordo tra SS10 e SS234 con nuovo ponte sul Po.: in quanto non giustificato dal flusso di traffico e considerati i numerosi interventi di miglioramento e compensazioni previsti dalla GPG 821 del 25/5/09. Come proprietario azienda <i>Curavecchia'</i> .
98	Cesare Covati - Vigolzone (PC)	Tutela integrità fisica	Tav. QC.B1.b (conseguentemente anche Tav. QC.B1.c) e Tav. A3 - elemento 5 (conseguentemente anche Tav. A4) Si propone di modificare la classificazione di un movimento franoso, da attivo a quiescente, in Loc. La Costa di Bicchignano. Si allega documentazione tecnica di supporto.
99	Claudia Bernardi - Piacenza	Ambiti paesaggistici	Art. 8 - "Assetto vegetazionale", comma 9. Si chiede di togliere la dimostrazione della necessità di realizzazione dell'opera e dell'inesistenza di alternative, in quanto gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sono per legge opere pubbliche, indifferibili ed urgenti.

		Energia	Art. 100 - "Prescrizioni per le derivazioni ad uso idroelettrico". Si chiede di eliminare l'art. 100 dalle Norme, in quanto in contrasto con il T.U. 1775/1933 e con le norme regionali sulle acque pubbliche; inoltre il divieto è discriminante quando sono ammessi altri tipi di derivazione d'acqua ad uso irriguo o industriale; è poi incoerente con il permesso di mantenere l'uso delle centrali idroelettriche storiche.
10 1	Cristiano Ghisoni - Castelvetro P.no (PC)	Viabilità e mobilità	Propone lo stralcio del progetto relativo al nuovo casello autostradale a castelvetro e raccordo tra SS10 e SS234 con nuovo ponte sul Po.: in quanto non giustificato dal flusso di traffico e considerati i numerosi interventi di miglioramento e compensazioni previsti dalla GPG 821 del 25/5/09.
10 2	Diego Ghisoni - Castelvetro P.no (PC)	Viabilità e mobilità	Propone lo stralcio del progetto relativo al nuovo casello autostradale a castelvetro e raccordo tra SS10 e SS234 con nuovo ponte sul Po.: in quanto non giustificato dal flusso di traffico e considerati i numerosi interventi di miglioramento e compensazioni previsti dalla GPG 821 del 25/5/09.
10 3	Elide Ghidini - Castelvetro P.no (PC)	Viabilità e mobilità	Propone lo stralcio del progetto relativo al nuovo casello autostradale a castelvetro e raccordo tra SS10 e SS234 con nuovo ponte sul Po.: in quanto non giustificato dal flusso di traffico e considerati i numerosi interventi di miglioramento e compensazioni previsti dalla GPG 821 del 25/5/09.
10 4	Emilio Scotti - Agazzano (PC)	Viabilità e mobilità	Evidenzia sinteticamente l'inutilità del tratto di pedemontana - lato ovest - l'impatto negativo sulle attività economiche e sull'ambiente, propone il recupero della SP33 (Cantone).
10 5	Emilio Slaviero - Castelvetro P.no (PC)	Viabilità e mobilità	Propone lo stralcio del progetto relativo al nuovo casello autostradale a castelvetro e raccordo tra SS10 e SS234 con nuovo ponte sul Po.: in quanto non giustificato dal flusso di traffico e considerati i numerosi interventi di miglioramento e compensazioni previsti dalla GPG 821 del 25/5/09.
10 6	Fausto Ghisoni - Castelvetro P.no (PC)	Viabilità e mobilità	Propone lo stralcio del progetto relativo al nuovo casello autostradale a castelvetro e raccordo tra SS10 e SS234 con nuovo ponte sul Po.: in quanto non giustificato dal flusso di traffico e considerati i numerosi interventi di miglioramento e compensazioni previsti dalla GPG 821 del 25/5/09.

107	Franco Zanelli - Rappresentant e Comitato No Provinciale - Ponte dell'Olio (PC)	Viabilità e mobilità	Si richiede lo stralcio della variante su nuova sede della viabilità SP654R tra P.dell'Olio per Bettola e SP36 per Godi.
108	Gabriella Marchini - Castelvetro P.no (PC)	Viabilità e mobilità	Propone lo stralcio del progetto relativo al nuovo casello autostradale a castelvetro e raccordo tra SS10 e SS234 con nuovo ponte sul Po.: in quanto non giustificato dal flusso di traffico e considerati i numerosi interventi di miglioramento e compensazioni previsti dalla GPG 821 del 25/5/09.
109	Giancarlo Ragazzi - Segrate (MI)	Viabilità e mobilità	Tav. Il.1. Si propone un sottopasso, alla linea ferroviaria ed alla ipotizzata variante SP588r - Cispadana- in località Dosso S.Giuliano di Castelvetro p.no per rendere accessibili i fondi agricoli della stessa proprietà.
110	Giorgio Beoni - Edoardo Favari - Piacenza	Viabilità e mobilità	Si chiede di inserire un servizio metropolitano su ferro sulla direttrice per Milano. Si propone di studiare la possibilità di riattivare il collegamento ferroviario Piacenza-Pontedell'Olio.
		Viabilità e mobilità	Si concorda sulla necessità di un asse di collegamento intervallivo est-ovest avente caratteristiche idonee ad un asse di collegamento provinciale in termini di uniformità dell'infrastruttura e di riconoscibilità della stessa lungo tutta l'estensione. * Il tracciato complessivo delle pedemontana indicato nel PTCP presenta una disomogeneità delle caratteristiche geometriche dovuta all'esigenza di recuperare la rete stradale esistente o le previsioni urbanistiche dei comuni. Nello specifico si evidenziano alcuni punti di maggior criticità: bivio SP28 in loc. Molinazzo, l'incrocio tra SS45 ed allineamento tra sc. Baselica e SP42, tang. di Podenzano, confluenza tra SP42, SP6 e SP32 di S.Agata, intersezione tra SP6 e SP Godi, la variante Nord di Carpaneto con innesto sull' SP di S.Protaso con diramazione verso Castell'Arquato. * Si osserva inoltre la presenza di alcune situazioni di criticità puntuale: SS45 incrocio Pittolo S.Bonico, incrocio SP28 e la SP40 di Statto. * Infine si evidenzia la necessità di una

			manutenzione straordinaria del ponte sul F.Trebbia a Tuna sull'SP28.
11 2	Giovanni Boselli - Castelvetro Pno (PC)	Viabilità e mobilità	Propone lo stralcio del progetto relativo al nuovo casello autostradale a castelvetro e raccordo tra SS10 e SS234 con nuovo ponte sul Po.
11 3	Giovanni Guzzoni - Castelvetro P.no	Viabilità e mobilità	Propone lo stralcio del progetto relativo al nuovo casello autostradale a castelvetro e raccordo tra SS10 e SS234 con nuovo ponte sul Po.: in quanto non giustificato dal flusso di traffico e considerati i numerosi interventi di miglioramento e compensazioni previsti dalla GPG 821 del 25/5/09.
11 4	Giovanni Squeri - Piacenza	Viabilità e mobilità	In merito al tracciato dell'asse pedemontano - nel territorio del comune di Agazzano - propone una rettifica tra il centro di Tavernago e Mirabello. (come evidenziato in cartografia allegata). La variante proposta coincide con quanto riportato nel vigente PRG del Comune.
11 5	Giuliana Callegari - Agazzano (PC)	Viabilità e mobilità	Evidenzia sinteticamente l'inutilità del tratto di pedemontana - lato ovest - l'impatto negativo sulle attività economiche e sull'ambiente, propone il recupero della SP33 (Cantone).
11 6	Giuliana Maffezzoni - Castelvetro P.no (PC)	Viabilità e mobilità	Propone lo stralcio del progetto relativo al nuovo casello autostradale a castelvetro e raccordo tra SS10 e SS234 con nuovo ponte sul Po.: in quanto non giustificato dal flusso di traffico e considerati i numerosi interventi di miglioramento e compensazioni previsti dalla GPG 821 del 25/5/09.
11 7	Giuseppe Marchetti, Geologo - Carlo Mistraretti, Medico - Gian Franco Scognamiglio, Giornalista -	Ambiti di valorizzazione	Parco Naturale dell'Alto Appennino Piacentino. Se ne propone l'istituzione, prevedendolo nel PTCP.

	Piacenza		
11 8	Giuseppe Marcotti - Veruno (NO)	Viabilità e mobilità	Propone lo stralcio del progetto relativo al nuovo casello autostradale a castelvetro e raccordo tra SS10 e SS234 con nuovo ponte sul Po.: in quanto non giustificato dal flusso di traffico e considerati i numerosi interventi di miglioramento e compensazioni previsti dalla GPG 821 del 25/5/09.
11 9	Giuseppino Baldini - Nibbiano (PC)	Viabilità e mobilità	Il contenuto è identico a quello dell'osservazione n° 5 alla quale si rinvia.
		Viabilità e mobilità	Si propone di stralciare la variante della SP412r in corrispondenza del centro di Trevozzo (comune di Nibbiano) in quanto tale previsione è presente dal 1969 e non ancora realizzata.
12 1	Guido Palladini - Affittuario conduttore del podere Ceradello posto in Comune di Carpaneto P.no (PC)	Viabilità e mobilità	Si evidenzia come l'ipotizzata tangenziale nord di Carpaneto interferisca pesantemente con il podere 'Ceradello' annullando una continuità naturale e paesaggistica integra dal 1600. Si propone in alternativa un passaggio a sud del centro abitato già sede di espansione residenziale e produttiva.
12 2	Iseppato Alceste - Castelvetro P.no (PC)	Viabilità e mobilità	Si propone lo stralcio del nuovo casello Castelvetro con relativo raccordo autostradale ss234.
12 3	Labadini Valerio - Labadini Giovanni - Cadeo (PC)	Fasce fluviali	Tav. A1 - Tav. QC.B1.f. Si chiede di escludere un'area dalla Fascia A - Zona A2 di tutela fluviale, sulla sponda sinistra del T. Chiavenna in Loc. Roveleto - S. Lucia - Ponte Ricetto. Non risulta allegata documentazione tecnica di supporto.
12 4	Lorenza Marino per il Comitato difesa area fascia fluviale del Nure - Vigolzone (PC)	Viabilità e mobilità	Si rileva l'aspetto naturalistico-ambientale dell'area perifluviale del T. Nure in contrasto con l'ipotizzata variante SP645r. Una zona già oggetto di interventi di escavazioni e di depositi abusivi di rifiuti che va salvaguardata e valorizzata. Si evidenzia inoltre, la vicinanza con il campo di aviazione di S. Damiano e quindi verrebbe sorvolata a quote bassissime dai veivoli in fase di decollo ed atterraggio. Si richiede pertanto lo stralcio della variante SP654R da Ponte dell'Olio a Podenzano.

12 5	LPR S.r.l. - Agazzano (PC)	Commercio	Il PTCP 2007 prevede in loc. Tempio di Sopra una grande struttura di vendita non alimentare. Si chiede l'aggiunta di una grande struttura alimentare e la configurazione dell'insediamento complessivo come centro commerciale di livello inferiore.
12 6	Luca Slaviero - Castelvetro P.no (PC)	Viabilità e mobilità	Propone lo stralcio del progetto relativo al nuovo casello autostradale a castelvetro e raccordo tra SS10 e SS234 con nuovo ponte sul Po.: in quanto non giustificato dal flusso di traffico e considerati i numerosi interventi di miglioramento e compensazioni previsti dalla GPG 821 del 25/5/09.
12 7	Lucia Beretta - Piacenza	Viabilità e mobilità	Tav Il.1. Si rileva, a seguito di dettagliata e puntuale ricostruzione degli avvenimenti tra l'Esponente e le amministrazioni, che il tracciato della tangenziale n-o di Castel S. Giovanni intercetta, in prossimità dell'innesto con la SP10R, terreni di proprietà già destinate dal vigente PRG come produttive. Propone, in sostanza, un tracciato alternativo che non interessi le aree già oggetto di PPIP presentato al Comune competente.
12 8	Luigia Maggini - Cadeo (PC)	Viabilità e mobilità	Tav Il.1. Si propone di prevedere la tg di Cadeo al lato sud della SS9, come realizzato per il comune di Fiorenzuola.
12 9	Luigino Spinolo - Piacenza	Viabilità e mobilità	Richiamando la DGR 900/06 che richiedeva il passaggio ad est della Cascina Villanova e che in tal senso anche il comune di Rottofreno concordava attraverso scrittura privata dcc 52 del 2008, chiede di rettificare il tracciato di suddetta tangenziale nella tav. Il.1 e di integrare l'art 102 con "c.10 Il completamento della tangenziale ..... dovrà sviluppare un'ipotesi di variante al tracciato che passi ad est della cascina Villanova ...."
13 0	Manuela Pagani - Castelvetro (PC)	Viabilità e mobilità	Propone lo stralcio del progetto relativo al nuovo casello autostradale a castelvetro e raccordo tra SS10 e SS234 con nuovo ponte sul Po.: in quanto non giustificato dal flusso di traffico e considerati i numerosi interventi di miglioramento e compensazioni previsti dalla GPG 821 del 25/5/09.

13 1	Marco Rossi - Villanova sull'Arda (PC)	Viabilità e mobilità	Tav. T.1 e Yav. T.2. Si rileva che il tracciato della cispadana ed in particolare il raccordo con la SP588r e l'sp41 in prossimità di Cignano, si colloca nelle immediate vicinanze della località Il Cavalletto. Si richiede pertanto:- che l'ampliamento della SP41 avvenga verso sud e che il raccordo venga localizzato più ad est a congrua distanza dal caseggiato Cavalletto.
13 2	Margherita Strazzoni - Castelvetro P.no (PC)	Viabilità e mobilità	Propone lo stralcio del progetto relativo al nuovo casello autostradale a castelvetro e raccordo tra SS10 e SS234 con nuovo ponte sul Po.
13 3	Maria Antonietta Lamoure - Parma	Sistema produttivo	L'osservazione trova il proprio presupposto nell'annoso conflitto tra l'Avv. Lamoure e il Comune di Cadeo a proposito delle previsioni del PSC in merito all'allevamento suinicolo in loc. Chiusa di Saliceto. Sostenendo che nel PTCP non vengono rinvenuti ostacoli alla prosecuzione dell'attività produttiva si chiede che : a) il PTCP individui anche le attività minori, agricole, artigianali, produttive, commerciali e di servizi in essere alla data di adozione del PTCP e tutte quelle attività storiche da salvaguardare (e, citando anche gli Allegati alle Norme, non solamente quelle di medie e grandi dimensioni come invece il PTCP avrebbe fatto), e disciplini le possibilità di intervento dei comuni in modo da ridurre la discrezionalità; b) siano individuate metodologie specifiche e di uso comune per evitare conflitti tra gli obiettivi propri del settore agricolo e quelli inerenti funzioni extra agricole poiché nell'allegato 3.b della ValsAT (Indicazioni di misure di mitigazione e compensazione) non vengono date indicazioni in merito al punto 4.b.1. del Rapporto ambientale ValsAT (pag. 50).
13 4	Marialuisa Austoni - Milano	Viabilità e mobilità	Si propone di mantenere il tracciato del preconfezionato Piano, migliorando la viabilità esistente e ripettando la vocazione e civiltà contadina che è il vero patrimonio dell'area intercettata della infrastruttura pianificata.
13 5	MariaTeresa Politi - Castelvetro P.no (PC)	Viabilità e mobilità	Propone lo stralcio del progetto relativo al nuovo casello autostradale a castelvetro e raccordo tra SS10 e SS234 con nuovo ponte sul Po.: in quanto non giustificato dal flusso di traffico, non

			tiene conto del problema della salute degli abitanti né del degrado dell'ambiente naturale.
13 6	Mario Cattadori - Monticelli d'Ongina (PC)	Viabilità e mobilità	Propone lo stralcio del progetto relativo al nuovo casello autostradale a castelvetro e raccordo tra SS10 e SS234 con nuovo ponte sul Po.: in quanto non giustificato dal flusso di traffico e considerati i numerosi interventi di miglioramento e compensazioni previsti dalla GPG 821 del 25/5/09.
13 7	Michele Bragoli - Piacenza	Altro	L'osservazione intende stabilire l'avvio di un percorso amministrativo per il coordinamento dello sviluppo di un "Polo Agrituristico Integrato" (di cui si fornisce uno schema funzionale) in Comune di Morfasso - loc. Collarino di Rabbini, attuato da un soggetto privato, al fine di realizzare una struttura compatibile con il territorio e l'ambiente, che possa attrarre flussi turistici, anche attraverso la realizzazione di strutture per la ricettività e il turismo eco-compatibile (costruite utilizzando tecniche e materiali a basso impatto ambientale e ricorrendo a tecniche per la produzione di energia innovative), contrastando il progressivo abbandono del territorio montano. La scelta del luogo è motivata evidenziandone la sua posizione strategica in relazione agli itinerari e percorsi turistici, presenti e rilevati anche dal PTCP - Allegato 5R (T), l'adiacenza alla zona dell'Abbazia della Val di Tolla e la vicinanza con in centro di Rabbini - Selva.
13 8	Paola Tassi - Castelvetro P.no (PC)	Viabilità e mobilità	Propone lo stralcio del progetto relativo al nuovo casello autostradale a castelvetro e raccordo tra SS10 e SS234 con nuovo ponte sul Po.: in quanto non giustificato dal flusso di traffico e considerati i numerosi interventi di miglioramento e compensazioni previsti dalla GPG 821 del 25/5/09.
13 9	Patrizia Marcotti - Castelvetro P.no	Viabilità e mobilità	Propone lo stralcio del progetto relativo al nuovo casello autostradale a castelvetro e raccordo tra SS10 e SS234 con nuovo ponte sul Po.: in quanto non giustificato dal flusso di traffico e considerati i numerosi interventi di miglioramento e compensazioni previsti dalla GPG 821 del 25/5/09.

14 0	PG 1925 s.r.l. - Cimafava di Carpaneto (PC)	Altro	Tav. T2.1 - Vocazioni Territoriali e scenari di progetto. Si propone di modificare la Tav. T2.1, inserendo un'area speciale in loc. Cimafava di Carpaneto destinata ad edilizia privata da realizzarsi secondo una progettazione attenta e nel rispetto degli edifici storici presenti nella zona e subordinatamente all'assenso della Provincia; ciò al fine di creare un polo di attrazione turistico/residenziale di importanza provinciale o sovraprovinciale.
14 1	Renzo Carini - Carpaneto (PC)	Fasce fluviali	Tav. A1 - Tav. QC.B1.f Si chiede una modifica della delimitazione della Fascia A - Zona A1 - di tutela fluviale sulle due sponde del T. Vezzeno in Loc. Osteria Bella di Sariano (una sponda in ampliamento e una sponda in riduzione). Si allega documentazione tecnica di supporto.
14 2	Renzo Strazzoni - Castelvetro P.no (PC)	Viabilità e mobilità	Propone lo stralcio del progetto relativo al nuovo casello autostradale a castelvetro e raccordo tra SS10 e SS234 con nuovo ponte sul Po.: in quanto non giustificato dal flusso di traffico e considerati i numerosi interventi di miglioramento e compensazioni previsti dalla GPG 821 del 25/5/09.
14 3	Residenti e domiciliati in località Fontanazza e Comitato per la tutela del territorio San Pietro e Polignano - San Pietro in Cerro (PC)	Ambiti paesaggisti ci	Art. 8 - "Assetto vegetazionale", comma 4. Comprendere nel sistema forestale boschivo anche le zone a rimboschimento con presenza di piante autoctone rare o di impianti arborei per la produzione di frutta con caratteristiche assimilabili al biologico.
		Ambiti paesaggisti ci	Art. 18 - "Zone di tutela naturalistica", comma 2. Estendere le zone di tutela naturalistica alle zone con presenza di piante autoctone rare o di impianti arborei per la produzione di frutta con caratteristiche assimilabili al biologico.
		Identità culturale	Allegati N2 o N3. Si propone di inserire la Loc. Fontanazza, in quanto cosparsa di insediamenti storici e storico testimoniali, da proteggere ai sensi dell'art. 24, comma 2, e art. 9, comma 3.
		Viabilità e mobilità	Art. 102 - Individuazione e governo strategico del sistema della mobilità, comma 4, punto a.. Si richiede lo stralcio del previsto nuovo casello in località Fontanazza e relativo raccordo dall' SP20. Motivato tra l'altro dalla prossimità di nuclei abitati, anche di pregio storico e dalla presenza di un

			numero sufficiente di accessi alla rete Autostradale.
		Viabilità e mobilità	Coerentemente a quanto normato dall'art. 12, si propone l'inserimento di una pista ciclo pedonale S.Pietro in Cerro-Polignano-Caorso-Cortemaggiore.
148	Rita Morini - Castelvetro P.no (PC)	Viabilità e mobilità	Propone lo stralcio del progetto relativo al nuovo casello autostradale a castelvetro e raccordo tra SS10 e SS234 con nuovo ponte sul Po.: in quanto non giustificato dal flusso di traffico e considerati i numerosi interventi di miglioramneto e compensazioni previsti dalla GPG 821 del 25/5/09.
149	Roberto Angoli - Chiari (BS)	Energia	Art. 99 - "Sostenibilità energetica e impianti di produzione di energia elettrica e termica", comma 17 bis. Si chiede di riformulare il comma in modo tale che siano sfavoriti gli impianti fotovoltaici a terra che compromettono l'uso agricolo del suolo e che siano promossi gli impianti che consentono di proseguire la coltivazione del suolo, eliminando per questi ultimi il limite di 1 Ha di superficie agricola utilizzata.
150	Sandra Strazzoni - Castelvetro P.no (PC)	Viabilità e mobilità	Propone lo stralcio del progetto relativo al nuovo casello autostradale a castelvetro e raccordo tra SS10 e SS234 con nuovo ponte sul Po.
151	Sandra Strazzoni - Referente pro tempore del Comitato Liberi Cittadini per il Territorio di Castelvetro P.no (PC)	Viabilità e mobilità	Propone lo stralcio del progetto relativo al nuovo casello autostradale a castelvetro e raccordo tra SS10 e SS234 con nuovo ponte sul Po. Il comitato si dichiara disponibile a proporre valide alternative al progetto.
152	Simone Mazzata - Castelvetro P.no	Viabilità e mobilità	Propone lo stralcio del progetto relativo al nuovo casello autostradale a castelvetro e raccordo tra SS10 e SS234 con nuovo ponte sul Po.: in quanto non giustificato dal flusso di traffico e considerati i numerosi interventi di miglioramento e compensazioni previsti dalla GPG 821 del 25/5/09.
153	Simonetta Montanari - Castelvetro P.no (PC)	Viabilità e mobilità	Propone lo stralcio del progetto relativo al nuovo casello autostradale a castelvetro e raccordo tra SS10 e SS234 con nuovo ponte sul Po.: in quanto non

			giustificato dal flusso di traffico e considerati i numerosi interventi di miglioramento e compensazioni previsti dalla GPG 821 del 25/5/09.
15 4	Tommaso Foti - Piacenza	Sistema insediativo	Art. 65 - "Compensazione ecologica". Si propone di cancellare il primo periodo da "In considerazione ... sino ad art. 75" e conseguentemente le relative ulteriori variazioni di coordinamento formale sia nella relazione che nelle norme.
ASSOCIAZIONI (Associazioni di categoria/ economiche/ ambientaliste, Sindacati, Ordini professionali, etc.)			
15 5	Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura Piacenza	Viabilità e mobilità	Si riconferma, rispetto a quanto già espresso in fase di C.di.P., la proposta di un passante sud della città - a 4 corsie - tra Fiorenzuola (S. Protaso) e Castel San Giovanni.
15 6	Carlo Marini - Presidente dell'Associazione di promozione sociale Ecoistituto di Piacenza - Piacenza	Ambiti di valorizzazione	Art. 53 - "Progetti di tutela, recupero, valorizzazione e aree di progetto". Si propone l'istituzione di un Osservatorio del paesaggio, partecipato (enti locali, scuole, università, associazioni, cittadini), al fine di monitorare il territorio e i luoghi di particolare interesse collettivo e le loro trasformazioni. A tal fine si chiede di: integrare l'Art. 53 con un nuovo comma che prospetti l'istituzione dell'Osservatorio citato. Inoltre al comma 1 all'elencazione di possibili progetti di tutela propongono di aggiungere "aree naturali e semi naturali protette"; chiedono inoltre di prendere in considerazione la possibilità di creare "parchi agricoli produttivi" e di riferire le analisi previste dal comma 3 anche alle proposte di: "Paesaggi naturali e seminaturali protetti" e "parchi agricoli produttivi".
		Territorio rurale	Art. 59 - "Ambiti agricoli periurbani". Evidenziando che la vicinanza tra possibile produzione e fruitori renda ancor più significativo puntare su sistemi di filiera corta, valorizzandone le produzioni specifiche (agricoltura sociale, vendita diretta, gruppi di acquisto, etc.), si chiede di richiamare l'importanza delle produzioni di filiera corta e relativi sistemi di vendita e distribuzione, integrando l'Art. 59, commi 4 e 5; ciò al fine di indirizzare i Comuni alla creazione di una rete effettiva di produttori di beni e servizi coerenti con la vocazione rurale delle aree periurbane, tale da configurare un

			"Parco agricolo".
15 8	Cesare Betti - Direttore Confindustria Piacenza	Attività estrattive	Art. 116 - "Attività estrattive e indirizzi al PIAE". Si chiede la modifica del comma 9 per incentivare la delocalizzazione degli impianti di lavorazione inerti dalle fasce fluviali e garantire la classificazione di area produttiva per quelli i cui piani di sviluppo e qualificazione ambientale sono stati approvati e realizzati.
		Fasce fluviali	Tav. A1 - Tav. QC.B1.f Si chiede di modificare un'area lungo il Po, in Loc. San Nazzero Frantoio Ca' Massari, da Fascia A - Zona A2 a Fascia B - Zona B3 - di tutela fluviale, segnalando la situazione di sopraelevazione dei terreni rispetto alle aree circostanti.
		Viabilità e mobilità	Tav. T.2.1 E' richiesto l'inserimento di due attracchi esistenti a S. Nazzero e Mortizza e proporli per l'inserimento nei circuiti di navigazione.
16 1	Domenico Ferrari - Rappresentante e Associazione F.A.I. (Fondo per l'Ambiente Italiano - delegazione di Piacenza) - Gragnano Trebbiense	Ambiti paesaggistici	Tav. A1.5 - Tutela ambientale, paesaggistica e storico culturale. Zone di particolare interesse paesaggistico: si chiede la modifica tav. A1.5 con l'estensione della tutela della zona di interesse paesaggistico e ambientale di cui all'art. 15 del PTCP anche all'area della zona tra Pigazzano e Scrivellano attualmente indicata come zona di valenza ambientale locale.
16 2	Ezio Corradi - Vicepresidente e del Coordinamento dei Comitati Ambientalisti Lombardia - Cremona	Energia	In merito alla politica energetica il PTCP deve prevedere lo sviluppo di politiche per ridurre del 20% le emissioni climalteranti, ridurre del 20% i consumi energetici e portare al 20% la quota di produzione di energia primaria da fonti rinnovabili;
		Energia	La politica energetica inoltre deve prevedere il divieto di insediamenti per la produzione di energia nucleare, non solo per la tutela della sicurezza delle popolazioni, ma anche per la tutela della risorsa idrica.

		Viabilità e mobilità	<p>Si sollecita la riqualificazione del ponte su Po a S. Nazzaro e Castelnuovo Bocca d'Adda. Si richiede di verificare i dati di traffico alla luce della contrazione in atto dei flussi dovuti alla crisi del sistema produttivo. Il tracciato della bretella autostradale nel territorio piacentino è a ridosso dell'abitato di Castelvetro ed attraversa un territorio ad alta vocazione agricola oltre a aree di valore naturalistico e tutelate dalla CE (area SIC ). Inoltre, nel territorio cremonese il tracciato intercetta una zona insediata da industrie a Rischio di Incidente Rilevante. Si richiede pertanto lo stralcio dal PTCP della bretella autostradale A21 - Castelvetro Pc - Cavatigozzi (Cr).</p> <p>Il Piano deve inoltre prevedere - anche con un accordo di programma con le province di Lodi e Cremona - la utilizzazione della rete ferroviaria esistente sulle direttrici MI-BO, Pc-Alessandria-TO e PC-Cremona per un sistema di mobilità tipo metropolitana di superficie con adeguate fermate locali e idonei parcheggi scambiatori.</p>
165	Francesco Meazza - Presidente dell'Unione del Commercio del Turismo, dei Servizi e delle P.M.I. - Piacenza	Commercio	Si ritiene più opportuna la trasformazione delle grandi strutture di vendita esistenti, in luogo della previsione di nuove.
		Commercio	Si chiede di introdurre nelle Norme la possibilità di insediamento di nuove grandi strutture specializzate mediante la redazione di varianti agli strumenti comunali e sovraordinati, supportate da approfondite analisi.
		Commercio	Si chiede di confermare, all'interno delle Norme, la possibilità di ampliamento delle strutture esistenti "una tantum" e come atto dovuto, senza che la superficie sia contingentata nel POIC e con le modalità previste dalla normativa di settore (Conferenza dei Servizi).
		Commercio	Non si condividono le nuove previsioni di grandi strutture concentrate negli Ambiti 2 (Val Tidone e Val Luretta) e 6 (Val d'Arda), si auspica, invece, la trasformazione di quelle già esistenti.
		Commercio	Relativamente alle medio-grandi strutture alimentari, si auspica l'introduzione di un maggiore controllo a livello normativo, finalizzato a mantenere come massima la possibilità di insediamento di una sola di tali strutture nel territorio di un

			singolo Comune.
		Commercio	Relativamente alle medio-grandi strutture non alimentari, per la specificità di tale tipologia, si auspica venga stabilito, a livello normativo, un numero massimo di unità insediabili o una superficie massima ammissibile nell'ambito di ciascun Comune.
17 1	Gianni Copelli - Segretario generale GGIL - Piacenza	Altro	Turismo cultura. Promuovere il turismo sociale, la valorizzazione turistica del Po e delle vallate, valorizzare i siti culturali piacentini, potenziare il sistema bibliotecario e museale, realizzare il "percorso della memoria", ripristinare carovane.
		Altro	Rifiuti. - Mantenimento della potenza del termovalorizzatore attualmente impiegata (120.000 ton); - trovare nel piano industriale di Enia risposte in ambito provinciale per lo smaltimento; - massima incentivazione della raccolta differenziata; - rafforzamento della centralità del territorio (SOT) nei processi di alleanze che vede coinvolto il gruppo Enia.
		Energia	Energia. Si propongono diversi obiettivi di politica energetica, tra cui: - salvaguardia degli impianti energetici esistenti e valorizzazione energetica delle dighe di Mignano e Molato; - impianto sperimentale a biomasse da scarti dell'industria agroalimentare; - incentivi al risparmio e alle fonti rinnovabili a partire dalla ristrutturazione degli edifici pubblici; - difesa e riqualificazione del Laboratorio CESI; - estensione della rete di teleriscaldamento a Piacenza e istituzione della rete a Castel S. Giovanni; - elaborazione del PPEP; - soluzione delle problematiche relative al sito di Caorso con la nomina di una Commissione che segua tutta la vicenda; - impiego dello strumento dei protocolli nella gestione delle problematiche ambientali di aria-acqua-suolo; - realizzazione di bacini di accumulo idrico in aree ex-cava per affrontare il problema della siccità estiva;

		Sistema insediativo	Polo Militare. Individuare ipotesi per la delocalizzazione degli stabilimenti militari all'esterno della città e indirizzare il riutilizzo delle aree militari dismesse ai fini di riqualificare la città sul versante ambientale e civico
		Viabilità e mobilità	Viabilità. Si sottolinea: * la rilevanza del completamento della tangenziale sud ovest di Piacenza; * la rilevanza della variante alla SS45 nel tratto Perino- Cernusca; * la necessità di piste ciclabili (Po, ecc.); * la necessità di realizzare un asse pedemontano riqualificando la viabilità esistente.
		Viabilità e mobilità	Trasporto Pubblico Locale. Ridisegnare la rete del TP per adeguarle alle esigenze emerse negli ultimi anni, cogliere le opportunità che l'Alta Velocità determina per migliorare i collegamenti ferroviari in particolare al servizio dei pendolari. Valorizzare le opportunità di sviluppo infrastrutturale conseguenti al'Expo 2015
177	Guido Cattivelli, Rappresentante e - Leonardo Benedusi, Consigliere con funzioni tecniche della Società Canottieri Ongina - A.S.D. (Associazione Sportiva dilettantistica) - Monticelli d'Ongina (PC)	Ambiti paesaggistici	Propongono che l'area dove ha sede le società canottieri (area da loro segnata su cartografia) venga stralciata dal SIC/ ZPS e dalle tavole A1-3 e A2-3 e conseguentemente non venga assoggettata ai vincoli di cui agli art. 8,12,52,53 delle norme.
		Fasce fluviali	Tav. A1 e Tav. QC.B1.f - Art. 12, commi 5 e 6 - "Fascia B - Fascia di esondazione - Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua". Si chiede che un'area sita lungo il Po, interessata da un insediamento sportivo gestito da una Società Canottieri e ricadente in Fascia B - Zona B3 - di tutela fluviale, sia sottratta a tale vincolo, attraverso un'idonea modifica normativa e l'eventuale modifica cartografica della fascia di tutela, ciò per evitare un'ingiusta penalizzazione delle attività della Società, da ritenersi complessivamente integrate nel sistema fluviale e dunque pienamente compatibili con le finalità di tutela del PTCP, o comunque maggiormente compatibili rispetto ad altre esplicitamente ammesse. Non risulta allegata documentazione tecnica di supporto.

		Viabilità e mobilità	Si osserva la necessità di una tangenziale sud per il centro urbano per evitare l'attraversamento dei mezzi pesanti provenienti dal polo logistico di S.Nazzaro.
18 0	Laura Chiappa, Presidente del Circolo di Legambiente - Domenico Ferrari, Capo Delegazione FAI - Umberto Fantigrossi, Presidente Laboratorio Urbanistica Partecipata - Piacenza	Viabilità e mobilità	Tav. T2.1 e  1.1. In considerazione dell'impatto paesaggistico del tratto ovest della Pedemontana, nonché del costo ipotizzato dell'intervento al netto delle compensazione e mitigazioni, si propone di confermare il tracciato del PTCP vigente con le opportune riqualificazioni e consolidamento del tracciato, per quanto possibile sviluppato sulla viabilità esistente.
		Fasce fluviali	Art. 10 - "Reticolo idrografico", comma 13. Si chiede di eliminare il comma.
		Fasce fluviali	Art. 11 - "Fascia A - Fascia di deflusso - Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua", comma 4, lettera b.. Si chiede di eliminare il seguente periodo: "e dei fanghi derivanti dallo spurgo delle opere di bonifica".
		Tutela delle acque	Art. 36 - "Sorgenti, risorgive e fontanili", comma 4, lettera c.. Si chiede di sostituire con "50 metri" la distanza di "10 metri" entro la quale è inibita l'utilizzazione di fertilizzanti nell'intorno delle risorgive e delle sorgenti.
18 4	Maurizio Mazzoni - Direttore Confedilizia Piacenza - Piacenza	Identità culturale	Art. 26 - "Zone interessate da bonifiche storiche di pianura". Evidenziando l'assurdità del termine "bonifiche storiche", si propone la soppressione dell'art. 26 per i seguenti motivi: * sulla cartografia vengono individuate come di bonifica, zone non definibili come tali, essendo al di fuori del "perimetro di contribuenza" (previsto dal R.D. 13.02.1933 n.215 all'art.10 per i territori nei quali sono presenti opere di bonifica e per la provincia di Piacenza delimitato in base al Decreto Ministeriale 23.04.1932 n.1813/1) e nell'ambito delle quali, proprio per l'inesistenza, del predetto perimetro, solo la competente Autorità giudiziaria potrà, al limite, individuare opere da qualificarsi come di bonifica e che facciano conseguire a determinati immobili, rurali o urbani, un beneficio; * l'art.26 che qualifica come canali di bonifica, canali che sono invece irrigui,

			risultando quindi una norma a favore dei Consorzi di Bonifica.
		Viabilità e mobilità	La tipologia di infrastruttura prevista per la pedemontana non migliora la circolazione delle persone e merci, anzi porta ad incrementare il traffico locale senza alcun benefico allo sviluppo del territorio. Si propone in alternativa un tracciato più diretto che possa sia velocizzare il traffico senza gravare sul reticolo esistente sia trovare possibilità di finanziamento dagli investitori privati.
18 6	Nanda Montanari - Presidente dell'Associazione Ambiente e Lavoro per l'Emilia Romagna - Piacenza	Energia	Art. 99 - "Sostenibilità energetica e impianti di produzione di energia elettrica e termica", comma 17 bis. Si chiede di ridefinire il limite di dimensione per gli impianti fotovoltaici non integrati a terra su terreno agricolo da 1 Ha a 20 Kw.
		Energia	Art. 100 - "Prescrizioni per le derivazioni ad uso idroelettrico", comma 2. Si chiede di aggiungere alle aste principali dei fiumi Trebbia, Aveto e Nure anche le zone SIC e ZPS;
18 8	Pierluigi Magistrali - Rappresentante e dell'Associazione Le Merline - Agazzano (PC)	Viabilità e mobilità	Evidenzia sinteticamente l'inutilità del tratto di pedemontana - lato ovest - l'impatto negativo sulle attività economiche e sull'ambiente, propone il recupero della SP33 (Cantone).
18 9	Rete di Associazioni e Comitati c/o Legambiente - Piacenza	Ambiti paesaggistici	Art. 53 - "Progetti di tutela, recupero, valorizzazione e aree di progetto", comma 1. * Comma 1 aggiungere "i) aree naturalie semi naturali protette; L) Parchi agricoli produttivi in pianura e nelle prime colline". * Aggiungere un nuovo comma "5. La Provincia si impegna ad istituire un osservatorio del paesaggio, che sia in grado di monitorare i luoghi agricoli e

		naturali e le loro trasformazioni. Ne faranno parte gli enti locali, le scuole, l'università, le associazioni e i cittadini che ne faranno specifica richiesta al fine di incentivare la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti e creare una rete di cura e conoscenza di tutti i luoghi del territorio che hanno un particolare interesse collettivo."
	Commercio	Art. 93 - "Disposizioni delle strutture di vendita di rilievo sovracomunale". Si chiede una moratoria di tutte le nuove grandi strutture di vendita e la conseguente cancellazione della specifica tabella "Nuove grandi strutture di vendita".
	Energia	Relazione, par. 3.1.3.1, ultimo capoverso. Si chiede di dichiarare l'indisponibilità del territorio provinciale ad ospitare nuovi impianti di produzione nucleare;
	Energia	Art. 99 - comma 17. Obbligo di localizzazione degli impianti negli ambiti territoriali citati, e sottoporre le biomasse vegetali ai requisiti del Dlgs 152/2006, art. 183 comma p); integrare il comma 17: a) biomasse vegetali: sono consentiti stoccaggi solo se dotati di SS>30%; per impianti a biogas con stoccaggi prolungati di biomassa con SS>30% distanza minima dai centri abitati e case sparse di 500 m., e di 1500 m. se sopravvento alle abitazioni; con SS<30% distanza di 500 m. dalle abitazioni se si opera in condizioni depressurizzate; considerare gli scarti industriali e le biomasse animali rifiuti speciali non pericolosi; b) assenza di stoccaggi: in questo caso distanza minima di 500 m. dalle abitazioni; c) provenienza della materia prima: all'interno del limite comunale o al massimo da un raggio di 30 km.; per impianti annessi ad industrie agroalimentari, la biomassa dovrà consistere esclusivamente negli scarti dell'azienda; d) rumore e falde: rispetto dei limiti per l'inquinamento acustico e monitoraggio delle falde; f) fino all'approvazione del PTCP sospensione delle procedure in corso;

	Energia	Art. 99 - "Sostenibilità energetica e impianti di produzione di energia elettrica e termica", comma 17bis. Si chiede di estendere all'azienda agricola il limite di superficie di 1 Ha per gli impianti fotovoltaici non integrati su suolo agricolo, limite che può essere superato per terreni di bassa produttività e per impianti di tipo sospeso, che permettono la coltivazione del terreno sottostante;
	Energia	Art. 99 - "Sostenibilità energetica e impianti di produzione di energia elettrica e termica", comma 18. Si chiede di abbassare il massimale di potenza per gli impianti eolici da 3 Mw a 1.8 Mw, e di aggiungere al comma la raccomandazione che gli impianti dovranno rispettare la tutela della biodiversità, del paesaggio, della fauna migratoria, della sostenibilità economica, dello smantellamento;
	Energia	Art. 100 - "Prescrizioni per le derivazioni ad uso idroelettrico", comma 2. Si propone di aggiungere alle aste principali di Trebbia, Aveto e Nure, anche le zone SIC e ZPS, come da delibera regionale;
	Energia	Art. 100 - "Prescrizioni per le derivazioni ad uso idroelettrico", comma 4. Si propone di aggiungere al comma un riferimento all'obbligo per i concessionari di predisporre scale di rimonta per i pesci sulle traverse di presa e sistemi anti trascinamento dei pesci nelle turbine;
	Sistema insediativo	Art. 91 - "Poli Funzionali". Si chiede lo stralcio delle attività militari dal Polo Funzionale esistente denominato "Polo logistico" e l'eliminazione di quello denominato "Porto fluviale".
	Sistema insediativo	Art. 68 - "Salvaguardia della qualità dell'acqua e dell'aria", comma 2. Si richiede una riscrittura quasi integrale del comma, tramite il recepimento in termini vincolistici delle norme del PPRTQA, in particolare relative alla imposizione delle BAT, alla imposizione di limiti di emissione più stringenti, le caratteristiche ecologiche del parco veicoli del TPU e del Servizio raccolta rifiuti, i vincoli ecologici nella formulazione di capitolati d'appalto

		pubblici, i divieti di circolazione, gli incentivi alla rottamazione, il trasporto intermodale delle merci.
	Sistema insediativo	Art. 71 - "Inquinamento elettromagnetico", comma 2. Si chiede di esplicitare un orientamento generale all'interramento delle linee elettriche nuove e di quelle da sostituire, salvo impedimenti di forza maggiore;
	Sistema insediativo	Art. 71- "Inquinamento elettromagnetico", nuovo comma. Si chiede che la Provincia definisca linee guida per la localizzazione delle stazioni radio base per la telefonia cellulare, in accordo con i Comuni nella stesura dei relativi PSC;
	Sistema insediativo	Art. 71 - "Inquinamento elettromagnetico" comma 3, punto b). Si chiede di integrare il comma 3b) con un riferimento esplicito al rispetto del "principio di precauzione", e di assoggettare ad autorizzazione comunale anche gli impianti di ricetrasmisione wi-fi su suolo pubblico;
	Sistema produttivo	Art. 85 - "Ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale", comma 7. Stabilisce che qualora l'ampliamento dei Poli Produttivi Consolidati (PPC) superi la superficie di 10 ha, l'insediamento si qualifichi quale Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata (APEA). Si propone che tale parametro venga ridotto a 3 ha.
	Sistema produttivo	Art. 87 - "Ambiti specializzati per attività produttive di rilievo comunale". Stabilisce che qualora la dimensione degli ambiti produttivi di rilievo comunale superi i 10 ha, l'insediamento si qualifichi quale Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata (APEA). Si propone che tale parametro venga ridotto a 3 ha.

		<p>Sistema produttivo</p>	<p>Art. 90 - "Stabilimenti a rischio di incidente rilevante". Si chiede di inserire ex novo un art. 90 bis "Insediamenti improduttivi insalubri di classe 1 e 2" che preveda l'insediamento di queste nuove attività ad una distanza minima di 500 m. dai centri abitati, e il graduale allontanamento dai centri abitati delle attività insalubri esistenti; il PTCP deve prevedere i siti in cui attuare la delocalizzazione di eventuali aziende oggetto di fenomeni di inquinamento atmosferico e malessere per la popolazione, da effettuarsi entro 6 mesi dalla approvazione del piano; queste norme dovrebbero essere recepite dai relativi PSC tramite variante;</p>
		<p>Territorio rurale</p>	<p>Art. 59 - "Ambiti agricoli periurbani". Si propone di integrare l'Art. 59 come segue: * comma 4 lettera a. <i>"tutelare e conservare il sistema dei suoli agricoli periurbani, migliorandone la qualità ambientale attraverso la riduzione degli impatti delle attività agricole, favorendo il mantenimento della conduzione agricola dei fondi con funzione di produzione di qualità organizzata per filiere corte e con funzione di mitigazione degli effetti ambientali .....</i>" * comma 5 lettera f. <i>"mantenere e favorire la conduzione agricola del suolo con uso dei metodi di coltivazione biologici ed incentivare invece la dismissione...."</i> * comma 5 lettera g. <i>"... frangia urbana, garantendo la conservazione della vegetazione naturale o seminaturale del paesaggio agrario per il miglioramento della qualità .....</i>" * Infine si propone di convertire il comma 6 del sopracitato art. 59, da indirizzo (I) a direttiva (D).</p>
		<p>Viabilità e mobilità</p>	<p>Sulla base degli impatti ambientali e dalla non strategicità degli interventi propongono: * lo stralcio del terzo ponte sul Po; * lo stralcio del nuovo casello a Fontanazza; * in merito alla Pedemontana - lato ovest- propongono di riqualificare il sistema della viabilità esistente: da Canneto a Tuna - Gragnano -Gragnanino - Borgonovo; * lo stralcio della variante su nuova sede della SP654R tra Ponte dell'Olio e Podenzano ovviando al flusso di traffico attraverso le tangenziali da Vigolzone e</p>

			Podenzano (da individuare).
20 7	Sergio Giglio - Presidente Confindustria Piacenza - Piacenza	Energia	Art. 11 - "Fascia A - Fascia di deflusso - Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua", punto 5, lettera i.. Nella ammissione in fascia A dei sistemi per la produzione di energia idroelettrica previsti negli strumenti di pianificazione nazionali, regionali e provinciali si chiede di togliere le esclusioni e i limiti di cui al successivo art. 100.
		Energia	Art. 11 - "Fascia A - Fascia di deflusso - Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua", punto 5, lettera j.. Nella ammissione in fascia A dei sistemi per la produzione di energia idroelettrica previsti dalla pianificazione comunale si chiede di togliere il vincolo della rilevanza meramente locale, nonché le esclusioni e i limiti di cui al successivo art. 100.
		Energia	Art. 99 - "Sostenibilità energetica e impianti di produzione di energia elettrica e termica", comma 12. Si chiede di non limitare ai soli PPST i luoghi dove promuovere il risparmio energetico e l'impiego delle fonti rinnovabili, favorendo iniziative anche private in altri ambiti produttivi o funzionali.
		Energia	Art. 99 - "Sostenibilità energetica e impianti di produzione di energia elettrica e termica", comma 13. Si chiede di indirizzare negli ambiti di qualificazione produttiva o nelle APEA solo le nuove attività produttive energivore.
		Energia	Art. 99 - "Sostenibilità energetica e impianti di produzione di energia elettrica e termica", comma 17. Nella previsione di impianti a biomassa, nel vincolo di disponibilità locale della materia prima si chiede di togliere la compatibilità con la capacità rigenerativa della biomassa e il rimando al PPEP per la definizione delle distanze minime dai centri abitati.

	Energia	Art. 99 - "Sostenibilità energetica e impianti di produzione di energia elettrica e termica", comma 17 bis. Si chiede di estendere da 1 a 3 Ha il limite di superficie per impianti fotovoltaici non integrati a terra su terreno agricolo.
	Energia	Art. 99 - "Sostenibilità energetica e impianti di produzione di energia elettrica e termica", comma 19, lettera a.. Nella previsione di impianti di cogenerazione si chiede di vincolare l'impiego della migliore tecnologia disponibile ad un rendimento di primo principio >90%, e di togliere il vincolo della alimentazione a metano.
	Energia	Art. 100 - "Prescrizioni per le derivazioni ad uso idroelettrico", comma 2. Si propone una riscrittura inglobando parte del comma 5 consentendo il ripristino degli impianti storici esistenti su Trebbia, Aveto e Nure, condizionato al mantenimento delle caratteristiche formali originarie.
	Energia	Art. 100 - "Prescrizioni per le derivazioni ad uso idroelettrico", comma 3. Si propone una riscrittura del comma togliendo il vincolo dei tratti già compromessi da opere di regimazione, il riferimento alla Tav. Blf e il rimando al PPEP per l'elaborazione di dettaglio della cartografia di localizzazione.
	Energia	Art. 100 - "Prescrizioni per le derivazioni ad uso idroelettrico", comma 4. Si propone una riscrittura del comma, riducendo lo studio preliminare di progetto da studio ambientale a studio idraulico, togliendo i riferimenti agli indici di qualità biotica (IBE) e sostituendoli con il rilascio del DMV; si chiede inoltre di togliere il riferimento agli obiettivi di qualità previsti dal PTA.
	Energia	Art. 100 - "Prescrizioni per le derivazioni ad uso idroelettrico", comma 5. Si chiede di sostituire la condizione di privilegio con la condizione di possibilità per le derivazioni su condotte acquedottistiche, ecc.

		Sistema insediativo	Art. 65 - "Compensazione ecologica". Si chiede la soppressione dell'articolo in quanto la sua applicazione determinerebbe oneri eccessivi e impropri per le imprese. In alternativa a quanto previsto dall'articolo si chiede di prevedere l'istituzione di un fondo ecologico alimentato dagli oneri già previsti a carico dei soggetti attuatori. In subordine si chiede di trasformarlo da direttiva ad "indicazione" (intendendo probabilmente indirizzo) e di eliminare il terzo periodo.
		Sistema insediativo	Art. 66 - "Criteri insediativi e morfologici degli ambiti per i nuovi insediamenti", comma 4. Si chiede di eliminare la previsione del rispetto degli andamenti morfologici e della percezione del paesaggio da parte dei nuovi insediamenti.
		Sistema insediativo	Art. 72 - "Dotazioni ecologico - ambientali", comma 3. Si propone di limitare l'obbligo dell'allaccio ad un impianto di depurazione ai nuovi insediamenti.
		Sistema produttivo	Art. 85 - "Ambiti specializzati per le attività produttive di rilievo sovracomunale", comma 4. Si chiede che vengano eliminate le indicazioni relative ai contenuti dell'accordo territoriale per l'attuazione degli ambiti produttivi sovracomunali in quanto ritenuti penalizzanti per le attività produttive.
		Tutela delle acque	Allegato N.5 - Art. 3.2.3 "Misure per il risparmio idrico nel settore produttivo/industriale". Si chiede di eliminare il riferimento alle BAT e di liberalizzare la perforazione di nuovi pozzi industriali.
22 3	Valter Bongiorni - Presidente di sezione Coldiretti Agazzano (PC)	Ambiti di valorizzazione	Si chiede che nel territorio che in futuro potrebbe essere identificato come "paesaggio naturale e seminaturale protetto" tra il F. Trebbia e il T. Tidone, non venga inibita alcuna potenzialità edificatoria (possibilità di realizzare e intervenire sui fabbricati senza alcuna prescrizione o limitazione sia in termini di dimensione e/o localizzazione degli interventi edilizi e infrastrutturali) e/o limitato il normale esercizio dell'attività agricola e che vengano consentiti gli allevamenti allo stato brado, relativamente alle aree occupate dai fabbricati rurali e in un'ulteriore area esterna al perimetro

			delle proprietà aziendali da individuarsi; ciò al fine di un futuro sviluppo delle aziende e/o della necessità di realizzare impianti tecnologici (ad esempio nuovi agriturismi e diversificazione delle attività agricole comprensive dei servizi connessi, nuovo orientamento delle produzioni come lo sviluppo di nuove aziende ortofrutticole con vendita diretta).
		Viabilità e mobilità	Si richiede di rivedere il progetto della Pedemontana -ovest - in quanto quello proposto intercetta l'intero territorio comunale creando ingenti danni a carico degli agricoltori.
IMPRESE			
22 5	Aldo Galletti - Legale rappresentant e della Soter s.r.l. - Bobbio (PC)	Energia	Art. 100 - "Prescrizioni per le derivazioni ad uso idroelettrico". Si chiede di eliminare l'art. 100, in quanto il divieto di costruzione di impianti idroelettrici sui fiumi Trebbia, Aveto e Nure risulta in contrasto con il T.U. 1775/1933 e con le norme regionali sulle acque pubbliche; inoltre il divieto è discriminante quando sono ammessi altri tipi di derivazione d'acqua ad uso irriguo o industriale; infine è incoerente con il permesso di mantenere l'uso delle centrali idroelettriche storiche; inoltre si chiede di togliere il vincolo archeologico nella zona di S. Salvatore sul fiume Trebbia, in quanto infondato.
22 6	Andrea Minardi - Legale rappresentant e dell'Azienda Rabbiosa Società Agricola s.s. - Besenzone (PC)	Fasce fluviali	Tav. A1 - Tav. QC.B1.f Si chiede di modificare la classificazione di un'area, sulla sponda destra del T. Arda in Loc. S. Martino in Olza, da Fascia A - Zona A2 a Fascia B di tutela fluviale. Non risulta allegata documentazione tecnica di supporto.
22 7	Antonio Bragaglia - In qualità di Liquidatore della Società Saconfin s.p.a. - Bologna	Ambiti di valorizzazi one	Vasche ex Eridania individuate come SIC/ZPS e "Ambito di valorizzazione e gestione del territorio- area progetto". Si chiede di ripерimetrare l'area in questione in quanto si ritiene discutibile il valore ambientale di tale area di origine artificiale.

228	Antonio Costa - Legale rappresentant e della Manifattura del Turchino S.p.A. - Genova	Energia	Art. 100 - "Prescrizioni per le derivazioni ad uso idroelettrico". Si chiede di eliminare l'articolo in quanto in palese contrasto con il T.U. 1775/1933 sulle acque pubbliche.
229	Bertuzzi Aldo - Amministratore e Unico Società AEME s.r.l. - Roma	Attività estrattive	Si chiede di prevedere nel PTCP la realizzazione di un laghetto di pesca sportiva in loc. Fornace, in posizione arretrata rispetto all'alveo attivo ma posto in corrispondenza di un terrazzo alluvionale, in un settore classificato dal PTCP come Fascia A - Zona A2 - di tutela fluviale (Tav. A1 - Tav. QC.B1.f).
230	Daniela Dessolis - Legale rappresentant e dell'Associazione Vivere San Giorgio (PC)	Viabilità e mobilità	Si propone di spostare più a sud il tratto di pedemontana, relativa ai territori dei comuni di Podenza no, S.Giorgio. Il nuovo tracciato, come da stralcio allegato, si innesta sulla variante SP654R prosegue con un nuovo ponte sul T. Nure, nuovo tratto a sud di S.Damiano ed innesto sulla SP36 di Godi fino alla SP6 in località Case Nuove di Carpaneto.
231	Elia Bertola, Presidente - Pierangelo Dorini, componente del Cnsiglio di Amministrazione della Società Pontenure Immobiliare s.r.l. - Assago (MI)	Commercio	Si chiede di inserire, tra le previsioni di insediamenti commerciali, una grande struttura di vendita non alimentare con superficie di vendita < mq. 2.500 o un centro commerciale di livello inferiore comprensivo di una grande struttura non alimentare
232	Fabio Molinaroli - Legale rappresentant e della Società Galnea s.r.l. - Piacenza	Commercio	Si chiede di inserire, tra le previsioni di insediamenti commerciali, un'area commerciale integrata di livello inferiore (ACII), posta in loc. Veggioletta

23 3	Fausto Silva - Amministratore e Unico e Legale Rappresentante e della Ditta FASI S.r.l. - Piacenza	Energia	Art. 100 - "Prescrizioni per le derivazioni ad uso idroelettrico", comma 2. Si propone l'abrogazione del comma e il successivo adeguamento del comma 3, poiché illegittimi in quanto in contrasto con la legislazione nazionale e regionale in materia di approvvigionamento energetico, e in particolare con il Dlgs 79/99 (decreto Bersani), modificato dalla L. 266/05 (Finanziaria 2006), con la LR 26/04 e con la DAL 141/07 (Approvazione del PER); inoltre la normativa in materia (RD 1775/33 e Dlgs 387/03) offre ogni garanzia alle Amministrazioni circa la valutazione della compatibilità ambientale dell'intervento. In subordine all'abrogazione si chiede la deroga per i casi in cui siano state già effettuate con esito positivo procedure di screening o di VIA, o per gli impianti che utilizzano salti naturali o briglie esistenti, o che si basano su opere ritenute necessarie ai fini idraulici dalla autorità competente.
23 4	Gérard Brémond - Legale rappresentante della Società Pierre et Vacances S.A. - Parigi (FRANCIA)	Altro	L'osservante si dichiara interessato a realizzare nel territorio provinciale un polo funzionale a vocazione turistico/ricreativa per il quale sono in corso valutazioni di fattibilità e analisi localizzative. Poiché si ritiene che il contesto territoriale di interesse per la localizzazione del polo, potrebbe essere caratterizzata dalla presenza di vincoli paesistici, si chiede di prevedere che eventuali Poli Funzionali possano essere localizzati anche in deroga ai vincoli paesaggistici, se attuati mediante accordo di programma (art. 40 lr 20/2000).
23 5	Gilberto Castaldi per la Società Trebba Energia s.r.l. - Piacenza	Ambiti paesaggisti ci	Art. 8 - "Assetto vegetazionale", comma 9. Si chiede di togliere la dimostrazione della necessità di realizzazione dell'opera e dell'inesistenza di alternative, in quanto gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sono per legge opere pubbliche, indifferibili ed urgenti.
		Energia	Art. 100 - "Prescrizioni per le derivazioni ad uso idroelettrico". Si chiede di eliminare l'art. 100 dalle Norme, in quanto in contrasto con il T.U. 1775/1933 e con le norme regionali sulle acque pubbliche; inoltre il divieto è discriminante quando sono ammessi altri tipi di derivazione d'acqua ad uso irriguo o industriale; è poi incoerente con il

			permesso di mantenere l'uso delle centrali idroelettriche storiche.
23 7	Giovanni Boccenti - Legale rappresentante e della Società Immobiliare del Trebbia s.r.l. - S. Nicolò a Trebbia - Rottofreno (PC)	Fasce fluviali	Tav. A1 e Tav. QC.B1.f Si chiede una modifica della delimitazione di un'area, sulla sponda sinistra del F. Trebbia in Loc. Noce di S. Nicolò, da Fascia A - Zona A3 a Fascia B - Zona B2 - di tutela fluviale, segnalando che nell'area interessata sono collocate vasche di sedimentazione a servizio dell'impianto di selezione inerti di proprietà del richiedente. Si allega documentazione tecnica di supporto.
23 8	Giovanni Struzzola - Legale rappresentante e della Società M.C.S.G. s.r.l. - Calendasco (PC)	Commercio	Si chiede di prevedere, nella frazione di S. Nicolò, una grande struttura di vendita non alimentare con superficie di vendita di mq. 6.000 + una medio-piccola struttura alimentare di mq. 1.500; in alternativa: due medio-grandi strutture pari a mq. 2.500 + 2.500 + una medio-piccola alimentare di mq. 1.500. E' stata avviata una fase preliminare di concertazione con il Comune per l'attivazione di un insediamento commerciale, terziario ed artigianale.
23 9	Graziella Scassa - Legale rappresentante e della Società ETS EcoTecnologie Stradali s.r.l. - Gossolengo (PC)	Fasce fluviali	Tav. A1 - Tav. QC.B1.f Si chiede che l'area di proprietà, sulla sponda destra del F. Trebbia in Loc. Case di Trebbia, interessata da un impianto di trattamento inerti e ora inserita nella Fascia B - Zona B2 - di tutela fluviale, sia riclassificata come Fascia C - Zona C2 - di tutela fluviale. Non risulta allegata documentazione tecnica di supporto.
24 0	Guglielmina Rabolini - Legale Rappresentante e della Società Tavernago srl - Agazzano (PC)	Viabilità e mobilità	Tav. T2.1 e I1.1 L'osservazione riprende la DCC del comune di Agazzano e conferma la contrarietà al nuovo tracciato della pedemontana Ovest a favore del precedente PTCP2000.
24 1	Luigi Giordanino - Legale Rappresentante e ed	Altro	Tavv. vR1.1 e vR2.1 Si chiede di modificare le tavole vR1.1 e vR2.1 escludendo la stessa area dalle "Aree non idonee per ogni tipo di impianto di gestione dei rifiuti" e dalle "Aree non

			idonee per impianti di trattamento e stoccaggio dei rifiuti inerti".
	Amministratore Unico della Impresa di Costruzioni Giordanino spa - Rivergaro (PC)	Fasce fluviali	Tav. A1 - Tav. QC.B1.f Si chiede che l'area di proprietà, sulla sponda destra del F. Trebbia in prossimità del capoluogo, interessata da un impianto di trattamento inerti e ora inserita nella Fascia A - Zona A2 - di tutela fluviale, sia riclassificata come Fascia C - Zona C2 - di tutela fluviale. Non risulta allegata documentazione tecnica di supporto.
		Fasce fluviali	Art.11 - "Fascia A - Fascia di deflusso - Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua". In subordine alla modifica cartografica, si chiede di modificare l'art.11 prevedendo la possibilità di trattare anche in Zona A2 le terre/rocce da scavo, i materiali derivanti dall'attività di costruzione e demolizione ed il fresato.
24 4	Marilena Donelli - Legale rappresentante e dell'Azienda Agricola Buffalora - Milano	Viabilità e mobilità	Si evidenzia come l'ipotizzata tangenziale nord di Carpaneto interferisca pesantemente con il territorio agricolo di rilevante valore paesaggistico. Si propone in alternativa un passaggio a sud del centro abitato già sede di espansione residenziale e produttiva.
24 5	Moreno Tazzioli Legale rappresentante e della CCPL Inerti s.p.a. - Reggio Emilia	Altro	Tavv. vR1.1 e vR2.1 Si chiede di modificare le tavole vR1.1 e vR2.1 escludendo dalle "Aree non idonee per ogni tipo di impianto di gestione dei rifiuti" e dalle "Aree non idonee per impianti di trattamento e stoccaggio dei rifiuti inerti" l'intera area o almeno, in subordine, una porzione della stessa come indicata in allegato.
		Fasce fluviali	Tav. A1 - Tav. QC.B1.f Si chiede che l'area di proprietà, sulla sponda destra del F. Trebbia in Loc. Ponte Nuovo, interessata da un impianto di trattamento inerti e ora inserita nella Fascia B - Zone B1 e B2 - e nella Fascia C - Zona C2 - di tutela fluviale, sia complessivamente riclassificata come Fascia C - Zona C2 - di tutela fluviale. Si allega documentazione tecnica di supporto.

24 7	Paolo Boni - Legale rappresentant e della Società INALA JBS s.p.a. (ex Realfood3 s.r.l.) - Castelvetro di Modena	Fasce fluviali	Tav. A1.6 - Tav. QC.B1.f Si chiede una riduzione della Fascia C - Zona C2 - di tutela fluviale, sulla sponda destra del T. Chiavenna in Loc. Roveleto- Colombaia, a seguito dell'avvenuta realizzazione di opere di difesa idraulica, autorizzate dal Comune con parere favorevole della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio. Si allega documentazione tecnica di supporto.
24 8	Pierfranco Pirovano - Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Borgo Tavernago srl - Piacenza	Viabilità e mobilità	Tav. T2.1 e I1.1 L'osservazione riprende la DCC del comune di Agazzano e conferma la contrarietà al nuovo tracciato della pedemontana Ovest a favore del precedente PTCP2000.
24 9	Pietro Bonomini - Legale rappresentant e della Società Val Nure s.r.l. - Brescia	Energia	Art. 100 - "Prescrizioni per le derivazioni ad uso idroelettrico", comma 2. Si propone l'eliminazione del comma, in quanto non esistono nel PTCP argomentazioni che richiedono di porre sotto tutela i torrenti Trebbia, Aveto e Nure escludendo la realizzazione di impianti idroelettrici; inoltre il divieto assoluto di realizzazione di impianti su questi torrenti è illegittimo in forza della violazione della Direttiva 2001/77/CE, del Dlgs 79/99, del Dlgs 387/2003 e della Delibera GR 6/2007 (Approvazione del PER).
		Energia	Art. 100 - "Prescrizioni per le derivazioni ad uso idroelettrico", comma 3. E' illegittimo in quanto vincola e preclude aprioristicamente l'attività di sviluppo della fonte rinnovabile idroelettrica in totale spregio della normativa: Direttiva 2001/77/CE, del Dlgs 79/99, del Dlgs 387/2003 e della Delibera GR 6/2007 (Approvazione del PER); inoltre la Tav. Blf del QC non indica tratti fluviali già compromessi, ma punti in corrispondenza di opere di regimazione idraulica, rendendo così impossibile individuare i tratti compromessi.

		Energia	Art. 100 - "Prescrizioni per le derivazioni ad uso idroelettrico", . L'intero articolo risulta illegittimo in quanto viola la normativa cit.; nell'ambito dello screening o della VIA, e nella stessa conferenza dei servizi preposta alla autorizzazione unica, le Amministrazioni hanno la piena possibilità di considerare e contemperare la necessità di produzione di energia idroelettrica, i fabbisogni idrici e la necessità di tutela dei corpi idrici, senza bisogno di imporre esclusioni a priori.
25 2	R.E.M. s.r.l. (Revolution Energy Maker) - Bergamo	Energia	Art. 99 - "Sostenibilità energetica e impianti di produzione di energia elettrica e termica", comma 17 bis. Il limite di 1 Ha per gli impianti fotovoltaici non integrati a terra su terreno agricolo penalizza gli impianti che consentono di proseguire la coltivazione del suolo; dimostra che la sua società installa impianti sospesi, senza opere di fondazione, che consentono di coltivare il terreno sottostante con mezzi motorizzati e garantendo la piena produttività agraria. Ogni Mwp richiede 5-6 Ha di superficie, mentre la taglia economica minima dell'impianto è di 1.5-2 Mwp. Propone di togliere il limite di estensione per questa tipologia di impianti.
25 3	Renato Oppimitti - Legale rappresentante - Oppimitti Costruzioni srl - Varsi (PR)	Energia	Art. 7 - "Limite storico all'insediamento umano stabile", comma 1. Si chiede di ammettere la possibilità di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili anche al di sopra del limite storico all'insediamento umano stabile, anche in assenza di una pianificazione di settore provinciale ma con verifica della compatibilità ambientale e paesaggistica;
		Energia	Art. 8 - "Assetto vegetazionale", comma 7.  Si chiede di togliere il limite dimensionale dei 3 MW termici per gli impianti di produzione di energia in territorio boscato, in quanto non congruente con gli impianti di produzione elettrica.
		Energia	Art. 15 - "Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale", comma 4. Si chiede di togliere il riferimento alla pianificazione settoriale (PPEP) nella previsione di impianti di produzione da fonti rinnovabili nelle zone di particolare interesse paesaggistico ambientale;

		Energia	Art. 20 - "Crinali spartiacque principali e crinali minori", comma 5. Si chiede di prevedere la possibilità di infrastrutture ed attrezzature lungo i crinali anche se non previsti in strumenti di pianificazione sovracomunali ma previa verifica della compatibilità ambientale e paesaggistica; si chiede poi di aggiungere ai sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia anche gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
25 7	Tiziana Gandolfi - Amministratore e in carica della Cooperativa Agricola-agrituristica Le Sermase srl - Farini (PC)	Energia	Art. 7 - "Limite storico all'insediamento umano stabile", comma 1. Si chiede di ammettere la possibilità di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili anche al di sopra del limite storico all'insediamento umano stabile, anche in assenza di una pianificazione di settore provinciale ma con verifica della compatibilità ambientale e paesaggistica;
		Energia	Art. 8 - "Assetto vegetazionale", comma 7. Si chiede di togliere il limite dimensionale dei 3 MW termici per gli impianti di produzione di energia in territorio boscato, in quanto non congruente con gli impianti di produzione elettrica.
		Energia	Art. 20 - "Crinali spartiacque principali e crinali minori", comma 5. Si chiede di prevedere la possibilità di infrastrutture ed attrezzature lungo i crinali anche se non previsti in strumenti di pianificazione sovracomunali, ma previa verifica della compatibilità ambientale e paesaggistica; si chiede poi di aggiungere ai sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia anche gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
26 0	Ugo Schiavi - Legale rappresentante della Società Schiavi Inerti s.r.l. - Piacenza	Attività estrattive	Si chiede la classificazione di attività produttiva per il cantiere di lavorazione inerti ubicato in località via della Finarda in area golenale del F. Po con ciò completando l'iter pianificatorio avviato dal PIAE 2001.
26 1	Vaccari Paolo - Titolare della Ditta Vaccari Paolo e Aniceto S.n.c. - Castell'Arquato (PC)	Fasce fluviali	Tav. A1 - Tav. QC.B1.f Si chiede che l'area di proprietà, sulla sponda sinistra del T. Arda in Loc. Colombarola, interessata da un impianto di trattamento inerti e ora inserita nella Fascia B - Zona B2 - di tutela fluviale, sia riclassificata come Fascia B - Zona B3 - di tutela fluviale. Non risulta allegata

			documentazione tecnica di supporto.
FORZE POLITICHE (Partiti, etc.)			
26 2	Avv. Lauretta Alberti - Angelo Modenesi - Consiglieri del Comune di Calendasco (PC)	Fasce fluviali	Tav. A1 - Tav. QC.B1.f Si chiede di modificare la classificazione di un'area lungo il Po, in Loc. C.na Gerranuova, da Fascia B - Zona B3 a Fascia A - Zona A2 - di tutela fluviale, sulla base di diverse considerazioni, anche di carattere idraulico.
26 3	Consiglieri di maggioranza e minoranza del Comune di Gazzola	Viabilità e mobilità	Si richiede che venga rivisto il tracciato dell'asse "pedemontano" lato ovest, variante su nuova sede; in alternativa si propone che venga mantenuto il precedente tracciato, PTCP2000, come riqualificazione della viabilità esistente tra ponte di Tuna-Rivalta-Gazzola-Agazzano-Pianello anche in sintonia con il PSC in elaborazione, attualmente in Conferenza di Pianificazione.
26 4	Cristina Passerini - Rappresentant e Gruppo Consiliare PDL-UDC - Agazzano (PC)	Viabilità e mobilità	Evidenzia sinteticamente l'inutilità del tratto di pedemontana - lato ovest - l'impatto negativo sulle attività economiche e sull'ambiente, propone il recupero della SP33 (Cantone).
26 5	Giuseppe Magistrali - Consigliere del Comune di Agazzano (PC)	Viabilità e mobilità	Evidenzia sinteticamente l'inutilità del tratto di pedemontana - lato ovest - l'impatto negativo sulle attività economiche e sull'ambiente, propone il recupero della SP33 (Cantone).
26 6	Luca Giovanni Quintavalla - Consigliere del Comune di Castelvetro P.no (PC)	Viabilità e mobilità	Tav Il.1. Nel trasmettere la nota che il gruppo di minoranza ha elaborato in occasione del Tavolo Tecnico istituito dal Com. Castelvetro in merito al progetto, si conferma la validità dell'infrastruttura ma si ritiene che debbano essere apportati miglioramenti e mitigazioni al fine di rendere l'opera meno impattante - profili altimetrici, rettifica percorso bretellina in uscita dal ponte di ferro, da caratterizzare come tangenziale e non come autostrada, con eliminazione del sovrapedaggio, sfruttando viabilità esistente senza compromettere lo sviluppo urbanistico (area exChimoil). Si conferma inoltre la necessità di attuare una serie di compensazioni ambientali a favore del territorio comunale. Si evidenzia infine il

			dubbio non chiarito della ripubblicazione del Progetto a fronte delle modifiche apportate dalla società.
26 7	Pierluigi Caminati - Consigliere Provinciale - Carpaneto P.no (PC)	Commercio	Artt. 92 e 94. Con riferimento alle previsioni ed alla disciplina degli insediamenti commerciali si propone di: - "evitare aperture di strutture commerciali medio grandi"; - prevedere che tutte le medio-grandi strutture siano pianificate da un Piano provinciale, subordinate al parere dei Comuni interessati e supportate da studi di fattibilità, anche di carattere economico; - subordinare ogni richiesta a studi di fattibilità, anche economica, e ad una Conferenza dei Servizi che coinvolga tutti i soggetti interessati al fine di esprimere un parere in merito.
26 8	Tommaso Foti - Consigliere Provinciale - Piacenza	Energia	Art. 8 - "Assetto vegetazionale", comma 7.  Si chiede di inserire adeguate specifiche alla normativa relativa alle aree boscate, restringendo i vincoli alle aree occupate da boschi di alto fusto e quindi consentendo l'installazione di aerogeneratori anche nei boschi cedui e/o in presenza di isolate piante di alto fusto.
		Energia	Art. 20 - "Crinali spartiacque principali e crinali minori", comma 5, lettera d.. Si chiede di prevedere la possibilità di installare aerogeneratori anche lungo le linee dei crinali spartiacque principali e dei crinali minori.
		Energia	Art. 99 - "Sostenibilità energetica e impianti di produzione di energia elettrica e termica", comma 18. Si chiede di evitare qualsiasi limitazione di potenza unitaria degli aerogeneratori, e di decidere su ogni singolo progetto nell'ambito della procedura di VIA nella fase transitoria che precede l'approvazione del piano energetico provinciale.

		Energia	Art. 100 - "Prescrizioni per le derivazioni ad uso idroelettrico", comma 2. Si chiede di inserire un nuovo comma tale che il disposto del comma 2 non si applichi ai nuovi impianti idroelettrici che interessano singole briglie, senza derivazioni fuori alveo.
FUORI TERMINE (Osservazioni pervenute oltre il 30/09/09)			
27 2	Edoardo Maltempi - Project manager della Società Bioenergia Investimenti s.p.a. - Palazzolo sull'Oglio (BS)	Ambiti paesaggistici	Art. 8 - "Assetto vegetazionale". Si chiede la rimozione del limite dei 3 Mwt per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in coerenza con gli art. 6 e 15.
		Energia	Art. 8 - "Assetto vegetazionale", comma 7. Non capiscono perché vengono posti dei limiti di potenza (3 MW termici) per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in territorio boscato, mentre per il sistema dei crinali e della collina (art. 6) e le zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (art. 15) tali limiti non vengono dati.
27 4	Maria Bianchi - Sindaco del Comune di Gossolengo (PC)	Attività estrattive	Chiede la possibilità per la Ditta Inerti Trebbia di completare il recupero ambientale (mediante dismissione e cessione al Comune) del sedime dell'area di cantiere sito in località Rossia mediante asportazione di un volume di ghiaia in degora al disposto al PTCP in area A2 giustificato da rilevante interesse pubblico.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Enrico Cocchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE. RELAZIONI EUROPEE E RELAZIONI INTERNAZIONALI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2009/2372

data 01/12/2009

IN FEDE

Enrico Cocchi

omissis

-----  
L'assessore Segretario: Bruschini Marioluigi  
-----

Il Responsabile del Servizio  
Segreteria e AA.GG. della Giunta  
Affari Generali della Presidenza  
Pari Opportunita'